

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	6
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI Camera e 5 ^a Senato)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI Camera e 5 ^a e 6 ^a Senato) .	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	32
GIUSTIZIA (II)	»	63
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	78
FINANZE (VI)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud): Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	140
<i>INDICE GENERALE</i>	»	141

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente relative all'elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza ... 3

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del Presidente relative all'elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda di avere convocato questa riunione della Giunta, come preannunciato in Conferenza dei capigruppo lo scorso 1° dicembre, per una questione relativa all'elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza. Il Presidente del Gruppo Lega Nord Padania, on. Reguzzoni, ha infatti chiesto alla Presidenza, nel quadro di una complessiva valutazione circa gli effetti della formazione del nuovo Governo sui diritti delle opposizioni nell'ordinamento della Camera, di integrare la composizione dell'Ufficio di Presidenza con un ulteriore Segretario, al fine di una più adeguata rappresentanza dell'unico Gruppo di opposizione.

In proposito – pur in assenza di una previsione regolamentare in tal senso – deve essere considerata l'assoluta eccezionalità della situazione politico-parlamentare in atto, che vede l'unico Gruppo di opposizione – che come tale non ha accordato la fiducia al Governo all'atto della sua presentazione alle Camere – titolare di un solo seggio in Ufficio di Presidenza a fronte dei 19 seggi (escluso il

Presidente della Camera) ricoperti dai Gruppi che sostengono il Governo. Ciò comporta, di fatto, che il Gruppo della Lega Nord Padania dispone di una rappresentanza pari alla metà di quella che gli spetterebbe applicando un criterio di proporzionalità (sia pure non previsto dal Regolamento).

Tale risultato appare, su un piano politico, eccessivamente penalizzante nei confronti dell'opposizione, proprio alla luce delle peculiari circostanze concrete. Si tratta di una situazione che, per la sua straordinarietà, non poteva evidentemente essere disciplinata quando furono introdotte le norme regolamentari che disciplinano la composizione dell'Ufficio di Presidenza. Il problema che si pone è dunque quello di un'interpretazione delle norme nel quadro dei nuovi presupposti che caratterizzano quest'ultima fase della legislatura.

Alla luce di queste osservazioni, sottopone alla Giunta la possibilità di considerare che gli elementi del tutto straordinari (e contingenti) che caratterizzano l'attuale situazione politico-parlamentare, per effetto dei quali l'unico Gruppo che non ha accordato la fiducia al Governo al momento della sua presentazione in Parlamento risulta titolare di un solo seggio in Ufficio di Presidenza, possano consentire – in deroga all'articolo 5, commi 4 e 6, del Regolamento, deroga dunque di carattere del tutto eccezionale e come tale limitata esclusivamente alla legislatura in corso –

di procedere all'elezione di un ulteriore Segretario di Presidenza appartenente al Gruppo della Lega Nord Padania. Ove la Giunta concordi, la Camera sarà convocata per procedere a tale elezione suppletiva, nella quale – analogamente a quanto previsto per le elezioni suppletive dall'articolo 5, comma 6 – sarà eletto segretario il deputato, appartenente al citato Gruppo, che abbia conseguito il maggior numero di voti.

È evidente che la permanenza in carica del Segretario di Presidenza così eletto è subordinata al perdurare delle condizioni, sopra indicate, che ne hanno determinato l'elezione.

Come ha già precisato in Conferenza dei capigruppo, questa deroga, proprio per la sua eccezionalità – e dato anche il contesto in cui ci si trova – non potrà in alcun modo comportare oneri finanziari aggiuntivi: in proposito sarà compito dell'Ufficio di Presidenza individuare le concrete modalità di realizzazione di questo obiettivo di invarianza di spesa.

Avverte infine che l'eventuale decisione della Giunta nel senso indicato non varrà a modificare in alcun modo la natura e le caratteristiche del ruolo dei Segretari di Presidenza. In proposito ribadisce quanto già chiarito dalla Presidenza in passate legislature, e cioè che l'esercizio delle funzioni di garanzia svolte dai deputati Segretari prescinde dalla loro appartenenza alla maggioranza o all'opposizione: infatti, « non è ...possibile mettere in discussione il ruolo istituzionale che caratterizza l'esercizio delle funzioni proprie dei membri dell'Ufficio di Presidenza senza ledere al tempo stesso le condizioni essenziali per il corretto svolgimento dei lavori parlamentari » (così la lettera del Presidente della Camera dell'11 novembre 1998). Ciò vale anche per i turni di presenza in Aula, per i quali, durante le votazioni, si segue di norma un criterio di presenza sia della maggioranza che delle opposizioni: si tratta peraltro di un criterio che assume un valore meramente organizzativo, senza alcuna incidenza sulla regolarità delle votazioni.

Al fine di agevolare il lavoro della Giunta, sottopone la seguente proposta di parere:

« La Giunta per il Regolamento,

nella riunione del 7 dicembre 2011;

esaminato l'articolo 5 del Regolamento sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza;

considerata la situazione del tutto eccezionale determinatasi con la nascita del nuovo Governo, sostenuto da una maggioranza parlamentare che comprende tutti i Gruppi della Camera con l'eccezione del Gruppo della Lega Nord Padania;

posto che tale Gruppo – che, non avendo accordato la fiducia al Governo al momento della sua formazione, è collocato all'opposizione – risulta titolare di un unico seggio in Ufficio di Presidenza, a fronte dei 19 seggi (escludendo il Presidente della Camera) ricoperti dai rappresentanti dei Gruppi che sostengono il Governo;

ritenuta l'opportunità di definire – in presenza di tali elementi assolutamente straordinari, che come tali non potevano evidentemente essere oggetto di disciplina nel Regolamento – una soluzione che tenga conto della peculiare situazione politico-parlamentare in atto, applicabile pertanto esclusivamente alla XVI legislatura;

delibera il seguente parere:

in deroga all'articolo 5, commi 4 e 6, del Regolamento – da intendersi di carattere del tutto eccezionale e limitata alla sola XVI legislatura – al fine di integrare la composizione dell'Ufficio di Presidenza con un ulteriore rappresentante del Gruppo della Lega Nord Padania, è consentito di procedere all'elezione di un ulteriore Segretario di Presidenza appartenente a tale Gruppo.

A questo scopo, la Camera sarà convocata per procedere alla suddetta elezione suppletiva, nella quale – in analogia a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6

– ciascun deputato potrà scrivere sulla scheda un solo nome, risultando eletto il deputato, appartenente al Gruppo della Lega Nord Padania, che abbia conseguito il maggior numero di voti.

La permanenza in carica del Segretario di Presidenza così eletto è subordinata al perdurare delle condizioni, indicate in premessa, che ne hanno determinato l'elezione ».

Su richiesta di David FAVIA, Gianfranco FINI, *Presidente*, precisa che le modalità di applicazione della clausola di invarianza finanziaria – non menzionata

espressamente nel parere, ma da considerarsi presupposto dello stesso – saranno specificamente determinate dall'Ufficio di Presidenza, competente per materia.

Gianclaudio BRESSA, David FAVIA e Giuseppe CALDERISI dichiarano di concordare sulla proposta di parere.

Gianfranco FINI, *Presidente*, prende atto del consenso unanime sulla proposta di parere, che risulta pertanto approvato.

La seduta termina alle 9.45.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo – Rel. Zaccaria (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 7 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Carolina LUSSANA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze dott. Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.50.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo – Rel. Zaccaria.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, in via preliminare, osserva come la decretazione d'urgenza, nella prassi più recente, si sia andata via via discostando, in misura viepiù crescente, dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 77 della Costituzione. Il mutamento dei connotati della decretazione d'urgenza va certamente posto in relazione

con la particolare fase politica ed economica attraversata dal Paese, che, ad esempio, in occasione della manovra estiva, ha costretto il Parlamento a concluderne l'esame in soli tre giorni ed ha indotto il Comitato ad astenersi dal formulare qualsiasi condizione od osservazione; tuttavia, non può sottacersi che la gran parte delle questioni problematiche che si rinvergono nei testi dei decreti legge non sono imputabili unicamente alla situazione contingente, ma invece al consolidarsi di tecniche legislative inappropriate, sulle quali il Comitato non può esimersi dal pronunciarsi.

Illustra quindi le principali categorie alle quali sono riconducibili le problematiche che si rinvergono nel provvedimento. Quanto all'omogeneità del contenuto, osserva come nel decreto legge si possa rinvenire un'omogeneità per così dire finalistica, ancorché, anche accedendo ad un'interpretazione così lata di tale nozione, non tutte le disposizioni sembrano riconducibili alla finalità complessiva del provvedimento.

Quanto ai principali fenomeni che si riscontrano nel provvedimento, ve ne sono taluni pressoché inediti, come la presenza di una disposizione di autorizzazione alla ratifica nell'ambito di un decreto legge, ed altri già noti. Cita, in proposito, la mancanza di un adeguato coordinamento con

le fonti preesistenti, rinvenibile, in particolare, negli articoli 26 e 28, comma 1, e l'assenza di una puntuale abrogazione delle norme che riguardano gli enti che il decreto-legge sopprime. Pur riconoscendo che si va ad incidere su ambiti normativi nei quali spesso l'intreccio tra le norme è difficile da ricostruire, occorrerebbe quanto meno disporre un'abrogazione esplicita delle principali norme che disciplinano la materia. Si sofferma quindi ad illustrare la prassi, invalsa nelle ultime manovre economiche, di inserire nei decreti legge norme di carattere ordinamentale, che integrano talvolta vere e proprie riforme, in assenza tuttavia di un adeguato coordinamento con la normativa vigente.

Rileva quindi che il provvedimento, in continuità con la prassi inaugurata dal decreto n. 70 del 2011 (il così detto decreto sviluppo), reca numerose disposizioni precedute da preamboli esplicativi, talvolta assai lunghi, i quali, anziché facilitare l'interprete, lo disorientano.

Un profilo problematico del tutto peculiare si riscontra all'articolo 23, comma 7, che, nel prevedere che al ricorrere di determinate circostanze ed allo scadere di un termine preventivamente indicato, il Governo sia tenuto ad adottare un decreto legge, di fatto precostituisce le ragioni di necessità e di urgenza poste alla base della futura decretazione d'urgenza.

Quanto ai rapporti tra le fonti, rileva come il decreto legge, seguendo una tendenza oramai consolidata, demanda a fonti atipiche, da un lato, il compito di modificare disposizioni di legge e, dall'altro, il compito di attuarle. Inoltre, con un ulteriore elemento di novità che si colloca nel solco di questa tendenza, vengono affidati compiti sia di carattere normativo che di carattere attuativo ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Quanto, infine, alle procedure delineate per autorizzare il Governo ad adottare provvedimenti di delegificazione, riscontra, da un lato, che esse non sono conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e, dall'altro, che esse sembrano assumere i connotati di vere e proprie

procedure di delega di « serie B », tant'è che il decreto legge, in luogo dei principi generali della materia, introduce « criteri e principi direttivi ».

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4829 e premesso che:

il provvedimento si caratterizza per un contenuto estremamente ampio, per la natura ordinamentale di molte disposizioni e per la quantità degli adempimenti previsti; tali caratteristiche se, da un lato, si giustificano con la necessità di apporare riforme di sistema a fronte del perdurare della crisi economico-finanziaria, dall'altro appaiono suscettibili di ingenerare forti perplessità soprattutto laddove non viene rispettato il sistema delle fonti e si demanda ad atti dei quali non sempre è chiara la natura giuridica il compito di dare attuazione a disposizioni di rango primario e talora anche di modificarle;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto incide su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria, e reca misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi l'obiettivo del consolidamento dei conti pubblici e della crescita economica, perseguiti attraverso l'introduzione di nuove misure di natura fiscale e di contenimento della spesa pubblica, nonché mediante la definizione di misure per favorire lo sviluppo e l'occupazione; a tali finalità, tuttavia, non appaiono riconnettersi in modo diretto le disposizioni recate dall'articolo 30, comma 1, recante la proroga del finanziamento per le missioni di pace al 31 dicembre 2012;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, che autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima il 30 settembre 2011, reca una disposizione che deve essere valutata anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « *provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione* », tra le quali sono compresi disegni di legge « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali », che devono essere approvati attraverso il normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 1; all'articolo 10, comma 9; all'articolo 11, commi 4 e 6; all'articolo 12, commi 1 e 10; all'articolo 13, comma 1; all'articolo 15, commi 1, 2 e 3; all'articolo 16, comma 2; all'articolo 20, comma 1 e all'articolo 32, commi 1, 2 e 3; tale fenomeno si riscontra altresì all'articolo 26, formulato come disposizione derogatoria dell'articolo 3, commi 1 e 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96 e dell'articolo 52-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 213 del 1998, ancorché esso agisca in deroga ai soli commi 1 delle due disposizioni richiamate (in base ai quali, rispettivamente, le banconote ed i biglietti a debito dello Stato nonché le monete metalliche si prescrivono a favore dell'Erario

decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale) e modifichi invece non testualmente i commi 1-bis, in base ai quali – rispettivamente – le banconote e le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012; nonché all'articolo 28, comma 1, secondo periodo e comma 2, che modifica in maniera non testuale l'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, con riguardo sia al *dies ad quem* a decorrere dal quale le regioni possono modificare l'aliquota dell'addizionale regionale dell'IRPEF di base, sia con riguardo all'ambito di applicazione del decreto legislativo, che nel titolo si riferisce alle sole regioni a statuto ordinario e la cui applicabilità viene invece estesa alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome;

il decreto-legge, all'articolo 6, dispone la soppressione di taluni istituti, quali « l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio », del « rimborso delle spese di degenza per causa di servizio », « dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata », senza indicare le disposizioni oggetto di abrogazione; analogamente, all'articolo 14, comma 46 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, « *tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza* », senza indicare le disposizioni che risultano conseguentemente abrogate; all'articolo 21, al comma 1, dispone la soppressione di numerosi enti, tra i quali l'INPDAP e l'ENPALS, attribuendo le rispettive funzioni all'INPS, al comma 12 dispone la soppressione di alcuni enti lacustri e, al comma 13, sopprime l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, senza interve-

nire sulle disposizioni che disciplinano i suddetti istituti; infine, all'articolo 34, comma 3, sopprime una serie di restrizioni alle attività economiche disposte dalle norme vigenti, senza procedere alla contestuale abrogazione delle norme che le prevedono;

il provvedimento introduce inoltre alcune riforme di sistema, di più o meno vasta portata, le quali non vengono tuttavia coordinate con la normativa previgente, determinando conseguentemente una frammentazione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, integra una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; ciò si riscontra, ad esempio:

all'articolo 1, che introduce una disciplina organica in materia di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, la quale fa sistema con il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma nell'ambito del quale non viene tuttavia collocata;

all'articolo 13, che prevede l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, provvedendo soltanto in misura molto limitata ai necessari coordinamenti con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale fa sistema;

all'articolo 14, che, nell'istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si limita a richiamare, « *per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo* », alcune disposizioni vigenti (comma 45) e a sopprimere, dal 1° gennaio 2013, « *tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani* » (comma 46);

all'articolo 21, che riforma il sistema degli enti di previdenza ed assistenza, sopprimendo l'INPDAP e l'ENPALS ed attribuendo le relative funzioni all'INPS, del quale viene contestualmente modificato l'assetto, senza operare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

all'articolo 23, commi da 14 a 20, che reca una radicale riforma degli organi di governo e delle funzioni delle province senza prevedere le necessarie norme di coordinamento con la normativa vigente ed in particolare con il testo unico delle disposizioni sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; ciò si riscontra altresì ai commi 21 e 22 del medesimo articolo 23, laddove introduce disposizioni in materia di unioni di comuni e di indennità di carica dei rappresentanti degli enti territoriali che non sono formulate in termini di novella al citato testo unico delle disposizioni sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; in proposito si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 4, del testo unico in questione così recita: « *Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.* »;

all'articolo 24, che introduce una riforma dei trattamenti pensionistici senza effettuare tuttavia un adeguato coordinamento con la normativa previgente;

all'articolo 27, che, ai commi 9 e seguenti, introduce nuove disposizioni in materia di edilizia carceraria, senza introdurre nell'idoneo contesto normativo;

all'articolo 34, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex-ante* senza incidere sulla normativa vigente in materia;

all'articolo 36, che incide sulla disciplina in materia di tutela della concorrenza e di partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, in assenza di qualsiasi coordinamento con la normativa vigente;

all'articolo 39, che integra in maniera indiretta la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, senza procedere al coordinamento con la normativa esistente;

all'articolo 40, comma 8, che, recando disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti speciali, fa sistema con il codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito del quale non viene tuttavia collocato;

all'articolo 40, comma 9, che incide, mediante una disposizione « decontestualizzata » sulla disciplina delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali;

all'articolo 43, commi 7 e seguenti, che, nell'introdurre una normativa organica in materia di grandi dighe, sembra fare sistema con il codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito del quale non viene tuttavia collocato;

all'articolo 46, rubricato: « *Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale* », che introduce norme, peraltro generiche, che non vengono inserite in alcun contesto normativo;

il decreto legge, anche laddove introduce disposizioni volte a novellare la normativa previgente, non sempre effettua un adeguato coordinamento con la medesima; ad esempio, all'articolo 33, comma 1, lettera b), novella l'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introducendovi un comma 2-bis, che a sua volta contiene una novella all'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, al quale più opportunamente la novella andava riferita;

il provvedimento reca talune disposizioni che precisano che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultando pertanto meramente ricognitive e del tutto prive di una autonoma portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 3; all'articolo 5, il quale fa genericamente salvi « *i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente* »; all'articolo 6, che precisa che resta « *Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali* », all'articolo 13, comma 13; nonché all'arti-

colo 37, che, nel demandare ad un regolamento di delegificazione il compito di « *individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo* » nell'ambito della liberalizzazione del settore dei trasporti, al comma 4, prevede che « *Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche; (...)* » Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza (...), e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (...) e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (...); al medesimo comma 4, peraltro, nel confermare le competenze delle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dall'articolo in questione, precisa che « *in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti* » di modo che le competenze delle Amministrazioni che pure vengono fatte salve, sono presentate tuttavia come non esaustive;

il provvedimento si connota per l'adozione di una peculiare tecnica normativa consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli – formulati per lo più in termini di novella – di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse; tale tecnica normativa viene adottata, esempio, all'articolo 1, comma 1 (che dispone: « *in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo*

italiano »); all'articolo 3, comma 1 (nel quale la parte dispositiva dell'articolato è preceduta dal seguente preambolo: « *In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014* »); all'articolo 3, comma 2; all'articolo 21, comma 1 (che opera un riferimento al « (...) *processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale* »); all'articolo 27, comma 2, capoverso Art. – 3-ter, comma 2 (laddove la disposizione è preceduta dalla seguente enunciazione di finalità: « *Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese* »); nonché all'articolo 30, comma 8, che, in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, dopo un lunghissimo preambolo, dispone che al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano una serie di disposizioni;

il provvedimento si caratterizza inoltre come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate e siano oggetto di deroghe puntuali: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 8, comma 30, che agisce in « *deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170* »; all'articolo 13, comma 12, in materia di versamento dell'imposta municipale propria, e all'articolo 14, comma 35, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dispongono in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in ambiti più vasti: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 27, comma 2, capoverso Art.

3-ter comma 9, che contiene una deroga generica « alle norme in materia di contabilità generale dello Stato »; all'articolo 39, comma 7, che agisce « *in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione* » ai Confidi; all'articolo 43, comma 6, che reca una ampia deroga alle disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché a « *ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati* »;

il decreto reca altresì deroghe esplicite ed implicite alle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; ad esempio, all'articolo 24, comma 31, in materia di indennità di fine rapporto, precisa che, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, esse hanno efficacia con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto di percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, mentre, all'articolo 28, comma 1, nell'anticipare al 2011 la decorrenza della possibilità per le regioni di modificare le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, reca una deroga implicita al citato articolo 3;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 21, comma 5, lettera a), all'articolo 23, comma 6, e all'articolo 44, comma 3, reca tre norme di interpretazione autentica, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « *deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo* »;

sul piano dei rapporti con le fonti di rango primario:

il provvedimento, all'articolo 23, comma 7, laddove dispone che «*Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa [...] non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici (..) riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso (..), il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza*», prefigura, al verificarsi di determinate condizioni e ad una precisa scadenza temporale, il ricorrere degli straordinari motivi di necessità e di urgenza che giustificano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il ricorso alla decretazione d'urgenza;

il provvedimento, in più circostanze, demanda ad atti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ancora, a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, affidando così, nel primo caso, ad atti ordinariamente a contenuto politico e, nel secondo caso, ad atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto, il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale, in alcune circostanze, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria; ciò si riscontra, in particolare: all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, l'individuazione delle «*agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché delle provvidenze di natura assistenziale* che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee [indicatore della situazione economica equivalente] supe-

riore alla soglia individuata con il decreto stesso»; all'articolo 8, comma 1, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare alcuni termini previsti dal medesimo articolo 8; nonché all'articolo 10, comma 12, che demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di modificare disposizioni di rango legislativo; in un altro caso, invece, affida ad una fonte di rango secondario il compito di modificare una normativa oggetto di fonte primaria del diritto, ma secondo una procedura difforme rispetto al modello della delegificazione (si veda, in proposito, l'articolo 8, comma 20, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la possibilità di «*variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato*»);

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il decreto legge, all'articolo 22, comma 2, ed all'articolo 24, comma 18, reca due autorizzazioni alla delegificazione non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le «*norme generali regolatrici della materia*» né sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti; analogamente, all'articolo 37, opera un riferimento ai «*principi e criteri direttivi*» in luogo delle «*norme generali regolatrici della materia*», né indica le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari»; da ultimo, all'articolo 29, comma 3, secondo periodo, reca una autorizzazione alla modifica del regolamento di delegificazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, anch'essa non formulata in conformità al modello di legge, in

quanto vengono indicate la sole finalità della revisione del regolamento in questione;

il provvedimento, all'articolo 45, comma 4, incide, mediante un'esplicita novellazione, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato e, segnatamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge demanda l'attuazione della normativa da esso recata a tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si vedano, gli articoli 27, commi 3 e 4, lettera c), e 28, comma 5; in altri due casi (articolo 5, comma 1, e 8, comma 1), esso assegna invece a due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo; in altri casi, invece, (si tratta dell'articolo 10, commi 3 e 5; dell'articolo 11, comma 3; dell'articolo 13, comma 12; dell'articolo 16, commi 7 e 15 dell'articolo 19, comma 10) esso demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di dettare disposizioni di attuazione, mentre all'articolo 10, comma 12, demanda al medesimo atto il compito di modificare disposizioni di rango legislativo; in altri casi ancora, il provvedimento assegna compiti di attuazione delle disposizioni da esso recate a decreti ministeriali, ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri dei quali si esplicita la natura non regolamentare (a titolo esemplificativo, si vedano gli articoli: 5, comma 1, (che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); 8, comma 34; 21, commi 2, 6, 14 e 17; 22, comma 6, capoverso 26-bis (che

prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) e 39, commi 1, 5 e 6; con riferimento a tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400 del 1988; mentre, a proposito dei decreti di natura non regolamentare, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* »;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 13, comma 1, ed all'articolo 20, comma 3, che richiamano le norme vigenti « *in quanto compatibili* », nonché all'articolo 31, comma 2, che richiama « la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi »;

il decreto-legge, all'articolo 44, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici, al comma 1, laddove prevede che « *l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei*

luoghi di lavoro restano comunque disciplinati dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » contiene una disposizione della quale andrebbe chiarita la portata normativa, in quanto il puntuale riferimento soltanto ad alcune delle disposizioni applicabili, potrebbe indurre l'interprete ad escludere l'applicazione integrale delle disposizioni non specificamente richiamate; peraltro, il medesimo articolo, al comma 5, abroga l'articolo 12 della recente legge 11 novembre 2011, n. 180, che a sua volta modifica l'articolo 91, comma 1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In proposito, si rammenta in proposito che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento »;

sotto il profilo della corretta formulazione del testo, il provvedimento, alla rubrica dell'articolo 35, in luogo della corretta denominazione « *Autorità garante della concorrenza e del mercato* », utilizza la denominazione sintetica in lingua straniera della medesima Autorità, denominandola « *Antitrust* », mentre, alla rubrica dell'articolo 33, utilizza uno stile sintetico o quasi telegrafico (la rubrica in questione così recita: « *Soppressione limitazioni esercizio attività professionali* »);

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis

del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si proceda a collocare negli appropriati contesti normativi le disposizioni di riforma organica di vari settori dell'ordinamento indicate in premessa, che non sono coordinate con la normativa vigente;

per quanto detto in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate, siano riformulate le disposizioni indicate in premessa che demandano la relativa attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, a decreti ministeriali di natura non regolamentare, ovvero a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, sia valutata la compatibilità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dall'articolo 8, commi 1 e 20 e dall'articolo 10, comma 12, le quali affidano il compito di modificare disposizioni di rango legislativo ad atti ordinariamente a contenuto politico (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), ovvero ad atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto (provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate) o ancora a fonti di rango secondario, ma secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 6, all'articolo 14, comma 46, all'articolo 21, commi 1, 12 e 13 e all'articolo 34, comma 3, che dispongono la soppressione di numerosi istituti giuri-

dici ed enti, si proceda alla contestuale indicazione delle disposizioni che si intendono abrogare;

sia soppressa la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 7, che, nell'autorizzare il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima il 30 settembre 2011, reca un'autorizzazione alla ratifica, la cui presenza in un disegno di legge di conversione è fattispecie da valutare anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali);

all'articolo 22, comma 2, all'articolo 24, comma 18, all'articolo 37 e all'articolo 29, comma 3, che recano autorizzazioni alla delegificazione non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

per quanto detto in premessa, all'articolo 23, comma 7, sia espunto il riferimento all'adozione, da parte del Governo, di un provvedimento di urgenza, al verificarsi di determinate condizioni e ad una precisa scadenza temporale;

all'articolo 23, commi da 14 a 20 – che introduce una riforma in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province – sia valutata l'opportunità di riformulare le disposizioni in questione nel senso di:

a) demandare alla legge dello Stato, prevista dal comma 16, il compito di individuare le funzioni, la composizione e

il relativo sistema elettorale degli organi di governo delle province, al fine di non superare il limite di contenuto dei decreti legge posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge in materia elettorale);

b) non procedere ad indicare alcun termine per l'approvazione della legge in questione;

c) specificare che la legge in questione provveda a salvaguardare comunque l'autonomia delle Regioni a statuto speciale nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali;

all'articolo 28, comma 1, secondo periodo e comma 2 – che modifica in maniera non testuale ed estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nei termini indicati in premessa – si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella al succitato decreto legislativo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;

all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), all'articolo 23, comma 6, e all'articolo 44, comma 3 – che recano tre norme di interpretazione autentica, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «*deve risultare comunque chiaro se ci*

si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo» – siano riformulate le disposizioni in questione in termini di novella, eventualmente conferendo alle medesime, ove possibile, efficacia retroattiva.»

Carolina LUSSANA, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampiezza e l'estrema chiarezza del parere predisposto che, pur nella ristrettezza dei tempi concessi per la relativa istruttoria, non tralascia di toccare nessuno dei punti problematici che il provvedimento presenta. Due di essi appaiono di estrema delicatezza e, in ragione di ciò, desidera anche per parte sua segnalarli all'attenzione del Governo, presente ai lavori del Comitato nella persona del sottosegretario Polillo, che ringrazia per la partecipazione. Si riferisce ai rilievi prospettati dal relatore con riguardo all'articolo 7, che autorizza la ratifica di un trattato internazionale al di fuori del normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria, ed alle disposizioni, recate dall'articolo 23, in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province. Relativamente alla nuova disciplina sulle province, il collega Zaccaria ne ha correttamente segnalato l'evidente contrasto con i limiti ordinamentali previsti dalla legge n. 400 del 1988 in relazione al contenuto dei decreti-legge. Al riguardo, peraltro, apprendole la condizione formulata al riguardo dal relatore non sufficientemente incisiva, propone di modificarla nel senso di prevedere un invito alla soppressione dei commi 14, 15 e 16 dell'articolo 23. Al riguardo, precisa infatti, che la soluzione prospettata dal relatore, volta a invitare le Commissioni a modificare la disposizione in questione nel senso di demandare alla legge ordinaria, piuttosto che al decreto legge, la definizione del sistema elettorale provinciale, appare in qualche modo tautologica. Invita perciò i colleghi a pronunciarsi su tale aspetto.

Beatrice LORENZIN, in via preliminare, esprime vivo apprezzamento per la

proposta di parere presentata dal relatore che, in termini generali, dichiara di condividere.

Nel merito, richiamando le ragioni che ha già avuto modo di esporre nella Commissione Affari costituzionali, ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legge volte a modificare l'ordinamento provinciale, sotto diversi aspetti appaiono in contrasto con numerose disposizioni costituzionali, tra le quali menziona gli articoli 5, 114, 117, 118 e 119. Concorda quindi con la riformulazione del parere proposta dal presidente.

Vincenzo GIBIINO, nel condividere in termini generali la proposta di parere formulata dal relatore, intende svolgere alcune considerazioni sulla disciplina introdotta in materia di ordinamento delle province. In proposito, osserva come la normativa in questione, anche in considerazione dei tempi assai ristretti nei quali si dispone debba essere attuata, abbia suscitato profonda incertezza nei destinatari della medesima, in quanto suscettibile di incidere in modo assai pervasivo sulle istituzioni provinciali, che svolgono un ruolo assai rilevante sul territorio. Concorda quindi con la riformulazione del parere proposta dal presidente.

Lino DUILIO, in via preliminare, osserva come le problematiche che si rinvengono nel decreto all'esame presentino un tasso di originalità limitato se raffrontato alle esperienze pregresse.

Al riguardo, con riferimento ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate dei quali faceva menzione il relatore, rileva come non si tratti di una novità assoluta, dal momento che in un recente passato si è dato anche il caso di un comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale, di fatto, si sospendeva l'applicazione di norme primarie in materia di tributi e contributi. Rilevato come il Comitato nell'espressione dei propri pareri debba rigidamente attenersi all'ambito di competenze che il Regolamento gli riserva, ricorda che esso nei propri lavori non solo

non deve essere condizionato da valutazioni di ordine politico o attinenti al merito dei provvedimenti esaminati, ma è chiamato a focalizzarsi essenzialmente sulle problematiche afferenti l'uso delle fonti normative. Conseguentemente, condivide interamente la proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo invece che un eventuale invito espresso a sopprimere le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'articolo 23, potrebbe essere inteso come una invasione, da parte del Comitato, nel merito del provvedimento.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, con riferimento alle obiezioni sollevate da alcuni colleghi in merito alla formulazione della condizione contenuta nella sua proposta di parere in materia di ordinamento delle province, intende svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del Regolamento, il Comitato è chiamato a valutare i provvedimenti, tra l'altro, sotto il profilo dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente. Con riguardo all'autorizzazione alla ratifica contenuta all'articolo 7, comma 1, viene in causa un limite di contenuto dei decreti legge che è pressoché indiscutibile; per tale ragione la condizione chiede espressamente che tale disposizione sia soppressa. Diversamente, la materia elettorale costituisce un limite al contenuto dei decreti legge di origine dottrina e solo successivamente codificato nell'ordinamento; si tratta di un limite la cui cogenza non è vista quindi in modo altrettanto incontestabile ed uniforme in dottrina e nella prassi, distinguendosi, inoltre, tra la materia elettorale in senso stretto, che non può essere oggetto di decretazione d'urgenza, e gli aspetti procedurali e organizzativi che attengono alla materia elettorale in senso lato, per i quali non appare dubitabile la possibilità del ricorso al decreto-legge.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene pertanto eccessivo chiedere che le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'articolo 23, siano espunte. Propone tuttavia di riformulare la condizione in

questione nel senso di richiedere espressamente la riformulazione delle disposizioni in questione, al fine di evitare ogni dubbio circa il loro possibile contrasto con il limite di contenuto dei decreti legge posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988.

Dopo che il presidente Carolina LUSANA e i deputati Beatrice LORENZIN, Lino DUILIO e Vincenzo GIBIINO, dichiarano di concordare con la riformulazione testé illustrata, Roberto ZACCARIA formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4829 e premesso che:

il provvedimento si caratterizza per un contenuto estremamente ampio, per la natura ordinamentale di molte disposizioni e per la quantità degli adempimenti previsti; tali caratteristiche se, da un lato, si giustificano con la necessità di apportare riforme di sistema a fronte del perdurare della crisi economico-finanziaria, dall'altro appaiono suscettibili di ingenerare forti perplessità soprattutto laddove non viene rispettato il sistema delle fonti e si demanda ad atti dei quali non sempre è chiara la natura giuridica il compito di dare attuazione a disposizioni di rango primario e talora anche di modificarle;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto incide su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria, e reca misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi l'obiettivo del consolidamento dei conti pubblici e della crescita economica, perseguiti attraverso l'introduzione di nuove misure di natura fiscale e di contenimento della

spesa pubblica, nonché mediante la definizione di misure per favorire lo sviluppo e l'occupazione; a tali finalità, tuttavia, non appaiono riconnettersi in modo diretto le disposizioni recate dall'articolo 30, comma 1, recante la proroga del finanziamento per le missioni di pace al 31 dicembre 2012;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, che autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima il 30 settembre 2011, reca una disposizione che deve essere valutata anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « *provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione* », tra le quali sono compresi disegni di legge « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali », che devono essere approvati attraverso il normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 1; all'articolo 10, comma 9; all'articolo 11, commi 4 e 6; all'articolo 12, commi 1 e 10; all'articolo 13, comma 1; all'articolo 15, commi 1, 2 e 3; all'articolo 16, comma 2; all'articolo 20, comma 1 e all'articolo 32, commi 1, 2 e 3; tale fenomeno si riscontra altresì all'articolo 26, formulato come disposizione derogatoria dell'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, della legge

7 aprile 1997, n. 96 e dell'articolo 52-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo n. 213 del 1998, ancorché esso agisca in deroga ai soli commi 1 delle due disposizioni richiamate (in base ai quali, rispettivamente, le banconote ed i biglietti a debito dello Stato nonché le monete metalliche si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale) e modifichi invece non testualmente i commi 1-*bis*, in base ai quali – rispettivamente – le banconote e le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012; nonché all'articolo 28, comma 1, secondo periodo e comma 2, che modifica in maniera non testuale l'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, con riguardo sia al *dies ad quem* a decorrere dal quale le regioni possono modificare l'aliquota dell'addizionale regionale dell'IRPEF di base, sia con riguardo all'ambito di applicazione del decreto legislativo, che nel titolo si riferisce alle sole regioni a statuto ordinario e la cui applicabilità viene invece estesa alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome;

il decreto legge, all'articolo 6, dispone la soppressione di taluni istituti, quali « l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio », del « rimborso delle spese di degenza per causa di servizio », « dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata », senza indicare le disposizioni oggetto di abrogazione; analogamente, all'articolo 14, comma 46 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, « *tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza* », senza indicare le disposizioni che risultano conseguentemente abrogate; all'articolo 21, al comma 1, dispone la soppressione di numerosi enti, tra i quali l'INPDAP e

l'ENPALS, attribuendo le rispettive funzioni all'INPS, al comma 12 dispone la soppressione di alcuni enti lacustri e, al comma 13, sopprime l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, senza intervenire sulle disposizioni che disciplinano i suddetti istituti; infine, all'articolo 34, comma 3, sopprime una serie di restrizioni alle attività economiche disposte dalle norme vigenti, senza procedere alla contestuale abrogazione delle norme che le prevedono;

il provvedimento introduce inoltre alcune riforme di sistema, di più o meno vasta portata, le quali non vengono tuttavia coordinate con la normativa previgente, determinando conseguentemente una frammentazione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, integra una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; ciò si riscontra, ad esempio:

all'articolo 1, che introduce una disciplina organica in materia di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, la quale fa sistema con il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma nell'ambito del quale non viene tuttavia collocata;

all'articolo 13, che prevede l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, provvedendo soltanto in misura molto limitata ai necessari coordinamenti con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale fa sistema;

all'articolo 14, che, nell'istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si limita a richiamare, « *per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo* », alcune disposizioni vigenti (comma 45) e a sopprimere, dal 1° gennaio 2013, « *tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani* » (comma 46);

all'articolo 21, che riforma il sistema degli enti di previdenza ed assi-

stenza, sopprimendo l'INPDAP e l'ENPALS ed attribuendo le relative funzioni all'INPS, del quale viene contestualmente modificato l'assetto, senza operare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

all'articolo 23, commi da 14 a 20, che reca una radicale riforma degli organi di governo e delle funzioni delle province senza prevedere le necessarie norme di coordinamento con la normativa vigente ed in particolare con il testo unico delle disposizioni sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; ciò si riscontra altresì ai commi 21 e 22 del medesimo articolo 23, laddove introduce disposizioni in materia di unioni di comuni e di indennità di carica dei rappresentanti degli enti territoriali che non sono formulate in termini di novella al citato testo unico delle disposizioni sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; in proposito si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 4, del testo unico in questione così recita: « *Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.* »;

all'articolo 24, che introduce una riforma dei trattamenti pensionistici senza effettuare tuttavia un adeguato coordinamento con la normativa previgente;

all'articolo 27, che, ai commi 9 e seguenti, introduce nuove disposizioni in materia di edilizia carceraria, senza introdurle nell'idoneo contesto normativo;

all'articolo 34, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex-ante* senza incidere sulla normativa vigente in materia;

all'articolo 36, che incide sulla disciplina in materia di tutela della concorrenza e di partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, in assenza di qualsiasi coordinamento con la normativa vigente;

all'articolo 39, che integra in maniera indiretta la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, senza procedere al coordinamento con la normativa esistente;

all'articolo 40, comma 8, che, recando disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti speciali, fa sistema con il codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito del quale non viene tuttavia collocato;

all'articolo 40, comma 9, che incide, mediante una disposizione « decontestualizzata » sulla disciplina delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali;

all'articolo 43, commi 7 e seguenti, che, nell'introdurre una normativa organica in materia di grandi dighe, sembra fare sistema con il codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito del quale non viene tuttavia collocato;

all'articolo 46, rubricato: « *Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale* », che introduce norme, peraltro generiche, che non vengono inserite in alcun contesto normativo;

il decreto legge, anche laddove introduce disposizioni volte a novellare la normativa previgente, non sempre effettua un adeguato coordinamento con la medesima; ad esempio, all'articolo 33, comma 1, lettera b), novella l'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introducendovi un comma 2-bis, che a sua volta contiene una novella all'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, al quale più opportunamente la novella andava riferita;

il provvedimento reca talune disposizioni che precisano che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultando pertanto meramente ricognitive e del tutto prive di una autonoma portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 3; all'articolo 5, il quale fa genericamente salvi « *i requisiti reddituali già previsti dalla*

normativa vigente »; all'articolo 6, che precisa che resta « *Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali* », all'articolo 13, comma 13; nonché all'articolo 37, che, nel demandare ad un regolamento di delegificazione il compito di « *individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo* » nell'ambito della liberalizzazione del settore dei trasporti, al comma 4, prevede che « *Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche; (...)* » Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza (...), e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (...) e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (...); al medesimo comma 4, peraltro, nel confermare le competenze delle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dall'articolo in questione, precisa che « *in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti* » di modo che le competenze delle Amministrazioni che pure vengono fatte salve, sono presentate tuttavia come non esaustive;

il provvedimento si connota per l'adozione di una peculiare tecnica normativa consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli – formulati per lo più in termini di novella – di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse; tale tecnica normativa viene adottata, esempio, all'articolo 1, comma 1 (che dispone: « *in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo*

squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano»); all'articolo 3, comma 1 (nel quale la parte dispositiva dell'articolato è preceduta dal seguente preambolo: «In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014»); all'articolo 3, comma 2; all'articolo 21, comma 1 (che opera un riferimento al «(...) processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, non ch  al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale»); all'articolo 27, comma 2, capoverso Art. – 3-ter, comma 2 (laddove la disposizione   preceduta dalla seguente enunciazione di finalit : «Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonch  per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilit  del Paese»); nonch  all'articolo 30, comma 8, che, in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, dopo un lunghissimo preambolo, dispone che al Ministero per i beni e le attivit  culturali non si applicano una serie di disposizioni;

il provvedimento si caratterizza inoltre come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate e siano oggetto di deroghe puntuali: ci  si riscontra, ad esempio, all'articolo 8, comma 30, che agisce in «deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170»); all'articolo 13, comma 12, in materia di versamento dell'imposta municipale propria, e all'articolo 14, comma 35, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dispongono in deroga all'articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in ambiti pi  vasti: ci  si riscontra, ad esempio, all'articolo 27, comma 2, capoverso Art. 3-ter comma 9, che contiene una deroga generica «alle norme in materia di contabilit  generale dello Stato»); all'articolo 39, comma 7, che agisce «in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione» ai Confidi; all'articolo 43, comma 6, che reca una ampia deroga alle disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonch  a «ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati»;

il decreto reca altres  deroghe esplicite ed implicite alle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; ad esempio, all'articolo 24, comma 31, in materia di indennit  di fine rapporto, precisa che, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, esse hanno efficacia con riferimento alle indennit  ed ai compensi il cui diritto di percezione   sorto a decorrere dal 1  gennaio 2011, mentre, all'articolo 28, comma 1, nell'anticipare al 2011 la decorrenza della possibilit  per le regioni di modificare le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, reca una deroga implicita al citato articolo 3;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 21, comma 5, lettera a), all'articolo 23, comma 6, e all'articolo 44, comma 3, reca tre norme di interpretazione autentica, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ov-

vero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo »;

sul piano dei rapporti con le fonti di rango primario:

il provvedimento, all'articolo 23, comma 7, laddove dispone che « *Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa [...] non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici (..) riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso (..), il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza* », prefigura, al verificarsi di determinate condizioni e ad una precisa scadenza temporale, il ricorrere degli straordinari motivi di necessità e di urgenza che giustificano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il ricorso alla decretazione d'urgenza;

il provvedimento, in più circostanze, demanda ad atti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ancora, a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, affidando così, nel primo caso, ad atti ordinariamente a contenuto politico e, nel secondo caso, ad atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto, il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale, in alcune circostanze, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria; ciò si riscontra, in particolare: all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, l'individuazione delle « *agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché delle provvidenze di natura assistenziale*

che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee [indicatore della situazione economica equivalente] superiore alla soglia individuata con il decreto stesso »; all'articolo 8, comma 1, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare alcuni termini previsti dal medesimo articolo 8; nonché all'articolo 10, comma 12, che demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di modificare disposizioni di rango legislativo; in un altro caso, invece, affida ad una fonte di rango secondario il compito di modificare una normativa oggetto di fonte primaria del diritto, ma secondo una procedura difforme rispetto al modello della delegificazione (si veda, in proposito, l'articolo 8, comma 20, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la possibilità di « *variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato* »);

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il decreto legge, all'articolo 22, comma 2, ed all'articolo 24, comma 18, reca due autorizzazioni alla delegificazione non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le « *norme generali regolatrici della materia* » né sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti; analogamente, all'articolo 37, opera un riferimento ai « *principi e criteri direttivi* » in luogo delle « *norme generali regolatrici della materia* », né indica le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari »; da ultimo, all'articolo 29, comma 3, secondo periodo, reca una autorizzazione alla modifica del regolamento di delegificazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica

n. 223 del 2010, anch'essa non formulata in conformità al modello di legge, in quanto vengono indicate la sole finalità della revisione del regolamento in questione;

il provvedimento, all'articolo 45, comma 4, incide, mediante un'esplicita novellazione, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato e, segnatamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge demanda l'attuazione della normativa da esso recata a tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si vedano, gli articoli 27, commi 3 e 4, lettera c), e 28, comma 5; in altri due casi (articolo 5, comma 1, e 8, comma 1), esso assegna invece a due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo; in altri casi, invece, (si tratta dell'articolo 10, commi 3 e 5; dell'articolo 11, comma 3; dell'articolo 13, comma 12; dell'articolo 16, commi 7 e 15 dell'articolo 19, comma 10) esso demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di dettare disposizioni di attuazione, mentre all'articolo 10, comma 12, demanda al medesimo atto il compito di modificare disposizioni di rango legislativo; in altri casi ancora, il provvedimento assegna compiti di attuazione delle disposizioni da esso recate a decreti ministeriali, ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri dei quali si esplicita la natura non regolamentare (a titolo esemplificativo, si vedano gli articoli: 5, comma 1, (che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); 8, comma 34; 21, commi 2, 6, 14

e 17; 22, comma 6, capoverso 26-bis (che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) e 39, commi 1, 5 e 6; con riferimento a tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400 del 1988; mentre, a proposito dei decreti di natura non regolamentare, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* »;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 13, comma 1, ed all'articolo 20, comma 3, che richiamano le norme vigenti « *in quanto compatibili* », nonché all'articolo 31, comma 2, che richiama « *la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi* »;

il decreto legge, all'articolo 44, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici, al comma 1, laddove prevede che « *l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle dispo-*

sizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » contiene una disposizione della quale andrebbe chiarita la portata normativa, in quanto il puntuale riferimento soltanto ad alcune delle disposizioni applicabili, potrebbe indurre l'interprete ad escludere l'applicazione integrale delle disposizioni non specificamente richiamate; peraltro, il medesimo articolo, al comma 5, abroga l'articolo 12 della recente legge 11 novembre 2011, n. 180, che a sua volta modifica l'articolo 91, comma 1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In proposito, si rammenta in proposito che il paragrafo 15, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento »;

sotto il profilo della corretta formulazione del testo, il provvedimento, alla rubrica dell'articolo 35, in luogo della corretta denominazione « *Autorità garante della concorrenza e del mercato* », utilizza la denominazione sintetica in lingua straniera della medesima Autorità, denominandola « *Antitrust* », mentre, alla rubrica dell'articolo 33, utilizza uno stile sintetico o quasi telegrafico (la rubrica in questione così recita: « *Soppressione limitazioni esercizio attività professionali* »);

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si proceda a collocare negli appropriati contesti normativi le disposizioni di riforma organica di vari settori dell'ordinamento indicate in premessa, che non sono coordinate con la normativa vigente;

per quanto detto in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate, siano riformulate le disposizioni indicate in premessa che demandano la relativa attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, a decreti ministeriali di natura non regolamentare, ovvero a provvedimenti del direttore dell'Agencia delle entrate, nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, sia valutata la compatibilità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dall'articolo 8, commi 1 e 20 e dall'articolo 10, comma 12, le quali affidano il compito di modificare disposizioni di rango legislativo ad atti ordinariamente a contenuto politico (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), ovvero ad atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto (provvedimenti del direttore dell'Agencia delle entrate) o ancora a fonti di rango secondario, ma secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 6, all'articolo 14, comma 46, all'articolo 21, commi 1, 12 e 13 e all'articolo 34, comma 3, che dispongono

la soppressione di numerosi istituti giuridici ed enti, si proceda alla contestuale indicazione delle disposizioni che si intendono abrogare;

sia soppressa la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 7, che, nell'autorizzare il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima il 30 settembre 2011, reca un'autorizzazione alla ratifica, la cui presenza in un disegno di legge di conversione è fattispecie da valutare anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali);

all'articolo 22, comma 2, all'articolo 24, comma 18, all'articolo 37 e all'articolo 29, comma 3, che recano autorizzazioni alla delegificazione non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

per quanto detto in premessa, all'articolo 23, comma 7, sia espunto il riferimento all'adozione, da parte del Governo, di un provvedimento di urgenza, al verificarsi di determinate condizioni e ad una precisa scadenza temporale;

all'articolo 23, commi da 14 a 20 – che introduce una riforma in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province – si riformolino le disposizioni in questione nel senso di:

a) demandare alla legge dello Stato, prevista dal comma 16, il compito di individuare le funzioni, la composizione e

il relativo sistema elettorale degli organi di governo delle province, al fine di evitare che le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17, come attualmente formulate, si pongano in contrasto con il limite di contenuto dei decreti legge posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge in materia elettorale);

b) non procedere ad indicare alcun termine per l'approvazione della legge in questione;

c) specificare che la legge in questione provveda a salvaguardare comunque l'autonomia delle Regioni a statuto speciale nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali;

all'articolo 28, comma 1, secondo periodo e comma 2 – che modifica in maniera non testuale ed estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nei termini indicati in premessa – si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella al succitato decreto legislativo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;

all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, all'articolo 23, comma 6, e all'articolo 44, comma 3 – che recano tre norme di interpretazione autentica, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della

prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo*» – siano riformulate le disposizioni in questione in termini di novella, eventualmente conferendo alle medesime, ove possibile, efficacia retroattiva.»

Gianfranco POLILLO, *sottosegretario per l'economia e le finanze*, ringrazia i componenti del Comitato per il lavoro

svolto e auspica che – una volta cessate le condizioni straordinarie nelle quali oggi si opera e che, determinando un'oggettiva compressione dei tempi della decisione governativa, finiscono per compromettere un'ottimale stesura delle norme – il Governo e il Parlamento possano proficuamente cooperare al fine di garantire il rispetto dei migliori canoni di scrittura dei testi normativi.

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata.

La seduta termina alle 17.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	27
---	----

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 7 dicembre 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 11 alle 11.20, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche, ricoperte da deputati, di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (*Svolgimento e conclusione*) 28

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 12.45.

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Ivan MALAVASI, *Presidente di R.ETE. Imprese Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (PdL), ed i deputati Francesco BARBATO (IdV), Maurizio FUGATTI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto) e Maurizio LEO (PdL), ai quali rispondono Ivan MALAVASI, *Presidente di R.ETE. Imprese Italia*, Mariano BELLA, *Direttore dell'Ufficio studi di Confindustria – Imprese per l'Italia*, e Claudio GIOVANE, *Responsabile del Dipartimento politiche industriali di CNA*.

Svolge un ulteriore intervento il deputato Guido CROSETTO (PdL), al quale replica Ivan MALAVASI, *Presidente di R.ETE. Imprese Italia*.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) VI (Finanze) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.40.

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione te-

levisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Susanna CAMUSSO, *Segretario generale della CGIL*, Raffaele BONANNI, *Segretario generale della CISL*, Luigi ANGELETTI, *Segretario generale della UIL* e Giovanni CENTRELLA, *Segretario generale dell'UGL*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Maurizio LEO (PdL), Massimo VANNUCCI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP), Claudio D'AMICO (LNP), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Marco CAUSI (PD) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ai quali rispondono Susanna CAMUSSO, *Segretario generale della CGIL*, Raffaele BONANNI, *Segretario generale della CISL*, Luigi ANGELETTI, *Segretario generale della UIL* e

Giovanni CENTRELLA, *Segretario generale dell'UGL*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 17.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *Presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Rolando NANNICINI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Guglielmo VACCARO (PD), Giulio CALVISI (PD), Maurizio LEO (PdL), Massimo VANNUCCI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP) e Lino DUILIO (PD), ai quali risponde Enrico GIOVANNINI, *Presidente dell'ISTAT*.

Interviene Guido CROSETTO (PdL), al quale replica Enrico GIOVANNINI, *Presidente dell'ISTAT*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Giovannini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.45.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 18.50.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giampaolo GALLI, *Direttore generale di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Maurizio LEO (PdL), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), Rolando NANNICINI (PD), Lino DUILIO (PD) e Guido CROSETTO (PdL), ai quali risponde Giampaolo GALLI, *Direttore generale di Confindustria*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Galli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10 alle 10.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo base adottato)</i>	54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	57
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	58

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici C. 4829 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	36
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore, che è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ha predisposto un testo unificato delle proposte in esame (*vedi allegato 1*), del quale propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame. Chiarisce che il testo predisposto dal relatore, oltre a riprodurre l'articolo 1 delle due proposte di legge in titolo, che, con identico testo, rivedono in senso più restrittivo il novero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni per le liste elettorali, prevede una nuova definizione dei termini per gli adempimenti connessi al procedimento elettorale, in particolare distinguendo il termine per la presentazione delle liste elettorali dal termine per il deposito delle connesse sottoscrizioni. Più precisamente, sono stati anticipati di alcuni giorni i termini per la presentazione del simbolo e delle liste elettorali, in modo che il termine per il deposito delle sottoscrizioni rimanga immutato, così da garantire al Governo i tempi per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi allo svolgimento della consultazione elettorale.

Giuseppe CALDERISI (PdL) prende atto che la proposta di testo base del relatore tiene conto dei suggerimenti da lui formulati nella precedente seduta e si riserva di valutare il testo più approfonditamente in vista della presentazione di eventuali emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, propone l'adozione del testo unificato predisposto dal relatore come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge in titolo predisposto dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nell'am-

bito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 10 di martedì prossimo, 13 dicembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Mario Catania.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Atto n. 407.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 2*).

Il ministro Mario CATANIA esprime apprezzamento per la proposta di parere favorevole del presidente sullo schema in esame e valuta favorevolmente i rilievi deliberati dalla Commissione agricoltura, dichiarando che il Governo recepirà le indicazioni in esso contenute.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto che, entro il 31

marzo 2012, i ministeri operino una ulteriore revisione degli assetti organizzativi, riducendo il personale dirigenziale del 10 per cento e riducendo della stessa misura le dotazioni organiche del personale non dirigente. Ne consegue che la riorganizzazione operata con lo schema di decreto all'esame della Commissione è destinata ad essere ridefinita tra breve per ottemperare all'obbligo di cui al decreto-legge citato.

Il ministro Mario CATANIA, dopo aver evidenziato che l'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 non riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, bensì quelli di livello non generale, oltre che il personale non dirigente, annuncia che alla predetta ristrutturazione il Governo intenderebbe porre mano – considerato l'orientamento favorevole della Commissione agricoltura al riguardo – nell'ambito della stessa riorganizzazione che è oggetto dello schema di decreto in esame. Fa presente, d'altra parte, che, poiché l'ulteriore revisione degli assetti organizzativi non riguarda gli uffici di livello dirigenziale generale, la modifica dello schema in esame non comporterà conseguenze a livello di organizzazione delle Direzioni generali.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) prende atto che il Governo è intenzionato ad operare le ulteriori riduzioni previste dal decreto legge n. 138 del 2011 nell'ambito di questa stessa riorganizzazione, sulla base di un rilievo in tal senso della Commissione agricoltura. Chiede che cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda un altro rilievo della Commissione, quello che chiede la salvaguardia dell'operatività del Consiglio nazionale dell'agricoltura.

Il ministro Mario CATANIA risponde che il Governo si riserva di decidere in relazione a questo punto dopo aver valutato fino in fondo le implicazioni della misura. Rileva infatti che non è possibile costituire per il vertice dell'organismo un ufficio dirigenziale di livello generale in

quanto non sono più disponibili posizioni di questo tipo; d'altra parte l'attribuzione dell'incarico a un dirigente di livello non generale comporterebbe un declassamento dell'istituto, che forse non è desiderabile.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva che lo schema di decreto in esame non si limita a una riorganizzazione interna, ma modifica le competenze del Ministero. Chiede quindi al ministro di chiarire in che modo la riorganizzazione incide sui rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli altri ministeri, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del Corpo delle Capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato, che fanno capo anche ad altri ministeri.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che prima di adottare il decreto di riorganizzazione in esame il Governo debba procedere a quella analisi della spesa delle amministrazioni pubbliche centrali che il presidente del Consiglio dei ministri ha preannunciato di voler fare per individuare costi *standard* da utilizzare come parametri di riferimento.

Nel merito, poi, osserva che gli uffici di diretta collaborazione del ministro non dovrebbero duplicare strutture ministeriali: i rapporti con la Conferenza Stato-regioni sono una funzione istituzionale del ministero e non si vede quindi perché prevedere anche un Ufficio per i rapporti con la Conferenza Stato-regioni nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro.

Rilevato poi che lo schema in esame dispone la soppressione di organismi collaterali al Ministero e il trasferimento del relativo personale nella pianta organica del Ministero, chiede se, nel complesso, l'operazione abbia determinato una riduzione di organico, come prescritto dalla norma, oltre che una razionalizzazione delle strutture.

Esprime poi il dubbio che la costituzione, presso il Ministero, di un Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici rappresenti una duplicazione di ap-

parati contraria alla logica di razionalizzazione che deve ispirare questi interventi di riorganizzazione, atteso che un organismo con le stesse competenze opera anche presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il ministro Mario CATANIA risponde al deputato Tassone che le competenze dei ministeri non sono in alcun modo modificate, né avrebbero potuto esserlo, dalla proposta di riorganizzazione in esame; né viene modificato il rapporto istituzionale previsto dalle leggi di riferimento tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Corpo delle Capitanerie di porto, da una parte, e il Corpo forestale dello Stato, dall'altra. Per quanto riguarda, in particolare, il Corpo delle Capitanerie di porto, esso continua a far capo funzionalmente al Ministero, mediante una struttura apposita, solo per quanto attiene al controllo della pesca.

Rispondendo quindi alla deputata Lanzillotta chiarisce che il presidente del Consiglio dei ministri ha in effetti manifestato l'intenzione di avviare una riflessione per l'adozione di criteri nuovi e uniformi in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali e, in generale, del sistema pubblico nazionale. Si tratta però al momento solo di una linea programmatica, cui dovranno seguire concrete proposte da discutere nell'ambito del Consiglio dei ministri. Non è pertanto opportuno, a suo avviso, rinviare l'adozione del provvedimento in esame — che tra l'altro è un atto dovuto in base alla legge, dal quale derivano effetti di risparmio — in attesa che questo orientamento del Governo si concretizzi.

Per quanto riguarda invece l'Ufficio per i rapporti con la Conferenza Stato-regioni, ritiene, anche in base alla sua pluriennale esperienza, che la presenza, nel Ministero, di un ufficio unico per i rapporti con la Conferenza Stato-regioni sia quanto mai opportuna, per evitare la confusione che inevitabilmente nascerebbe se ciascun Dipartimento curasse i rapporti istituzionali con la Conferenza in modo autonomo.

Quanto alla soppressione di organismi cui ha fatto cenno la deputata Lanzillotta, fa presente che l'unico ente soppresso è il Consiglio nazionale dell'agricoltura e che la sua soppressione produce oggettivamente una riduzione di spesa, pur modesta. Per quanto riguarda il personale, la riduzione di organico complessiva del Ministero è conforme alle indicazioni della norma di legge.

Quanto infine al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, osserva che il Ministero ha competenza su alcune specifiche, seppur modeste dinamiche di spesa, che in parte fanno capo tra l'altro a una società interamente partecipata dal Ministero stesso, per cui è sua convinzione che il mantenimento del Nucleo di valutazione sia giustificato e opportuno.

Ciò premesso, assicura la disponibilità del Governo a riflettere su qualsiasi indicazione la Commissione intenderà formulare in sede di espressione del parere.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che i chiarimenti resi dal ministro siano poco convincenti. A suo avviso, l'esistenza di un Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ingiustificata, nel momento in cui è dovere delle pubbliche amministrazioni evitare con il massimo rigore ogni struttura inutile e costosa. Ritiene che sullo schema in esame come anche sullo schema di cui all'atto n. 408 sarebbe opportuno acquisire anche l'avviso del Ministro della funzione pubblica.

Raffaele VOLPI (LNP) annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulle proposte di parere relative allo schema in esame come anche allo schema di cui all'atto n. 408. Chiarisce che tale astensione rappresenta una apertura di credito nei confronti di un Governo che si è insediato da poco e che deve anche avere il tempo di realizzare il proprio programma.

Il ministro Mario CATANIA, nel ringraziare il deputato Volpi, dichiara che il

Governo considera urgente l'approvazione degli schemi di decreto di cui agli atti n. 407 e n. 408, che costituiscono del resto adempimento obblighi di legge, ma è d'altra parte disponibile ad affrontare in un secondo momento in Parlamento un confronto sull'organizzazione della pubblica amministrazione nel settore dell'agricoltura.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, conferma la propria proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 3*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si richiama alle considerazioni da lei svolte nel corso dell'esame dello schema di decreto di cui all'atto n. 407.

Il ministro Mario CATANIA si richiama agli interventi da lui svolti nel corso dell'esame dello schema di decreto di cui all'atto n. 407.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
C. 4829 Governo.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che si compone di 49 articoli, organizzati in 3 titoli. Il titolo I – Sviluppo ed equità (articoli da 1 a 6) reca disposizioni volte a rilanciare lo sviluppo economico del Paese. Tra l'altro si introduce un aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Si rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro.

Si introducono agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. Si porta a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia e si prorogano fino al 31 dicembre 2012 le detrazioni del 55 per cento per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Vengono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica). A tal fine viene rafforzata la rilevanza degli elementi collegati

alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale. Si prevede poi il riordino delle agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché delle provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non saranno più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia che sarà individuata con apposito decreto. Restano comunque salvi i requisiti reddituali previsti a normativa vigente.

Sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e con riferimento ai procedimenti in corso. Resta invece ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale (articoli da 7 a 9) contiene misure volte a favorire la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali e la stabilizzazione del sistema creditizio mediante la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si modifica inoltre la disciplina, applicabile al sistema bancario sulle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

Il titolo III – Consolidamento dei conti pubblici – è ripartito in otto capi recanti disposizioni in materia di entrate e riduzione delle spese, trattamenti previdenziali, riduzione del debito pubblico, concorso alla manovra degli enti territoriali, esigenze indifferibili.

Tra l'altro, sono previste misure per promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile. In particolare, sono riconosciuti benefici fiscali a lavoratori autonomi e imprese che aderiscano a una serie di iniziative di trasparenza. Viene modificata la disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti « congrui » agli studi di settore. Si

prevedono misure diverse volte, nel complesso, a favorire l'emersione di base imponibile. Viene ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Viene posticipato di 3 mesi (al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti. Si impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare i propri pagamenti mediante strumenti telematici.

Viene anticipata al 2012 l'imposta municipale propria (IMU), applicata sperimentalmente per il triennio 2012-2014. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. L'aliquota ordinaria è dello 0,76 per cento sulla rendita catastale rivalutata del 60 per cento; per l'abitazione principale si applica un'aliquota più bassa. I comuni possono modificare entro certi limiti al rialzo o al ribasso l'aliquota.

L'importo derivante dalla compartecipazione comunale al gettito IVA viene incluso nel Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sulla fiscalità municipale. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa viene incrementata di 10 milioni per il 2012 e il 2013.

È istituito dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Sono previste disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare viene incrementata la misura delle accise sui carburanti per il 2012 e il 2013. Sono previste forme di tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei. Si prevede che con la dichiarazione dei redditi le imprese e le società debbano indicare il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Si introduce un bollo sugli strumenti finanziari e un'imposta dell'1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o rego-

larizzazione a seguito dello scudo fiscale di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009.

Vengono soppressi INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) e le funzioni sono trasferite all'INPS.

È prevista la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). È istituito il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale sono riunificate le funzioni dei consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda. Sono soppresses l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale. Si disciplinano quindi gli adempimenti conseguenti.

Si prevede l'obbligo per enti e organismi pubblici percettori di apporti statali di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla delibera o approvazione dei medesimi.

Si prevede la riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi collegiali delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e organismi strumentali, da effettuare con regolamenti di delegificazione. Viene prevista la riduzione del numero dei componenti anche degli organi di amministrazione e di controllo delle agenzie e degli altri organismi sottoposti alla vigilanza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.

Si posticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione per il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In luogo del soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) si istituisce un nuovo organismo denominato ICE —

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Viene ridotto il numero dei componenti delle autorità amministrative indipendenti e viene esclusa la possibilità di conferma dei membri delle autorità alla cessazione del mandato.

Si prevede che, per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti debbano affidare obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Viene dettata una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che nel calcolo del trattamento economico del dipendente pubblico non parlamentare nominato ministro o sottosegretario devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabile della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all'indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta. La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di aspettativa deve farsi riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

È previsto che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (cioè il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provveda con apposito provvedimento d'urgenza.

Viene rivista l'organizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e viene ridotto il numero dei componenti.

Viene riordinato il sistema delle province, cui sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Viene ridotto il numero dei consiglieri provinciali, che sono eletti in secondo grado dai consigli comunali.

Rileva peraltro che gli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione sembrerebbero non consentire al legislatore ordinario di modificare la natura di uno degli enti costitutivi della Repubblica, quali enti del governo territoriale rappresentativi delle rispettive comunità e tra essi equiparati quanto a natura e struttura.

L'istituzione provinciale esce completamente trasformata e diventa un ente di secondo grado adibito a funzioni di coordinamento e di indirizzo politico delle attività proprie dei comuni. Non esercita più funzioni amministrative. La provincia non è più un ente rappresentativo della popolazione provinciale: sia il consiglio che il presidente sono emanazione degli organi elettivi dei Comuni.

Si prevede che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Sono previste numerose e sostanziali modifiche alla normativa previdenziale vigente, sul dettaglio delle quali non mi soffermo.

Viene destinata al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei proventi della vendita all'asta dei diritti di emissione di CO₂. Si prevede la prescrizione a favore dell'erario delle lire ancora in circolazione. Il relativo controvalore è assegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Si attribuisce all'Agenzia del demanio di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati.

Si disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territo-

riale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di enti territoriali o altri soggetti pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto federalismo demaniale).

Si sopprime il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato e si prevede che ad adempiere ai contratti di locazione siano le singole amministrazioni, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio.

Si posticipa al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato.

Si prevede il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione di alloggi costruiti a favore di chi occupava originariamente abitazioni malsane.

Si abrogano alcune disposizioni relative a Roma Capitale in quanto superate per effetto dell'entrata in vigore di leggi ordinarie di epoca successiva volte ad innovare la disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo di locazioni passive che di usi governativi.

Si prevede che il Ministero della giustizia possa individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Si dispone l'aumento dallo 0,9 allo 1,23 per cento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, per un importo corrispondente all'aumento, la riduzione per le regioni a statuto ordinario della compartecipazione all'IVA destinata al finanziamento della sanità. Per le regioni a statuto speciale – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione – è disposto l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai

tributi erariali ad esse spettanti per la spesa sanitaria. Disposizioni specifiche riguardano la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.

È prevista la riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2011 sul federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Per i comuni, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale; per le province, la riduzione è ripartita proporzionalmente.

È soppressa una disposizione del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di possibili effetti di gettito derivanti dalla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica. Si prevede la facoltà, per le amministrazioni pubbliche centrali e per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale di avvalersi di CONSIP per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.

Si abolisce il sistema di contributi all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 a partire dal 31 dicembre 2014 e con riferimento alla gestione 2013.

Vengono prorogati al 31 dicembre 2012 gli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa.

Si prevede che le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. possano essere utilizzate per il 2011 per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario.

Viene incrementato di 800 milioni di euro annui dal 2012 il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. A decorrere dal 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti.

È previsto un aumento delle risorse destinate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

È incrementata la dotazione 2012 del Fondo per la protezione civile. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, dal 2012, all'Accademia dei Lincei e all'Accademia della Crusca. Si conferma che al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni che vietano le assunzioni in assenza delle riduzioni organiche prescritte. Inoltre, si autorizza il medesimo Ministero all'assunzione di personale, anche dirigenziale, per il 2012 e 2013 mediante le graduatorie in corso di validità e comunque nei limiti delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente.

Si prevedono misure per la liberalizzazione delle attività commerciali. In particolare, si prevede la vendita dei farmaci con prescrizione medica obbligatoria e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale anche nelle parafarmacie e nelle reti della grande distribuzione organizzata. Si prevede l'applicazione della normativa in materia di pratica commerciale sleale nei confronti delle aziende farmaceutiche che dovessero discriminare tra farmacie e parafarmacie. Si prevede libertà di sconto su tutti i prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e nella rete della grande distribuzione.

È prevista l'abrogazione a far data dal 13 agosto 2012 di tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali, a prescindere dall'effettiva emanazione del previsto regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali. È previsto che con la riforma degli ordinamenti professionali si limiti a 18 mesi la durata massima del tirocinio.

Si introducono misure per una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale, escludendo alcune professioni e servizi specificati.

Si prevede l'introduzione di assensi, autorizzazioni e controlli preventivi solo per « esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario », nonché « nel rispetto del principio di pro-

porzionalità», e si stabilisce l'obbligo per le regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti dei regolamenti, atti generali e provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione.

È fatto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Si prevede che il Governo, mediante regolamenti di delegificazione, adotti misure per la completa liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo. Le funzioni di regolazione nei predetti settori dovranno essere attribuite a una delle Autorità indipendenti esistenti. Si individuano i compiti che l'Autorità indicata potrà esercitare nell'ambito delle proprie competenze. Restano ferme le altre competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche nei settori del trasporto. L'Autorità che sarà incaricata della nuova funzione dovrà rendere pubblici i provvedimenti e riferire ogni anno alle Camere sulla disciplina relativa al processo di liberalizzazione.

L'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca è esteso ai progetti di innovazione industriale.

Vengono introdotte misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla registrazione dei clienti nelle strutture ricettive da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. Si modifica il Codice della *privacy* escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Si interviene in materia di disciplina dell'immigrazione consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno.

Vengono modificati alcuni termini in materia di tenuta del libro unico del lavoro. Si prevedono misure per semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati. Si abroga il regolamento che obbliga le imprese di autoriparazione ad essere in possesso di determinate attrezzature e strumentazioni. Si modifica la definizione di «immissione sul mercato» di prodotti contenenti COV (Composti Organici Volatili), eliminando dalla stessa l'operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti.

Si semplificano le procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività quali quelle di estetista, acconciatore, pedicure ed altro.

Si dispone che la documentazione e le certificazioni attualmente richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Sono previste misure per accelerare la realizzazione delle opere strategiche.

Il Codice dei contratti pubblici è modificato per consentire un maggior ricorso alla cessione di immobili nelle concessioni, estendere la gestione a opere connesse all'oggetto della concessione e permettere la fissazione di un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro.

Al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, si introduce la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture.

Si estende al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali la normativa in materia di *project financing* prevista nella legge di stabilità 2012.

Si riassegnano allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali.

Si prevede la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Si dispone che i contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste dagli articoli 144 o 153 del Codice dei contratti pubblici. Si semplificano le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici autostradali.

Sono previste disposizioni finalizzate al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe attraverso l'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza o di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.

Viene prevista la revisione, da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, dei criteri per l'individuazione delle « fasi di allerta », nonché obblighi di monitoraggio in capo a concessionari e gestori e, infine, l'attribuzione al ministero di poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.

Si introducono norme relative al comparto edilizio, volte anch'esse a favorire gli investimenti privati e a snellire alcune procedure.

Si prevede, in presenza di precise condizioni, che le opere di urbanizzazione a scomputo siano a carico del permesso di costruire, escludendole dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici.

Si semplificano alcune procedure autorizzative relative a progetti realizzati con materiali innovativi.

Si semplifica la procedura relativa agli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cosiddetto Piano

casa) prevedendo che essi siano approvati con decreto ministeriale, anziché con DPCM.

Si prevede che le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. Si prevede che le risorse del Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie possano essere utilizzate anche per il finanziamento di opere di interesse strategico diverse dalle suddette infrastrutture. Si autorizza la corresponsione a Trenitalia SpA delle somme previste per il 2011 per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico.

Si riservano le maggiori entrate derivanti dal provvedimento all'Erario, per un periodo di cinque anni, destinandole alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Beatrice LORENZIN (PdL) sottolinea come la disciplina in materia di riordino delle province prevista dall'articolo 23, commi 14 e seguenti, del decreto in esame sia incostituzionale sotto più profili. In primo luogo, le disposizioni in questione sono in contrasto con i principi costituzionali che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali, segnatamente con gli articoli 5, 114, 117, secondo comma, lettera *p*), e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione e sono inoltre incongruenti con i principi generali della disciplina degli enti locali. Infatti il comma 14 dell'articolo 23 viola l'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) e l'articolo 118, secondo comma, della Costituzione in quanto esclude che le Province abbiano funzioni fondamentali e funzioni proprie; inoltre affida alle Province funzioni di indirizzo politico e di coordinamento che potrebbero essere giustificate solo da una sovra-ordinazione delle Province rispetto ai Comuni, che non è invece prevista dall'articolo 114 della Costituzione e, a maggiori ragione, non è ammissibile nel

caso in cui le Province siano trasformate in enti di secondo grado.

Il comma 15 è apparentemente legittimo, in quanto rientra nelle competenze del legislatore statale previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), ma di fatto menoma la capacità di azione delle Province ed è quindi incongruente con quanto previsto dal testo unico degli enti locali, che può essere derogato solo con espresse modifiche delle sue disposizioni, come stabilito dall'articolo 1, comma 4.

Il comma 16 viola l'articolo 5 e l'articolo 114 della Costituzione perché lede l'autonomia delle Province che il diritto costituzionale italiano qualifica come enti esponenziali di una comunità territoriale che si organizza democraticamente, con organi elettivi di diretta emanazione del corpo elettorale. In base al principio fondamentale dell'articolo 5 della Costituzione « la Repubblica, una e indivisibile » riconosce e promuove le autonomie locali: non può quindi abolirle, limitarle o diminuirne l'autonomia politica, che rappresenta uno dei requisiti essenziali dell'ordinamento democratico. Il comma quindi 17 viola lo stesso principio del punto precedente per illegittimità costituzionale derivata.

Il comma 18 viola l'articolo 118 della Costituzione in quanto esclude che i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione si possano riferire alle Province e prevede il passaggio di competenze alle Regioni. È inoltre in palese contrasto con l'articolo 120 della Costituzione poiché l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione non rientra nelle fattispecie ivi previste. Occorre considerare, infine, che questa disposizione determina non risparmi, ma aumenti della spesa pubblica, oltre a notevole confusione amministrativa ed istituzionale: infatti funzioni recentemente trasferite alle Province dallo Stato e dalle Regioni con il processo di decentramento amministrativo con sensibili riduzioni di costi e di personale ora dovrebbero essere ritrasferite a chi le ha decentrate.

Il comma 19 viola gli stessi articoli per illegittimità costituzionale derivata. Inoltre

viola sensibilmente l'autonomia organizzativa delle Province che, a norma dell'articolo 114, sono enti costitutivo della Repubblica con autonomia organizzativa e statutaria, dotati di potere regolamentare (in base all'articolo 117, comma 6) per organizzare lo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché l'autonomia finanziaria prevista dall'articolo 119 della Costituzione, che prevede il finanziamento di tutte le funzioni attribuite attraverso i meccanismi del federalismo fiscale, recentemente approvati anche dal legislatore ordinario.

Il comma 20 viola l'articolo 3 della Costituzione per eccesso di potere legislativo e violazione del principio di ragionevolezza, in quanto subordina il venir meno degli organi attuali ad una futura legge dello Stato di cui non vi è alcuna certezza.

Il comma 21, allo stesso modo, viola l'articolo della Costituzione per eccesso di potere legislativo e violazione del principio di ragionevolezza, poiché la norma è generica, non specifica alcuna modalità e si limita a statuire l'invarianza della spesa.

Infine, dalla relazione tecnica allegata al decreto, emerge chiaramente che queste disposizioni non portano alcun risparmio nel 2012, poiché rinviano a provvedimenti ulteriori. È evidente, pertanto, che non ci sono i presupposti di necessità e di urgenza per un intervento con decreto legge.

Per tutte queste ragioni si dovrebbe chiedere alle Commissioni di merito la soppressione dei commi da 14 a 21 dell'articolo 23 del provvedimento.

Oltre a questo, va detto che il Parlamento, in questa Commissione come anche nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha svolto in questa legislatura un lavoro approfondito in direzione di una riforma del sistema degli enti locali e delle province in particolare. Sarebbe quindi ragionevole che di questo lavoro si tenesse conto, anche per evitare di inviare al sistema delle autonomie indicazioni contraddittorie sull'orientamento del legislatore, che certamente non giovano al buon funzionamento delle istituzioni. Sarebbe più corretto, a suo avviso, che il Governo, anziché

intervenire con misure drastiche e del tutto slegate dal dibattito parlamentare, sollecitasse la ripresa di quest'ultimo in vista della rapida definizione di una riforma, anche costituzionale, in materia di province.

Con riferimento poi al comma 22 dell'articolo 23 del provvedimento in esame, che prevede la gratuità del mandato di consigliere municipale, circoscrizionale o di zona, sottolinea che le figure in questione sono già state oggetto, negli ultimi anni, di diversi provvedimenti, che ne hanno ridotto il numero e gli emolumenti e che hanno messo fine ai comportamenti scorretti di alcune « mele marce ». A suo parere, rendere addirittura gratuito questo mandato elettivo non solo non determina risparmi di spesa significativi, ma ostacola il buon funzionamento delle istituzioni, atteso che sarà difficile reperire persone disposte a candidarsi, laddove la figura del consigliere municipale, soprattutto nelle grandi città, ha la massima rilevanza. In definitiva, occorre distinguere tra i costi della politica come costi impropri e i costi della democrazia, che vanno sostenuti nell'interesse di tutti.

Maria Piera PASTORE (LNP) si sofferma su rilievi che attengono a varie disposizioni del provvedimento in esame, sottolineando come alcune siano realmente contraddittorie e di poco buon senso. Ad esempio, ai fini ISEE verrà considerata anche la ricchezza immobiliare senza tener conto che è stata ripristinata la nuova tassazione; essere proprietari di una casa non vuol dire essere ricchi.

In merito alle misure creditizie, ritiene inconcepibile che lo Stato garantisca le passività delle banche. Ritiene inoltre che la sanzione prevista sia minima e sembra quasi che, rispetto all'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica italiana non sia più fondata sul lavoro ma sulle banche.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ritiene opportuno che vengano abrogate le norme vigenti sui

tributi in materia di rifiuti, dovendosi altrimenti ritenere che siano entrambi a carico del cittadino.

Sottolinea inoltre come le norme in materia di IMU abbiano stravolto l'impianto del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale: tale imposta doveva sostituirne infatti altre mentre in questa sede si crea di fatto un nuovo intervento.

Rileva inoltre come il decreto – legge in esame non rechi il riferimento a tutte le disposizioni legislative che si intendono abrogate.

Concorda inoltre su quanto evidenziato dalla collega Lorenzin sulle disposizioni riguardanti le province. Aggiunge inoltre che le previsioni del comma 21 dell'articolo 23 andrebbero coordinate con la disciplina introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 in materia di obbligatorietà di unione di comuni.

Per quanto riguarda il comma 19 dell'articolo 23, non è chiarito a chi siano trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni delle province. Non si comprende in particolare su chi ricade l'onere del personale trasferito e comunque tale costo potrebbe almeno essere escluso dal patto di stabilità.

Con riferimento alle disposizioni sul bollo delle automobili di elevata cilindrata, fa presente come potrebbero configurarsi possibili violazioni nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, considerato che di fatto non risultano colpite solo automobili di case di produzione italiana.

Ritiene inoltre che il blocco dell'indicizzazione delle pensioni potrebbe essere contrario all'articolo 3 della Costituzione non essendo stato previsto in maniera uniforme.

Sottolinea pertanto come l'intero impianto del decreto-legge non sia fondato sull'equità, sullo sviluppo e sulla crescita e contrasti anche con i principi sanciti dall'articolo 53 della Costituzione. Le misure introdotte ed i conseguenti aumenti del costo della vita non colpiscono tutti in

funzione della capacità contributiva di ciascuno, contrariamente a quanto sancito dalla Carta Costituzionale.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva preliminarmente che il provvedimento è stato portato a conoscenza della Commissione in tempi non consoni ad un adeguato esame parlamentare e non ritiene, ora che il suo gruppo è passato all'opposizione, di doversi scusare per questa considerazione dopo aver ascoltato, quando era in maggioranza, le critiche dei colleghi dell'allora opposizione per i tempi ristretti d'esame dei provvedimenti del precedente Governo.

Inoltre, di fronte a chi rileva che alcune misure della manovra in esame le avrebbe potute prendere anche il precedente Governo, appoggiato dalla Lega Nord, risponde che se si trattava di provvedimenti che poteva prendere la politica, non c'era quindi la necessità di un governo di tecnici, dai quali ci si sarebbe dovuti aspettare un atteggiamento più vicino alle esigenze dei cittadini. Atteggiamento che invece non c'è nelle misure della manovra in esame.

Ad esempio l'aumento dell'IVA e delle accise sui carburanti è molto lontano dalla previsione del primo comma dell'articolo 31 della Costituzione in materia di agevolazione alle famiglie numerose. Il reinserimento della tassa sulla prima casa, le tasse sui fondi di investimento, le imposte di bollo sono disposizioni che non vanno nel senso della tutela del risparmio prevista dall'articolo 47 della Costituzione.

Rileva come l'impianto dell'intero decreto-legge sia di natura dirigista, come denota l'istituzione dell'Agenzia nazionale dei grandi laghi – che notoriamente sono tre e situati in regioni del Nord – con conseguente soppressione delle singole agenzie di regolazione. Esprime critiche sulla soppressione dell'Agenzia per il nucleare. Al proposito ricorda come in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, della quale fa parte, esponenti dei gruppi di opposizione al precedente Governo avevano rilevato la necessità del suo mantenimento, al fine del monitoraggio

dei siti e dell'individuazione delle situazioni di irregolarità e di pericolo. Esprime preoccupazione sugli enormi poteri che l'articolo 35 del decreto-legge assegna all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Trova risibile l'incompatibilità prevista dall'articolo 36 ai componenti di due sistemi bancari, quando gli esponenti di tale sistema sono al Governo.

Esprime perplessità riguardo alla norma che prevede che la partecipazione a organi elettivi non previsti dalla Costituzione sia a titolo onorario – norma sulla quale tanto insiste il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà – e non comprende perché non sia estesa ai componenti di quelle Autorità indipendenti per le quali è previsto un meccanismo di elezione. Si salvaguardano questi ultimi e non coloro che rendono un servizio ai cittadini che li hanno eletti.

In relazione alla norme del decreto-legge sulle province, osserva che chi ha scritto questa pessima disposizione non conosce le province e la differenza che esiste tra l'amministrare una provincia vasta e una provincia piccola. Fa l'esempio della provincia di Belluno, attualmente commissariata, per la quale il Commissario di Governo ha chiesto l'ausilio di tre sub-commissari, non riuscendo altrimenti ad amministrarla. Le norme in materia di elezione degli organi della Provincia e sulla decadenza degli attuali organi – norma che in una prima versione era indicata esplicitamente nel decreto-legge – costituiscono una sorta di impropria legge delega.

Infine evidenzia come non si possa chiamare equa una manovra che interviene sulle pensioni mentre dà soldi alle banche e aiuti di Stato nascosti. Questo Governo di « salvatori dell'Italia » è in realtà un Governo che prende in giro coloro che sono stati eletti dai cittadini. A nessun altro Governo, il Presidente della Repubblica avrebbe firmato un decreto-legge del genere di quello oggi all'esame della Commissione.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea che ci sono momenti nella storia di un

paese nei quali le tensioni economiche rischiano di provocare la disgregazione sociale e di innescare una crisi senza ritorno. In questi momenti è quanto mai necessario intervenire. Fin dove, però, è possibile intervenire senza ledere il patto sociale sul quale riposa la convivenza civile? Il confine è molto labile e c'è il rischio, quando si interviene in modo drastico, di violare anche diritti protetti e posizioni tutelate dalla Costituzione. I problemi economici del Paese devono essere affrontati, ma non possono a suo avviso essere risolti dando la colpa di tutto ai « costi della politica ». I costi non possono essere valutati senza il confronto con i benefici e resta da vedere se, in termini di rapporto tra costi e benefici, siano da preferirsi le province o le regioni. Il suo gruppo è — come noto — per la soppressione delle province e per il riordino del sistema delle autonomie territoriali, ma ritiene che riforme di questo tipo debbano essere ponderate e costruite all'interno di un disegno strategico complessivo.

Con riferimento poi ad aspetti particolari del provvedimento, si chiede quale politica nucleare il Governo intenda perseguire nel momento in cui sopprime l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare. Analogamente si chiede se i ridimensionamenti del CNEL siano frutto di un disegno o rispondano solo all'esigenza di fare cassa.

In conclusione, annuncia che il suo gruppo sosterrà la manovra in considerazione dell'interesse generale del paese in questo momento, ma ritiene indispensabile che ogni intervento di questo genere avvenga nell'ambito di un disegno di più ampio respiro.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) svolge alcune considerazioni in merito ad alcuni punti che a suo avviso presentano elementi di incostituzionalità e di irragionevolezza; la stessa relatrice ha evidenziato tale aspetto in riferimento ad alcuni di questi. Prima di tutto, le norme che intervengono profondamente sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organo ausiliario previsto dalla Costituzione. Non si può

poi, come disposto dall'articolo 33 del decreto-legge, collegare l'abrogazione di ordini professionali al mancato esercizio da parte del Governo dell'emanazione dei previsti regolamenti.

In relazione alla questione delle province, ricorda che il gruppo dell'UdC è per il loro superamento in un progetto complessivo di riordino degli enti territoriali e ha presentato due proposte di legge costituzionale. Ma è una manovra che va fatta con legge costituzionale, come si sta discutendo in Commissione, dove ad esempio si era trovata una convergenza, anche da parte del gruppo della Lega Nord, sulla soppressione della province con meno di cinquecentomila abitanti. Il superamento delle province deve avvenire nell'ambito di un assetto di Governo che unisca efficienza e riduzione dei costi a un disegno dinamico di sussidiarietà verticale.

Le funzioni di area vasta sono necessarie e vanno affidate a un ente intermedio che costituisca l'alternativa all'ente provincia, individuando una sede stabile, sulla base volontaria di accordi.

Nel prendere in esame le singole disposizioni dell'articolo 23 del decreto — legge, rileva come il comma 19 non indichi una progressiva riduzione dei costi. L'impianto complessivo è poi a geometria variabile, differenziandosi regione per regione, ma mantenendo un'impronta centralistica.

In conclusione condivide lo spirito delle disposizioni in materia di province, ma nutre perplessità sul testo. La strada maestra rimane quella della riforma costituzionale, nello stesso spirito e condivisione dell'introduzione del vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione. Si augura che il parere della Commissione possa contribuire a una riscrittura del testo da cui emerga un modello diverso di provincia da quello allo stato disegnato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda la grave drammaticità della attuale situazione economica del paese, che ha portato alla nascita di un Governo tecnico con il compito dichiarato di adottare incisive riforme economiche e istituzionali:

riforme delle quali la politica discute da quindici anni, ma che non sono mai state fatte perché la politica è vincolata dall'esigenza di mantenere le proprie posizioni di rendita e di interesse, anche sul territorio. A suo avviso, è essenziale che la politica recuperi la capacità di fare riforme e di prendere decisioni che vadano nel senso indicato dal corpo elettorale. L'opinione pubblica è largamente favorevole alla soppressione delle province e tenere conto di questo orientamento è stata una scelta probabilmente obbligata per un Governo che doveva adottare misure durissime sul piano sociale per contenere i rischi del default, che peraltro non sono ancora scongiurati. Non avere capito tutto ciò aggrava la già grave crisi di delegittimazione della politica di fronte all'opinione pubblica, che sempre più a fatica sopporta il dilagare della politica in ogni ambito della vita economica e sociale del paese. Il sistema di governo prevede oggi ben dieci livelli elettivi o associativi: non era certamente questo il disegno del costituente.

Quanto ai consiglieri circoscrizionali, ricorda che a Roma il loro numero è piuttosto elevato e che a ciascuno di essi è corrisposta una indennità che per molti cittadini è pari a un vero stipendio e questo per una funzione che di fatto è meramente consultiva: di fatto si tratta di posizioni che servono ai partiti per sistemare il proprio personale.

Quanto alle province, certamente la norma potrebbe essere scritta meglio. Del resto lo stesso presidente del Consiglio ha detto che una legge costituzionale in materia di riordino delle province sarebbe preferibile, ma non è in potere del Governo adottarla. Il Parlamento ne ha discusso senza arrivare a niente. Parimenti, del codice delle autonomie si discute da anni, senza che si sia arrivati a nulla. Le province, per svolgere un ruolo significativo, dovrebbero avere una dimensione territoriale di area vasta, e dovrebbero quindi essere la metà di quelle che sono ora, ed avere competenze sui materie, come i servizi a rete, che i comuni non hanno nessuna intenzione di cedere.

A suo avviso, è importante che il parlamento appoggi questo provvedimento. L'espressione di un parere contrario o comunque critico segnerebbe in questo momento un ulteriore passo in direzione della marginalizzazione della politica, del suo scollamento dall'opinione pubblica. In un secondo momento sarà possibile modificare questo intervento, correggerlo o migliorarlo, ma ora è importante che il parlamento mostri di essere in sintonia con il corpo elettorale.

Per quanto riguarda poi l'articolo 33, ritiene che il termine a partire dal quale viene meno la disciplina delle professioni potrebbe essere legato alla eventuale mancata presentazione, ad una certa data, da parte degli ordini, della proposta di regolamentazione prevista dalla legge. Occorre però lasciare il Governo libero di decidere se adottare o meno la proposta, che potrebbe essere non condivisibile o contraria alla legge.

Quanto all'articolo 35, che conferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di ricorrere in giudizio contro regolamenti e atti della pubblica amministrazione lesivi della normativa in materia di concorrenza, si chiede se non sia preferibile prevedere che l'Autorità possa stare in giudizio autonomamente, anziché attraverso l'Avvocatura generale dello Stato, che già rappresenta le pubbliche amministrazioni e si troverebbe quindi in conflitto di interessi.

Quanto all'età per il pensionamento delle donne, premesso che a suo avviso la differenziazione di età tra uomini e donne è una misura solo apparentemente di favore, in quanto determina per le donne pensioni più basse, minori prospettive di carriera e le esclude prima del tempo dal mercato dal lavoro costringendole alle attività domestiche, ritiene che la riforma dovrebbe essere completata introducendo, come parametro, anche il numero dei figli della lavoratrice.

Infine, all'articolo 23 ritiene si dovrebbe precisare che tutti i dipendenti pubblici che rivestano cariche nelle auto-

rità amministrative indipendenti abbiano comunque diritto a una sola retribuzione a carico del bilancio pubblico.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come l'intervento riguardante il sistema delle province sia sicuramente importante sotto il profilo demagogico ma nella sua formulazione appare conflittuale al suo interno. Ritiene che non sia causale se l'iter parlamentare relativo ai disegni di legge sulle Carte delle autonomie sia così lungo e travagliato: si tratta infatti di definire competenze dei singoli enti mediante ragionamenti seri ed approfonditi.

Ricorda come le cosiddette riforme Bassanini abbiano distinto la politica dall'amministrazione: soprattutto a livello locale tuttavia è molto difficile che non vi sia una commistione tra i due ruoli. Ora si interviene per ridurre la composizione di quelle autorità e organismi che sono stati istituiti proprio per distinguere la politica dall'amministrazione.

Ricorda poi come i cittadini italiani abbiano recentemente respinto la proposta costituzionale di *devolution* probabilmente perché non vogliono essere amministrati secondo tali principi ed in maniera più semplice.

Evidenzia quindi che la nuova imposta sulle case non viene più chiamata ICI unicamente perché con la denominazione di IMU si cerca di attribuire tutte le responsabilità al Governo precedente che l'aveva prevista nel quadro del federalismo fiscale.

Richiama quindi quanto evidenziato dai colleghi Volpi e Pastore sulle disposizioni riguardanti le province sottolineando come oltretutto non sia quantificato l'effettivo risparmio.

Richiama quindi il comma 11 dell'articolo 13 nella parte in cui prevede che le detrazioni stabilite da tale articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Si sofferma sull'articolo 14, comma 9 dove sembra che l'esborso per i cittadini relativamente alla tassa sui rifiuti sia orientativamente il medesimo. Tuttavia l'attuale previsione renderà il riferimento di calcolo non più quello delle superfici calpestabili ma il lordo, dando luogo in tale modo ad un aumento di almeno il 15 per cento della superficie come base di calcolo per la nuova imposta.

Per quanto riguarda l'articolo 16, richiama il comma 3 che stabilisce che la tassa sia ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia. In proposito sarebbe il caso di richiamare il comune di Monte Isola, comune lacustre.

Si sofferma sull'articolo 23, evidenziando come probabilmente l'intento delle disposizioni relative alle gare fosse quello di ridurre i costi. Tuttavia, se chi è al Governo avesse svolto prima la funzione di amministratore locale saprebbe che è ben difficile risparmiare applicando una norma che affida obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche alla luce della normativa recente che andava invece nella direzione di una maggiore semplificazione.

Evidenzia come, con riguardo all'articolo 26 che reca la prescrizione anticipata delle lire in circolazione, già ci fosse un termine dopo il quale non erano più utilizzabili.

Si sofferma sulle previsioni dell'articolo 30 ricordando, con riguardo alle disposizioni che attengono al ministero per i beni e le attività culturali, come sarebbe stato possibile utilizzare il personale in eccedenza nella Pubblica amministrazione anziché intervenire in tale norma.

Rileva inoltre come, dal Titolo IV, emerge di fatto come tutte le attività economiche possano essere svolte in modo libero ad eccezione dell'apertura delle banche.

Ricorda inoltre come gli ultimi governi abbiano tenuta ferma la riapertura dei flussi di entrata per gli extra-comunitari, alla luce della situazione economica del Paese. Con il provvedimento in esame tuttavia si interviene in modo anche peggiorativo dando la possibilità a chi perde il lavoro di restare in Italia anche se in base alla legislazione vigente non avrebbe più titolo.

David FAVIA (IdV) evidenzia come ad avviso del suo gruppo nella manovra in esame siano rinvenibili luci ed ombre. Le luci sono a suo avviso alquanto timide, come l'imposta dell'1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni riguardanti il cosiddetto scudo fiscale. A suo avviso, sul punto si poteva fare di più così come sulla imposta patrimoniale e sull'incremento dell'aliquota IRPEF con riguardo all'ultimo scaglione di reddito.

Rileva come in tal modo il decreto-legge faccia pressione sui ceti deboli: ritiene un errore, in particolare, essere intervenuti sul requisito dei 40 anni di contributi per il pensionamento sebbene siano importanti altre parti in materia di previdenza.

Ritiene positive le disposizioni che riguardano la tutela del debito bancario ma, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno coprire i relativi oneri intervenendo sui redditi più alti.

Rileva tuttavia come il decreto-legge in esame abbia consentito di diminuire lo spread con i titoli di Stato tedeschi, di migliorare l'andamento delle borse e di avere un avallo dall'Europa con una maggiore legittimazione internazionale dell'Italia. Se si intervenisse con alcune modifiche sostanziali potrebbe essere un testo ancora migliore. Richiama il condivisibile accordo raggiunto nella giornata odierna presso la Commissione bilancio per innalzare a 1.400 euro il tetto delle pensioni esentate dal blocco della rivalutazione, coprendo i maggiori oneri con un aumento del contributo di solidarietà.

Peraltro, oggi stesso rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo presentato dal

suo gruppo, con riferimento ai paradisi fiscali il Governo ha dichiarato di non essere intenzionato ad avviare la trattativa con la Svizzera, analogamente a quanto hanno fatto Germania e Francia, nonostante da questo potrebbero derivare possibili entrate pari a 20-30 miliardi di euro.

Sottolinea quindi come si tratti di una manovra drastica che tuttavia dovrebbe, a suo avviso, spostare l'asse in favore dei ceti meno abbienti, cosa che ci si sarebbe aspettati da un Governo tecnico.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, anche con l'auspicio che vi saranno miglioramenti come quelli finora decisi presso la Commissione bilancio.

Si sofferma quindi sulla questione delle province ricordando come il suo gruppo abbia presentato da tempo un disegno di legge costituzionale per la loro soppressione, che è stato poi respinto dalla Camera. Ora la Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame di proposte di legge costituzionale sulla materia, cui è abbinata una proposta di iniziativa popolare: di queste ha sollecitato un rapido iter parlamentare. Ritiene infatti che le disposizioni sulla materia del decreto-legge in esame presentino, a costituzione vigente, alcuni profili di incostituzionalità connessi in particolare alla prevista cessazione tout court di consigli provinciali eletti dal popolo.

Sarebbe dunque più opportuno che la Camera approvasse quanto prima le proposte di legge di soppressione delle province in modo che nel tempo occorrente per l'ulteriore iter costituzionale del Senato e della Camera sia possibile elaborare un testo che disciplini le funzioni degli enti di secondo livello con l'abolizione degli ATO e di tutto ciò che vi è attorno al concetto di area vasta.

Si tratterebbe di una risposta importante per i cittadini a cui vengono chiesti forti sacrifici, unitamente all'implementazione delle unioni tra comuni nella gestione dei servizi.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene evidente l'assoluto rilievo della discussione

odierna: il senso della manovra appare chiaro a tutti così come la sua necessità e le sue implicazioni istituzionali. Ricorda tuttavia come la Costituzione abbia la funzione di limite al potere della politica, di garanzia.

Ritiene dunque come anche di fronte alla necessità di assumere decisioni drastiche non si possa smarrire il riferimento alla Costituzione.

Ricorda come sulle province vi sia una scelta politica netta da parte del Governo: bisogna tuttavia ora chiedersi come venga realizzata. Sottolinea inoltre come dovrebbe essere interesse di tutti i gruppi fare in modo che sia messo quanto prima all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame delle proposte di legge che dispongono la soppressione delle province.

Ricorda quindi che la legge n. 400 del 1988 prevede espressamente, all'articolo 15, comma 2, come con decreto-legge non si possa intervenire sulle materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione tra cui sono incluse le riforme costituzionali e la materia elettorale.

Rileva inoltre come nella relazione tecnica si precisa come il risparmio di spesa associabile al complesso normativo recato dai commi da 14 a 20 dell'articolo 23, pari a 65 milioni di euro lordi, sia destinato a prodursi dal 2013 e peraltro, in via prudenziale, non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo. Non vede quindi in cosa si configurino i presupposti della necessità e urgenza, propri del decreto-legge, visto che non vi sono effetti sui saldi. Ritiene invece preoccupanti i possibili costi aggiuntivi connessi all'attuale formulazione di tali previsioni con particolare riguardo a quelle recate dal comma 18 dell'articolo 23. In proposito, è immaginabile che parte del personale verrà trasferito alle Regioni ma va considerato che il contratto dei dipendenti delle regioni è più oneroso del 14 per cento di quello del personale degli enti locali. Né consegue un aggravio di spesa di circa 500 milioni di euro dal 1° maggio prossimo: si tratta di un aumento dei costi certo rispetto al risparmio di natura incerta. Non

è infatti possibile sottoporre a un trattamento economico differente dipendenti che svolgono le medesime mansioni.

Evidenzia come la I Commissione abbia dimostrato di voler intervenire sul sistema della province ma il problema è come lo si fa. Il testo del decreto-legge ha numerosi profili di incertezza normativa che vanno, a suo avviso, evidenziati nel parere.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla manovra in esame ma ciò non esime dalla necessità di evidenziare alcuni profili fortemente problematici.

In particolare, la previsione del comma 14 dell'articolo 23 non ha senso comune: non è infatti immaginabile attribuire funzioni di indirizzo politico delle attività dei comuni ad enti di secondo livello.

Ritiene altresì difficilmente immaginabile che con un decreto-legge si possano sciogliere organismi regolarmente eletti, ovviamente esclusi i casi di infiltrazione di tipo mafioso. Ritiene che sia in discussione lo stesso articolo 1 della Costituzione ed auspica l'inserimento della clausola di chiusura che garantisca la legittimità degli organismi eletti dal popolo.

Ricorda inoltre come, in aderenza alla legge n. 400 del 1988, l'intera materia elettorale relativa alle province vada rinviata alla legge statale.

Non si tratta quindi di discutere nel merito la scelta adottata ma occorre farlo nel rispetto delle fonti normative e della Costituzione.

Richiama altresì la necessità di tenere conto delle province autonome di Trento e di Bolzano che sarebbero travolte da tali disposizioni e di considerare che nel 2012 dovrebbero essere svolte elezioni per il rinnovo degli organi provinciali in alcuni territori.

Ritiene infine grave la previsione del comma 7 dell'articolo 23, di cui chiede la soppressione non per il contenuto ma per la necessità di rispettare le previsioni costituzionali. Non è infatti ammissibile che una legge indichi sin d'ora una valutazione preventiva dei requisiti di necessità e di urgenza di un decreto-legge da adottare in futuro.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva che quello in esame è un decreto emanato da un Governo che ha un compito straordinario, quello di adottare alcune misure che sono discusse dal Parlamento da anni, ma, spesso colpevolmente, non sono mai state prese. Per quanto riguarda le province, ricorda che la sua posizione personale, espressa in parte in dissenso dal suo gruppo, è affine a quella che ha ispirato il Governo nell'articolo 23, in cui si prevede la trasformazione delle province in enti di secondo grado. È quindi favorevole a questa misura, purché presa nell'ambito di un disegno complessivo. Occorre inoltre essere consapevoli che una riforma di questo tipo ha rilevanza costituzionale e quindi farla a Costituzione invariata ha indubbiamente delle implicazioni.

Sarebbe quindi utile, a suo parere, che alcuni punti della disciplina proposta dal Governo fossero modificati in modo da rendere il testo meno esposto di quello attuale a critiche di costituzionalità. In particolare, all'articolo 23, comma 14, ritiene che tra le funzioni delle province, nel momento in cui sono enti eletti dai comuni, non possa esservi la funzione di indirizzo « politico » dei comuni, che sono enti eletti direttamente dai cittadini. Sarebbe meglio fare riferimento agli articoli 114 e 118.

All'articolo 23, commi 15 e 16, va precisato che le modalità di elezione del consiglio e del presidente sono entrambe rimesse alla legge ordinaria.

All'articolo 23, comma 19, la formulazione della norma ingenera il dubbio che si possa imporre alle regioni di riprendersi competenze proprie autonomamente trasferite alle province: non è la legge dello Stato che possa prevedere questo.

All'articolo 23, comma 20, si dica esplicitamente che la costituzione dei nuovi consigli, di secondo grado, avviene al rinnovo degli organi esistenti e comunque si specifichi un termine ultimo per la trasformazione di tutte le province in enti di secondo grado.

All'articolo 23, comma 22, si preveda che la gratuità della carica non vale per il presidente circoscrizionale e per gli inca-

ricchi esecutivi in generale: il presidente circoscrizionale è infatti una figura essenziale nella vita dei comuni e che assume un impegno a tempo pieno.

Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea il carattere impegnativo e proficuo del dibattito odierno. Riconosce all'intervento del collega Volpi sincerità e partecipazione; non ritiene però che ci troviamo in un momento di sospensione della democrazia, ma in una situazione di emergenza in cui la politica non rinuncia alle proprie responsabilità, ma al contrario ne assume di maggiori. Concorda con l'onorevole Bressa che la bussola sono le riforme costituzionali, e tutte le forze politiche sono chiamate a una coesione che rappresenta il rispetto minimo della situazione attuale.

Riguardo alla proposta avanzata dall'onorevole Lanzillotta di favorire, nell'attuazione della riforma pensionistica, le donne con un maggior numero di figli, ritiene che per ottenere una reale pari opportunità si debba partire da una situazione di equità e eguaglianza che arrivi ad identiche condizioni ed opportunità di lavoro per tutte le donne e di maternità per chi la desidera. Le donne, infatti, hanno sinora pagato un prezzo elevato per l'inadempimento delle istituzioni.

Concorda con quanto affermato dall'onorevole Bressa. È favorevole all'abolizione delle province, ma non in una chiave populista. Le misure prese in tal senso devono essere utili all'efficienza, al buon governo e ai bisogni dei cittadini. Comprende lo spirito dell'iniziativa del Governo, ma la finalità del buon governo deve essere inserite in un disegno complessivo sostenuto da tutte le forze politiche che tenga conto dei governi di area vasta e delle aree metropolitane. Il testo del Governo appare incongruo rispetto alla Costituzione e anche alle finalità che si propone. La politica deve essere autonoma e non agire sulla spinta del populismo. È necessaria una ristrutturazione complessiva degli enti territoriali.

Condivide la posizione dell'onorevole Lorenzin e dell'onorevole Vassallo ri-

guardo alla soppressione dell'onorario per i componenti delle circoscrizioni. Si tratta di una sorta di taglio lineare su cui non si dichiara d'accordo. Le circoscrizioni sono organi di rilievo che in città come Milano sono composti da oltre centomila abitanti e che svolgono un importante ruolo di filtro tra i cittadini e il comune: sono luoghi di incontro e di partecipazione dei cittadini, di dibattito e di selezione delle tematiche da sottoporre al Comune. Inoltre va tenuto conto che in alcuni comuni, come Milano, le circoscrizioni sono state dimezzate e vanno ascoltate le voci di quei sindaci che hanno ampliato la capacità di partecipazione dei cittadini.

Gaetano PECORELLA (PdL) sottolinea come l'articolo 33 preveda che ad agosto del 2012 tutta la normativa sulle professioni venga meno a prescindere dalla effettiva emanazione del previsto regolamento di delegificazione. Si tratta di una norma per la quale non sussiste alcuna ragione di urgenza e che non si vede pertanto perché debba essere introdotta in un decreto-legge, atteso che il Governo non può sapere oggi se ad agosto, in caso di mancata adozione del regolamento, che peraltro è competenza del Governo adottare, sussisteranno ragioni di urgenza per far venire meno le discipline delle professioni. In sostanza, si è dato al Governo il potere di decidere se riformare le professioni con regolamento o se lasciarle senza disciplina, il che però creerebbe, come è facile intuire, enormi problemi al mondo delle professioni, molte delle quali hanno un rilievo pubblicistico. A suo avviso, si tratta di una norma talmente irragionevole che non può pensarsi di correggerla, occorre sopprimerla dal testo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che la Commissione non è chiamata a valutare i profili di merito generali del provvedimento, ma certamente quelli di costituzionalità e quelli rientranti nella sua competenza materiale. Se il testo presenta profili di incostituzionalità, essi devono necessariamente essere rilevati dalla Commissione nel parere, fermo restando

che è giusto avviare una riflessione, come caldeggiato dalla deputata Lanzillotta. Auspica che il Governo recepisca tutte le proposte di modifica che la Commissione proporrà e che tendono a riportare il discorso sul piano del merito e della ragionevolezza, evitando ogni deriva demagogica. In materia di province, in particolare, occorre spiegare agli italiani che dalla loro soppressione non derivano grandi risparmi, ma potrebbero addirittura venire dei costi aggiuntivi, giusto il ragionamento del deputato Bressa. Il Governo, a suo avviso, deve inoltre farsi carico di premere per la calendarizzazione in Aula dei progetti di legge costituzionali in materia di province che sono già all'esame della I Commissione, la quale deve impegnarsi a definirli nel più breve tempo possibile. Occorre infine far capire ai cittadini, senza populismo, dove si annidano davvero i costi della politica, che stanno, a suo parere, soprattutto nella troppo grande parte dell'economia che è intermedia dalla mano pubblica.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, premesso di nutrire anche lui perplessità su alcuni punti del decreto in esame, ricorda che lo stesso è stato nondimeno adottato dal Governo in un momento del tutto particolare. Certamente in tempi normali si sarebbe potuto definire una manovra diversa e un testo più accurato, ma appunto non sono questi tempi normali, e del resto nei tempi normali molte misure che erano necessarie non sono state adottate. Il ricorso a un decreto-legge da parte di un Governo tecnico è dovuto anche alla scollatura crescente tra istituzioni e paese: è inutile nasconderselo.

In ogni caso, assicura che il Governo è aperto a qualunque contributo migliorativo del testo, fermo restando l'equilibrio complessivo del provvedimento, del quale il Governo si assume la responsabilità davanti al paese. Assicura quindi che il Governo valuterà con attenzione il parere che la Commissione si accinge ad esprimere e si riserva di rappresentare personalmente al Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla posizione della Commissione sulle province.

Donato BRUNO, presidente, sospende la seduta per dar modo alla relatrice di definire la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 17.55.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 4*).

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice. Invita tuttavia ad inserire una condizione relativa alla necessità di far decorrere le previsioni riguardanti le province dopo la scadenza ordinaria degli organi provinciali non potendo una legge ordinaria prevedere lo scioglimento di un organismo regolarmente eletto.

Salvatore VASSALLO (PD), con riferimento alla questione della cessazione degli organi provinciali attuali, sottolinea che non si può pensare di prevedere la decadenza dei consigli e dei presidenti eletti direttamente dal corpo elettorale, salvo quelli che dovessero essere eletti dopo l'entrata in vigore di questa riforma, atteso che per questi organi i cittadini elettori saprebbero fin dall'inizio che si tratta di organi destinati a venire meno anzitempo per effetto dell'entrata in vigore a regime della riforma stessa.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che si potrebbe fare rinvio alla legge statale anche per le modalità di elezione. Sarà quindi la legge a regolare con giudizio la fase transitoria, anche con riguardo agli aspetti che non possono essere disciplinati in un decreto-legge.

David FAVIA (IdV) ritiene che si dovrebbe precisare che la disciplina di cui all'articolo 23 in materia di province si applica nelle more della approvazione di una legge costituzionale sulla materia.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la discussione parlamentare in materia di province non si è ancora conclusa e non può quindi dirsi quale ne sarà l'esito.

Marco MINNITI (PD) ritiene che, in un parere importante come quello che la Commissione si accinge a deliberare, altro sia cercare di apportare correzioni per raccordare il testo del Governo con la Costituzione, altro proporre modifiche che rendono del tutto inefficace la riforma. Se è questo che si vuole, lo si dica apertamente.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ritiene che stabilire che le previsioni riguardanti le province si applichino dopo la scadenza ordinaria degli organi provinciali rischierebbe di svuotarne il contenuto. Ricorda altresì che nella premessa della proposta di parere si evidenzia come l'articolo 23, comma 20, rinvia alla legge statale, senza riferimenti temporali, la determinazione del termine decorso il quale gli organi in carica delle province decadono. Si evidenzia inoltre che, per le elezioni previste per il 2012 per il rinnovo di alcuni organi provinciali (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia), qualora la legge statale non intervenga prima della scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si procederebbe a un rinnovo del tutto temporaneo.

Richiama altresì le condizioni contenute nella sua proposta di parere sulla materia delle province.

Luciano DUSSIN (LNP) pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolineando come il decreto in esame preveda soltanto nuove tasse e nessuna vera misura di rilancio dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 17.55.

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum (C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini).

TESTO BASE ADOTTATO

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25

maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

ART. 2.

(Modifiche alle norme in materia di presentazione delle liste di candidati e delle candidature e di termine per la raccolta delle firme).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 comma terzo, le parole: « non oltre il 45° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 50° giorno »;

b) all'articolo 15, comma primo, le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono

sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del 49° e non oltre le ore 16 del 47° giorno »;

c) all'articolo 20, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico dalle ore 8 del 41° giorno alle ore 20 del 40° giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per i periodi suddetti, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione »;

d) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma: ».

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: « non oltre il quarantacinquesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il cinquantesimo giorno »;

b) all'articolo 9 il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le liste dei candidati sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del quarantunesimo giorno alle ore 20 del quarantesimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 2 deve essere presentata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione ».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale. Le sottoscrizioni di cui al quarto comma sono presentate entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. L'Ufficio elettorale centrale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali ».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, primo comma, le parole: « da pubblicarsi quarantacinque giorni prima » sono sostituite dalle seguenti: « da pubblicarsi cinquanta giorni prima »;

b) all'articolo 28, il decimo comma è sostituito dal seguente: « La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla vo-

tazione. Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione »;

c) all'articolo 30, primo comma, l'alinèa è sostituito dal seguente: « La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni »;

d) all'articolo 32, il decimo comma è sostituito dal seguente: « La presentazione delle candidature deve essere fatta alla

segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla votazione. Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione »;

e) all'articolo 33, primo comma, l'alinèa è sostituito dal seguente: « La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 407).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 407);

visto il parere del Consiglio di Stato;

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

visti i rilievi espressi dalla XIII Commissione (Agricoltura);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 408).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione

della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 408);

visto il parere del Consiglio di Stato;

visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) e dalla XIII Commissione (Agricoltura);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4829 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

tenuto conto che le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili in via prevalente alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » che, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

evidenziato come occorra altresì considerare le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *o*) della Costituzione, nonché ulteriori disposizioni che investono ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato,

rilevato che il comma 1 dell'articolo 7 autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*) della legge n. 400 del 1988 che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge « di au-

torizzazione a ratificare trattati internazionali », che devono essere approvati attraverso il normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria,

richiamato altresì, al riguardo, il parere approvato dal Comitato per la legislazione l'8 giugno 2010, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010,

rilevata l'opportunità di specificare – come appare presumibile – che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'articolo 14 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è sostitutiva dei tributi vigenti che riguardano i rifiuti,

rilevato che il comma 7 dell'articolo 23 prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (ossia entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza;

ricordato che, con riferimento al rinvio al provvedimento d'urgenza, qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge, i presupposti per la sua

emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità,

rilevato che all'articolo 23, comma 8, nel modificare la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si stabilisce che sia i rappresentanti delle categorie produttive sia i rappresentanti delle associazioni nominino uno o più vicepresidenti del Consiglio stesso, mentre questo non è previsto per gli esperti,

rilevato che nel quadro delle modifiche strutturali apportate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal citato articolo 23, commi da 8 a 13, non si prevede la modifica anche dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 936 del 1986 concernente la composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo, nel senso di prevedere che ne faccia parte, qualora designato, il presidente della Commissione speciale dell'informazione di cui all'articolo 16 della legge n. 936 del 1986 e la partecipazione alle riunioni del Segretario generale; inoltre, nel quadro di riduzione delle spese, non è espressamente disposto che la nomina di vicepresidente non dà diritto alla percezione di alcun ulteriore emolumento e non è previsto il divieto di istituire ulteriori organi collegiali, comunque denominati, oltre quelli espressamente e tassativamente previsti dalla citata legge n. 936 del 1986 e dal decreto-legge n. 138 del 2011,

rilevato che, al fine di adeguare la struttura amministrativa del CNEL alle regole vigenti per tutte le amministrazioni pubbliche, andrebbe previsto che l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale del CNEL, ivi inclusa la gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali siano disciplinate con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL, nel rispetto dei principi di cui

al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni,

rilevato che l'articolo 23, commi da 14 a 20, interviene sul sistema delle province, prevedendo che alle stesse siano affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento e disponendo la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali,

segnalata, al riguardo, l'esigenza di valutare le predette norme alla luce delle disposizioni costituzionali relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non è prevista alcuna clausola di salvaguardia nel testo del decreto-legge, nonché dell'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale, nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali,

evidenziato, al contempo, come i commi 15, 16 e 17 del predetto articolo 23 ridisegnano gli organi della provincia senza tuttavia delineare la forma di governo dell'ente, e le relative modalità di elezione, riducendone il numero al consiglio provinciale e al presidente della provincia, con eliminazione delle giunte,

rilevato che, all'articolo 23, comma 14, appare incongruo il riferimento alle funzioni di indirizzo politico delle province, considerato che ciò comporterebbe l'attribuzione di funzioni di indirizzo politico da parte di un ente di secondo livello rispetto ad un ente eletto dai cittadini,

considerato, quindi che, essendo la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale deve esteso anche alle modalità di elezione del presidente della provincia,

evidenziato che l'articolo 23, comma 20, rinvia alla legge statale, senza riferimenti temporali, la determinazione del termine decorso il quale gli organi in

carica delle province decadono e che, per le elezioni previste per il 2012 per il rinnovo di alcuni organi provinciali (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia), qualora la legge statale non intervenga prima della scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si procederebbe a un rinnovo del tutto temporaneo;

rilevato che il comma 21 dell'articolo 23 stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa, senza tuttavia prevedere norme di coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni e relativi organi di raccordo dettata dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che, tra l'altro, ha stabilito l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti di esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi del citato articolo 32),

segnalata l'esigenza di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;

rilevato che l'articolo 33 interviene sulla prevista delegificazione degli ordinamenti professionali per stabilire che – a prescindere dall'effettiva emanazione del regolamento di delegificazione – alla data del 13 agosto 2012 saranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali,

considerato che la disposizione in esame prevede l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012 in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, appare necessario prevedere una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno anche in diversi casi un rilievo pubblicistico,

preso atto che l'articolo 40, comma 3, interviene in materia di disciplina dell'immigrazione, consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno,

segnalata, con riferimento alle diverse disposizioni del provvedimento, l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia rivista la previsione dell'articolo 7, comma 1, che autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali »;

2) all'articolo 23, comma 7, riguardante l'attività della Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, risulta incongruo il rinvio al provvedimento d'urgenza, qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge, tenendo conto che i presupposti per la sua emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità;

3) con riguardo alle misure relative al sistema delle province, di cui all'articolo 23, commi da 14 a 20, sia prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce delle

disposizioni costituzionali in materia e dell'autonomia statutaria propria delle regioni a statuto speciale nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali;

4) sulla medesima materia, all'articolo 23, comma 14, è necessario fare riferimento a funzioni di « coordinamento e indirizzo » anziché « coordinamento e indirizzo politico » e, ai commi da 15 a 18, si estenda il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale anche alle modalità di elezione del presidente della provincia, considerato che la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;

5) sempre con riguardo alle province, all'articolo 23, comma 20, è necessario introdurre una norma transitoria per tenere conto degli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) o per altre cause;

6) si preveda che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;

7) all'articolo 33, in cui si prevede l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012 in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, appare necessario prevedere una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, che hanno anche, in diversi casi, un rilievo pubblicistico,

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 23, comma 21 (che stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa) si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni recata dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011;

b) all'articolo 23, comma 8, lettera a) si valuti l'opportunità di prevedere che anche gli esperti possano nominare un vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) al medesimo articolo 23, con riguardo alle disposizioni in materia di CNEL, si preveda che le disposizioni recate dall'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione in legge, si interpretino nel senso che l'Assemblea del CNEL, nella composizione già prevista dalla legge 30 dicembre 1986 n.936 sussiste fino al termine previsto dalle stesse disposizioni al solo fine di adempiere, qualora richiesto, all'obbligo di legge previsto dall'articolo 11, comma 2 della legge n. 936 del 1986;

d) si segnala l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, si sofferma sulle disposizioni della manovra finanziaria rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 11, comma 1, introduce il reato di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria

ria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972), disponendo per esso l'applicabilità dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Ai sensi del citato articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (comma 1).

Condivide pienamente la *ratio* dell'articolo 11, comma 1, in quanto l'estensione dell'applicabilità delle norme penali nel caso di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria ad una finalità preventiva rispetto ad

illeciti finanziari. Invita a riflettere la Commissione in merito alla determinazione della fattispecie nella parte in cui viene fatto riferimento alle notizie, rilevando che la genericità di tale funzione potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi e quindi ad un conseguente contenzioso giudiziario.

L'articolo 24, comma 24, interviene in tema di enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, prevedendo che ai fini dell'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, secondo le disposizioni contenute nei predetti decreti n. 509/1994 e 103/1996, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza 1° gennaio 2012: le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 24 in esame sull'applicazione del sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (lettera *a*)); un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento (lettera *b*)).

L'articolo 27, commi 9-17, reca misure per contrastare l'emergenza legata al sovraffollamento degli istituti penitenziari.

In particolare, al fine di risolvere i problemi legati all'eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, il comma 9 consente al Ministero della Giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da

destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti pubblici e privati in favore dei quali possono essere dismessi gli immobili non devono essere inclusi nella lista delle amministrazioni pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare (comma 10). Il Ministero affida a società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di contraente generale (ai sensi dall'articolo 173, comma 1, lett. *b*) del Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente (comma 11). Il contraente generale può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma (*ex* articolo 34 del TUEL), con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate (comma 12).

Il comma 13 disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, che possono articolarsi nelle seguenti fasi:

a) la possibilità per il Ministero della giustizia, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di taluni enti;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione;

c) la comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali dell'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo.;

d) l'individuazione degli immobili da dismettere con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, e la confluenza nel patrimonio disponibile dello Stato;

e) la possibilità, per il contraente generale, di convocare le citate conferenze di servizi e promuovere accordi di programma con gli enti locali interessati per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

f) l'approvazione dei contratti di permuta da parte del Ministero della giustizia, che può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) il versamento degli eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, per una quota pari al 80 per cento.

Il comma 14 pone a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società di cui al comma 3 (rectius, presumibilmente comma 11).

In caso di immobili di nuova realizzazione, i soggetti pubblici e privati devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione (comma 15).

In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi e gli accordi di programma sono conclusi rispettivamente entro il termine di quindici giorni e di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato (comma 16).

Il comma 17 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16 (comma 17).

L'articolo 33 novella l'articolo 10 della legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012), che – intervenendo sul decreto legge n. 138 del 2011 (c.d. manovra di agosto) – rimette ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 10 della legge di stabilità – che dispone l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione – prevenendo comunque e, quindi, anche in caso di mancata emanazione del regolamento, l'abrogazione di tali norme alla data del 13 agosto 2012.

La predetta disposizione suscita alcune perplessità, in quanto non appare del tutto ragionevole prevedere l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in assenza di una normativa che la sostituisca. Appare pertanto opportuno prevedere, in caso di emanazione del regolamento di riforma, una disciplina tran-

sitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno peraltro in diversi casi un rilievo pubblicistico.

La lettera *b*) interviene su uno dei principi della delegificazione (articolo 3, comma 5, lettera *c*) per stabilire che il tirocinio professionale non dovrà essere superiore a 18 mesi (attualmente la durata massima è fissata in 3 anni).

Per finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l'articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Viene dunque modificata la definizione di « dato personale », che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera *a*)).

Analogamente, la definizione di « interessato » è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera *b*)).

Non viene invece modificata la definizione di « abbonato », che continua ad essere riferita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, enti o associazioni che siano parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatari di tali servizi tramite schede prepagate (articolo 4, comma 1, lettera *f*), del codice della privacy).

Le persone giuridiche e gli enti continueranno pertanto a fruire della tutela prevista dal titolo X del codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.

Si riserva di presentare una proposta di parere all'esito della discussione.

Manlio CONTENTO (PdL) si sofferma in primo luogo sul reato introdotto dall'articolo 11, comma 1 la cui formulazione non appare giuridicamente corretta nonostante che il decreto legge in esame sia stato redatto dai cosiddetti tecnici. In

particolare ricorda che l'esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA è già sanzionata in via amministrativa dal decreto legislativo n. 471 del 1977 in materia di omissioni di comunicazioni relative ad accertamenti tributari. Pur essendo favorevole ad ogni misura volta a rendere più efficace il contrasto all'evasione fiscale, ritiene che nel caso in esame la trasformazione in illecito penale dell'illecito amministrativo non sia giustificata non rafforzando in alcun modo la finalità preventiva della sanzione. Inoltre non condivide la predetta disposizione, nella parte in cui punisce con la sanzione penale colui che fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in quanto contrasta con il principio di inesigibilità, secondo cui nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità, che, tra l'altro, rappresenta la *ratio* dell'articolo 384 del codice penale, che stabilisce la non punibilità di colui che commette falsa testimonianza per salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. Ritiene che dall'articolo 11, comma 1, si dovrebbero pertanto sopprimere le parole: « ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero ».

Dichiara di non condividere l'articolo 12 nella parte in cui, abbassando a 1.000 euro il limite oltre il quale non può essere utilizzata moneta contante, determina, in caso di violazione di tale divieto, una sanzione minima pari a 3.000 euro, che poteva essere considerata ragionevole quando la soglia massima per l'utilizzo del contante era pari a 5.000 euro. Ritiene quindi che si debba intervenire anche sul lato sanzionatorio una volta che viene modificata la predetta soglia.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI, dopo essersi scusato per il ritardo ed aver assicurato che il Governo rifletterà su tutti i rilievi sul testo che emergeranno nel corso della seduta, avverte che qualora la Commissione dovesse proseguire i lavori

dopo un certo orario dovrà necessariamente assentarsi.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di non condividere i rilievi dell'onorevole Contento in merito al nuovo reato introdotto dall'articolo 11, comma 1, ritenendo che sia opportuno sanzionare penalmente il contribuente che non collabori con l'amministrazione finanziaria anche in considerazione del fatto che la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente non si è dimostrata nei fatti efficace. Dichiara di essere d'accordo con il relatore circa l'opportunità di valutare se la nozione di notizia possa essere considerata sufficientemente determinata in ambito penale.

Si sofferma quindi sull'articolo 33 relativo alle professioni, ricordando come la precedente manovra abbia in maniera fortemente criticabile delegificato la materia. Per quanto attiene alla previsione dell'abrogazione della normativa vigente a partire dal 13 agosto 2012 anche nel caso in cui questa non sia stata sostituita da una nuova normativa esprime fortissime contrarietà, ritenendo che sarebbe opportuno prevedere almeno una disciplina transitoria. In caso contrario si affiderebbe al Governo una sorta di diritto potestativo di disgregazione degli ordini professionali a partire dal 13 agosto 2012, che verrebbe esercitato scegliendo di non emanare alcun regolamento di riforma degli ordinamenti professionali ovvero emanandone solamente alcuni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, esprime perplessità in merito ai rilievi sollevati dall'onorevole Contento relativamente al nuovo reato introdotto dall'articolo 11, comma 1, del decreto, ritenendo che non possa in alcun modo essere parificata la posizione dell'imputato o del testimone rispetto a quella del cittadino soggetto ad un accertamento tributario, rispetto al quale vi è un dovere di collaborazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide i rilievi dell'onorevole Contento, espri-

mendo forte contrarietà al provvedimento, con particolare riferimento all'intervento in materia di professioni previsto dall'articolo 33.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara di condividere le osservazioni del Presidente Bongiorno in merito al reato introdotto dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento. Esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 24, comma 24, laddove, in caso di decorrenza del termine del 31 marzo 2012 dei previsti provvedimenti da parte degli enti previdenziali, si applica una sanzione non a carico di questi ultimi bensì a carico dei singoli professionisti. Quanto all'articolo 33, comma 1, lettera *a*), ritiene che debba essere prevista una adeguata disciplina transitoria.

Nicola MOLTENI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, presumibilmente favorevole, che sarà presentata dal relatore, ritenendo il provvedimento in esame non condivisibile. Auspica che, in ogni caso, il relatore possa formulare una proposta che tenga adeguatamente conto dei gravissimi effetti sul mondo delle professioni che potrebbero scaturire dall'articolo 33, comma 1, lettera *a*), in caso di mancata adozione del regolamento di delegificazione nel termine stabilito. Esprime il convincimento che in materia di giustizia e, in particolare, di giustizia civile, la manovra in esame rappresenti un'occasione perduta.

Auspica infine che il rappresentante del Governo possa garantire la sua presenza per tutta la durata della seduta, tenuto conto della particolare importanza del provvedimento.

Il Sottosegretario Andrea ZOPPINI assicura che sarà presente sino al termine della seduta. Precisa che non è sembrato opportuno introdurre ulteriori misure in materia di giustizia nel provvedimento in esame. Assicura peraltro che il Presidente Monti, così come il Ministro Severino, sono estremamente sensibili ai temi della

giustizia e che in tempi brevi saranno dati dei segnali molto precisi.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene superflue le critiche focalizzate sulla capacità di redigere le norme penali da parte del Governo « tecnico » in carica, atteso che il precedente Governo non ha dato prova di saper redigere delle norme particolarmente utili ovvero pregevoli dal punto di vista della formulazione. Cita, a titolo esemplificativo, il provvedimento sul cosiddetto « processo breve ». Ritiene, in particolare, che gli articoli 11, comma 1, e 33 siano condivisibili e adeguatamente formulati.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene inopportuno che si ironizzi sul carattere « tecnico » del Governo in carica, anche perché a suo giudizio i governi tecnici non esistono. Ricordando come il Parlamento e l'azione dei precedenti Governi abbiano portato alla grave situazione attuale, ritiene piuttosto che si debba esprimere rammarico su quanto non è stato fatto negli anni precedenti. Dichiarò di non avere nulla da obiettare su quanto previsto dall'articolo 27 per affrontare l'emergenza legata al sovraffollamento degli istituti penitenziari, purché le dimissioni ivi previste avvengano con ocularietà, sotto l'effettivo controllo del Parlamento e nel pieno rispetto del principio di trasparenza. Esprime l'auspicio che il nuovo Governo

possa intervenire in modo deciso, con un apposito provvedimento, in materia di giustizia, sottolineando come da interventi mirati sull'efficienza della giustizia civile e sulla razionalizzazione della giustizia penale potrebbero derivare rilevanti risparmi di spesa. Ribadisce quindi come i Radicali ritengano che l'amnistia rappresenti un intervento imprescindibile e preliminare rispetto ad una riforma generale della giustizia.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, alla luce di quanto emerso dal dibattito, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, condividendo la condizione apposta.

Sottolinea che i suoi rilievi all'articolo 11, comma 1, non riguardano in alcun modo la lotta contro l'evasione fiscale, ma il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che in nessun caso possono essere violati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 4829,

condivisa la ratio dell'articolo 11, comma 1, in quanto l'estensione dell'applicabilità delle norme penali nel caso di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria ad una finalità preventiva rispetto ad illeciti finanziari;

osservato che l'articolo 24, comma 24, interviene in tema di enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, prevedendo che ai fini dell'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni, prevedendo che decorso il predetto termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichi, tra l'altro, un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento (lettera *b*);

ritenuto opportuno riflettere sulla scelta di prevedere a carico dei pensionati un contributo di solidarietà a causa di un comportamento omissivo da parte del-

l'ente previdenziale che non ha adottato nei termini previsti dalla legge le misure prescritte;

rilevato che l'articolo 33 modifica l'articolo 10 della legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012), che – intervenendo sul decreto legge n. 138 del 2011 (c.d. manovra di agosto) – rimette ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali, disponendo l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali, non solo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, ma anche in caso di mancata emanazione del regolamento, l'abrogazione di tali norme alla data del 13 agosto 2012;

ritenuto opportuno prevedere, in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, almeno una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno peraltro in diversi casi un rilievo pubblicistico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 33 sia prevista, in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, almeno una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno peraltro in diversi casi un rilievo pubblicistico.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	70
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	76

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che, come ricordato dal presidente Monti lunedì scorso in Aula, il compito del Governo è complesso e delicato poiché il nuovo Esecutivo è chiamato a coniugare stabilità, equità e crescita sotto la pressione delle istituzioni europee, in una fase gravissima di stagnazione dell'economia mondiale e di

forte rischio per la sopravvivenza della moneta comune europea.

Rileva che per quanto riguarda il più drammatico degli obiettivi dichiarati della manovra, il consolidamento dei conti pubblici, si è ricorso ad un *mix* di misure volte all'azzeramento del deficit nel 2013: vengono superati i tagli lineari – anche perché non c'era più quasi nulla da tagliare: si pensi ai capitoli per la cooperazione allo sviluppo e gli italiani all'estero! – ma vi sono parimenti una serie di misure di copertura dal fortissimo impatto sociale, come la riforma delle pensioni.

Sul versante dell'equità, secondo obiettivo dichiarato della manovra, occorre riconoscere che vengono richiesti sacrifici a tutta la popolazione, in attesa di vere e proprie misure « in positivo », a sostegno dei ceti più poveri e delle famiglie.

Osserva che è soltanto iniziata l'adozione di misure efficaci per la lotta all'evasione, che non può farsi ovviamente da un giorno all'altro, come ci ha ricordato lo stesso Presidente Monti, contro affitti in nero, pagamenti sommersi, parcelle nascoste, a tutto vantaggio dei lavoratori dipendenti che pagano le tasse, e dei tanti lavoratori indipendenti che fanno altrettanto.

Resta poi l'auspicio, più volte echeggiato da questi banchi, che Mario Monti – in gioventù allievo di Tobin – possa riaprire in sede comunitaria il dibattito sulla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.

Per quanto attiene alle misure strettamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, l'articolo 7, comma 1 autorizza il Presidente della Repubblica all'accettazione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 2011. Non si può non rilevare, al riguardo, l'irritualità, anche ai sensi della legge n. 400 del 1988, dell'inserimento di una ratifica in un decreto-legge. Il primo dei due emendamenti modifica l'Accordo istitutivo nel senso di estendere le potenzialità di azione della Banca anche ai Paesi membri appartenenti all'area del Mediterraneo orientale e meridionale (Egitto, Israele, Marocco e Turchia), a condizione del voto favorevole di almeno due terzi dei governatori, i quali siano rappresentativi di non meno dei tre quarti del totale del potere di voto dei membri della BERS.

L'altro emendamento estende invece l'utilizzazione dei Fondi speciali al novero dei *potenziali* Paesi di operazione, prevedendo che a richiesta di uno Stato membro che non sia qualificato come Paese di operazione, il Consiglio dei Governatori possa decidere di annoverare tale Stato come potenziale Paese di operazione, per il periodo e nei termini ritenuti opportuni.

Segnala che il comma 2 del richiamato articolo 7, al fine di rendere possibile l'adempimento degli impegni dell'Italia per la partecipazione a banche e fondi internazionali di sviluppo, autorizza per il 2012, 2013 e 2014 rispettivamente la spesa di 87,642 milioni, di 125,061 milioni e di 121,726 milioni di euro.

Secondo una prassi posta in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze, più volte stigmatizzata da questa Commissione – da ultimo nel luglio scorso – nella Relazione tecnica che accompagna il prov-

vedimento in esame nulla è detto circa l'effettiva finalizzazione di questi stanziamenti. Urge quindi un chiarimento da parte del Governo. Il comma 3, invece, al fine di consentire la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo (la Banca mondiale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di Sviluppo, la Banca africana di sviluppo e la Banca di sviluppo dei Caraibi), dispone l'utilizzazione di 226 milioni di euro.

L'articolo 22, ai commi 6-9, detta nuove norme sulla tormentata vicenda dell'ICE, sostituendo le disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 14, commi 18-26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che sopprimevano l'ente e ne trasferivano funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le rispettive competenze.

Il provvedimento in esame istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse già destinate all'ICE sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sono organi della nuova Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su

proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri.

Le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia sono svolte dal direttore generale. L'Agenzia opererà all'estero nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. In Italia è prevista la conservazione dei due uffici di Roma e Milano. Il personale dell'Agenzia all'estero è individuato, sentito il Ministero degli affari esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di 300 unità.

Osserva che, nel complesso, desta una certa sorpresa questa inversione di rotta, pur preannunciata dal precedente Ministro per lo sviluppo economico, a così breve distanza dal precedente provvedimento. Resta tuttavia inalterata l'esigenza di garantire l'unitarietà della promozione commerciale all'estero presso le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, anche a seguito dell'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale per il sistema-Paese. Sottolinea che sono a tutti i colleghi ben noti gli sfavorevoli precedenti relativi alla gestione degli uffici ICE per la prevalenza dei particolarismi amministrativi e delle inefficienze burocratiche.

Infine, sul fronte della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, l'articolo 30, al comma 1 opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando opportunamente le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di pace. La norma in commento novella infatti l'articolo 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, sostituendo la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012 e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

Ricorda che il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3004).

Risulterebbe pertanto possibile, sotto il profilo finanziario, che il prossimo decreto-legge di proroga della partecipazione italiana torni ad avere carattere annuale.

Preannuncia, in conclusione, una proposta di parere favorevole che mi riservo di formulare alla luce delle considerazioni che i colleghi vorranno svolgere.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, intervenendo sull'istituzione di una nuova Agenzia per la promozione economica all'estero, richiama il significativo contributo dato dalla Commissione su questo tema, anche grazie all'impegno personale del presidente Stefani. Ritiene che, a fronte del dato positivo della sua istituzione, le norme del decreto-legge che disciplinano l'Agenzia abbisognino di apporti migliorativi. In particolare, si avverte l'esigenza di assicurare un'adeguata e condivisa direzione strategica delle politiche di promozione economia per cui, come richiesto dal sistema produttivo attraverso le sue rappresentanze (Confindustria, ABI, Unioncamere, RETE), è indispensabile l'inserimento nel provvedimento delle disposizioni relative all'istituzione di una « cabina di regia » costituita dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonché dai presidenti delle suddette organizzazioni e di un rappresentante della Conferenza delle Regioni.

Alla luce di tali esigenze, occorre, quindi, che siano effettuate le chiarificazioni al testo che consentano di disciplinare da subito il funzionamento più efficace degli uffici per la promozione degli scambi, da integrare nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, senza un rinvio ad una convenzione fra i due Ministeri competenti e la costituenda Agenzia. Il rinvio alla Convenzione appesantirebbe inutilmente la procedura e determinerebbe ulteriori gravi ritardi rispetto ad

un'efficace ripresa delle attività promozionali, fortemente richiesta dal sistema produttivo.

Occorre inoltre che l'integrazione del personale dell'Agenzia all'interno della rappresentanza diplomatica abbia luogo in un quadro di chiarezza quanto ai rapporti con il capo della missione e alle funzioni di coordinamento, vigilanza e direzione da questo svolte.

Si devono disciplinare, quindi, le modalità riguardanti l'istituzione e la soppressione degli uffici dell'Agenzia integrati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari presso cui opererà il personale dell'Agenzia stessa, per rendere i Ministeri vigilanti pienamente partecipi del relativo processo decisionale, elemento cruciale per il buon funzionamento della rete di promozione all'estero.

Infine, è opportuno che le decisioni al riguardo siano adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia previo assenso dei due Ministeri. E ciò al fine di rendere tempestivo e agile il funzionamento degli uffici nei Paesi di maggior interesse, in sintonia con l'evoluzione dei processi di crescita nelle diverse aree del mondo, delle linee prioritarie di politica estera e delle linee strategiche di internazionalizzazione.

Sul punto conclude sottolineando che la nuova disciplina sull'ICE costituisce l'esito di un lungo processo che ha troppo a lungo penalizzato il Paese.

Passando al tema della norma relativa al finanziamento di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, giudica doveroso l'ampliamento delle competenze della BERS all'area del Mediterraneo orientale, anche in ragione delle preoccupazioni derivanti dall'andamento del cosiddetto « risveglio arabo », come pure la norma che estende l'uso dei fondi speciali ai « potenziali Paesi di operazione », individuati dal Consiglio dei Governatori, previo esame di ciascun Paese per verificare che lo stesso sia impegnato nell'attuazione dei principi di democrazia e di economia di mercato, coerentemente con il mandato politico della BERS.

Quanto alle considerazioni relative al comma 2 dell'articolo in questione, ritiene che l'indeterminatezza della norma non sia di aiuto alla sua trasparenza ma sottolinea che si tratta di materia di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Esprime soddisfazione per la previsione di uno stanziamento annuale a favore delle missioni internazionali di pace, auspicando che la Commissione voglia includere nel proprio parere la valorizzazione della componente civile e di cooperazione allo sviluppo degli interventi in questione, tenendo conto dell'importanza di un corretto equilibrio tra componente di difesa e componente civile e anche alla luce della centralità degli interventi civili in una fase di tendenziale riduzione a livello globale dell'impegno militare all'estero.

Mario BARBI (PD) si rammarica del palleggiamento di responsabilità tra il Ministero degli affari esteri e quello dell'economia e delle finanze in relazione alla necessità di una maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse per i contributi italiani alle banche ed ai fondi internazionali per lo sviluppo, ricordando di avere sollevato il problema anche con il precedente Governo. Giudica in ogni caso positive le modifiche allo statuto della BERS volte ad ampliarne le funzioni in relazione ai Paesi mediterranei.

Richiama l'attenzione sull'importanza di chiarire i futuri assetti organizzativi della cooperazione italiana, alla luce della recente nomina di un ministro con una delega specifica per il settore. Ricorda, infatti, che la cooperazione rappresenta uno strumento di politica estera e che si potrebbero pertanto determinare situazioni di incertezza rispetto alle responsabilità direttive nel settore. Ritiene che una prima risposta a tale questione avrebbe potuto trovare spazio anche nel provvedimento in esame che contiene altre disposizioni di tipo ordinamentale.

Ricordando di avere fatto parte, insieme al collega Pianetta, della delegazione della Commissione che ha partecipato ai lavori del recente vertice di Busan sull'ef-

ficacia degli aiuti, rileva che in quella sede non è stata purtroppo priva di conseguenze l'assenza del Governo italiano a livello politico, anche se motivata dall'urgenza di adottare i necessari provvedimenti per fare fronte alla difficile situazione economica.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda di avere costantemente attirato l'attenzione sul fatto che il sistema economico italiano soffre fortemente a causa dell'assenza di un sistema di promozione all'estero competitivo rispetto agli altri Paesi. Sottolinea che alcuni studi hanno stimato che per le risorse utilizzate in attività di promozione vi sia un ritorno per l'*export* pari a circa 70 volte le somme impiegate.

Esprime forte scetticismo in relazione al fatto che l'istituenda Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possa svolgere un ruolo efficace, anche a causa della non chiara distribuzione di responsabilità tra il Ministero degli affari esteri e quello dello sviluppo economico. Ritiene che il modello proposto possa funzionare solo nei casi in cui i capi missione della nostra rete diplomatica riescano a svolgere un'efficace azione di coordinamento. Ricorda quindi la proposta di legge a sua prima firma per la soppressione dell'ICE che si proponeva non già di assicurare un primato ad uno specifico ramo dell'Amministrazione dello Stato ma di andare incontro in particolare alle esigenze delle piccole e medie imprese italiane per le quali si pone uno specifico bisogno di sostegno da parte delle istituzioni nel processo di promozione all'estero.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime talune perplessità per le disposizioni inserite nel provvedimento in titolo e in parte nuove rispetto a quelle annunciate sugli organi di informazione. Quanto al tema del ripristino dell'ICE, richiama il lavoro di approfondimento svolto in Commissione secondo una linea di non pregiudiziale contrarietà all'esecutivo precedente. Premessa la considerazione per cui la collocazione di un ente in una certa

area amministrativa non è di per sé garanzia di buon funzionamento, ritiene che l'attivazione del Ministero per lo sviluppo economico pare alludere al proposito di dedicare all'Agenzia l'attenzione e le cure mancate in passato. A suo avviso, è opportuno cogliere la sfida posta con le disposizioni in esame, tenendo conto che il Governo si è con ciò assunto una responsabilità precisa. Ritiene condivisibili le considerazioni del sottosegretario Dassù e ritiene che il parere della Commissione potrà contenerle in larga misura. Sul tema del contributo a banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, ritiene che il parere dovrebbe contenere nella premessa un richiamo alle mozioni approvate dall'Assemblea sul tema della trasparenza.

Margherita BONIVER (Pdl) richiama il ruolo di prestigio che l'ICE ha svolto storicamente ed evidenzia una certa fretolosità nel provvedere con decreto-legge ad un intervento di riordino dell'Istituto nel quadro di una manovra economica segnata dalla drammatica fase economia congiunturale. Ritiene che le norme in esame siano criptiche quanto alla quantificazione dei costi per la riattivazione dell'Istituto e che sarebbe auspicabile provvedere ad uno stralcio di esse per consentire alla Commissione una valutazione più ponderata su una questione a questo punto di rilievo strategico per il sistema produttivo italiano. Condivide le perplessità circa l'efficienza di una conduzione dell'Agenzia da parte di due ministeri e ricorda il valore della cosiddetta riforma Vattani che aveva ragionevolmente ricondotto l'Istituto nell'alveo delle nostre rappresentanze diplomatiche.

Furio COLOMBO (PD) si compiace per l'intervento normativo relativo all'ICE che sembra collocarsi in una nuova fase di normalizzazione del nostro Paese e del ruolo spettante alla diplomazia italiana. Concorda con le considerazioni del presidente Stefani sul rapporto tra investimento sulla promozione del prodotto italiano e ritorno in termini di internazionalizzazione del sistema produttivo. Ri-

chiama quindi la sua esperienza in qualità di direttore dell'Istituto italiano di cultura di New York circa l'effetto virtuoso derivante dal collegamento dell'azione di promozione delle imprese italiana a quella di promozione della cultura italiana. Tale sinergia fu resa possibile dalla positiva interazione tra Ministero degli affari esteri e Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda che in quella fase le imprese italiane, in luogo di rivolgersi a singoli operatori locali, tendevano a far capo all'Istituto di cultura o all'ICE operanti in stretto contatto, anche grazie alla collaborazione del consolato. Ritiene che da tale esperienza potrebbero derivare spunti operativi innovativi in questa fase di ristrutturazione del nostro sistema di promozione all'estero.

Stefano STEFANI, *presidente*, si associa alle considerazioni del collega Colombo che valorizzano il ruolo di coordinamento dei nostri capi missione.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, richiama i più recenti dati di Unioncamere secondo cui le esportazioni italiane sono in forte crescita dal 2010, soprattutto per i beni di consumo di fascia medio-alta, in controtendenza con l'andamento europeo. Sussiste una forte esigenza di integrazione delle strutture di promozione e di smantellamento della burocrazia. Il nuovo sistema, che potrà essere incentrato sulla cabina di regia, dovrà essere efficace. Indica al riguardo il valido modello tedesco e sottolinea la centralità del Ministero degli affari esteri per ogni tipo di attività istituzionale rivolta all'estero. Auspica che il Governo voglia tenere conto di questo dibattito, che intende rappresentare il sentire del Paese. Occorre, in sintesi, elaborare senza ritardo un modello italiano di sostegno al sistema produttivo in linea con l'urgenza generale di provvedere al rilancio della crescita della nostra economia. Procedo quindi a formulare una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Stefano STEFANI, *presidente*, con riferimento alla seconda osservazione apposta alla proposta di parere favorevole chiede al relatore se non ritenga opportuno renderla più incisiva.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, ritiene preferibile confermare la formulazione attuale testé illustrata.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, ringraziando i commissari per il fattivo dibattito, si associa alle considerazioni dell'onorevole Barbi sull'esigenza di assicurare maggiore trasparenza nella gestione dei finanziamenti alle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale. Richiama le parole del Ministro Terzi sulla posizione strategica della cooperazione allo sviluppo nel quadro delle leve di politica estera e concorda sull'opportunità che la Commissione proceda al più presto all'audizione del Ministro Riccardi. Apprezza l'intervento del presidente Stefani, di cui comprende le ragioni e l'attenzione all'obiettivo generale a favore delle imprese italiane. Sottolinea che la nuova impostazione dell'ICE ne garantisce snellezza, essendo limitato a 300 unità il numero di persone che vi lavoreranno. In merito alle considerazioni dell'onorevole Tempestini, auspica che i fatti confermino la validità dell'intervento di ripristino e riforma dell'ICE anche alla luce della positiva intesa tra Ministero degli affari esteri e Ministero dello sviluppo economico. In relazione alle riflessioni dell'onorevole Boniver, sottolinea infine che il provvedimento in esame non è solo mirato ad interventi di austerità ma guarda anche alla crescita dell'economia italiana ed è in questa chiave che vanno lette le norme relative al riordino dell'ICE.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.35.

ALLEGATO

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del DL n. 201 del 2011, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici » (C. 4829 Governo);

condivisa l'ispirazione della manovra finanziaria orientata a favorire la stabilità della moneta unica europea, da assicurare complessivamente in virtù di una revisione dei trattati, ormai improcrastinabile, al fine di rafforzare la politica economica e fiscale comune dell'Unione europea;

apprezzate le finalità delle modifiche allo statuto della BERS volte ad ampliarne le funzioni in relazione ai Paesi mediterranei, pur rilevando l'irritualità, anche ai sensi della legge n. 400 del 1988, dell'inserimento in un decreto-legge della ratifica ed esecuzione di un accordo internazionale;

sottolineando l'importanza della continuità dell'erogazione dei contributi italiani alle banche ed ai fondi internazionali per lo sviluppo, ma al tempo stesso rinnovando l'esigenza di una maggiore trasparenza da parte del Governo circa la loro articolazione e destinazione, così come più volte auspicato da questa Commissione e chiaramente indicato dall'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera delle mozioni votate il 26 ottobre 2011;

rinnovando l'opportunità di assicurare, attraverso la formazione di una cabina di regia interministeriale allargata

alle principali organizzazioni imprenditoriali, un ruolo direttivo al Ministero degli affari esteri ed alla rete diplomatica e consolare, anche a seguito dell'istituzione della direzione generale per il sistema-Paese, nella promozione commerciale al fine di concentrare le strutture operative e di non disperdere il potenziale derivante dall'integrazione nel sistema delle relazioni bilaterali;

sottolineando la necessità di garantire l'unicità dell'azione internazionale dell'Italia nell'articolazione della sua presenza all'estero, che trova nelle rappresentanze diplomatiche e consolari il suo naturale punto di riferimento e di coordinamento, anche per le possibilità di contatto con le realtà rappresentate dagli italiani all'estero;

auspicando che il prossimo decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali possa avere durata annuale, essendo state reperate le risorse finanziarie necessarie così da consentire la piena valorizzazione della componente civile degli interventi, nel quadro di un più ravvicinato e periodico esercizio del controllo parlamentare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità che il comma 18 del novellato articolo 14 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, assicuri al Ministero degli affari esteri un pieno e diretto coinvolgimento strategico nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'istituenda Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, anche con particolare riferimento alla dislocazione geografica dei suoi uffici all'estero, e che il comma 25 preveda che tali uffici siano pienamente integrati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel quadro delle funzioni di coordina-

mento, vigilanza e direzione dei Capi Missione;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità che per la nomina di tutti i componenti del consiglio d'amministrazione dell'istituenda Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di promozione commerciale.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Sui lavori della Commissione	80
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Nuovo testo C. 4663 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	81
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>)	83
Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto n. 427 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	85

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (<i>Deliberazione di variazioni del programma</i>)	93
Sui lavori della Commissione	93

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
C. 4710 Governo.
 (Parere alla III Commissione).
 (*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede relativo alla Fondazione europea per la formazione professionale. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva che gli effetti di minore entrata ascritti all'articolo 11, comma 3, paragrafo VI, relativi all'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni per il personale nel primo anno di insediamento, sono stati quantificati dalla relazione tecnica assumendo come parametro l'aliquota IVA del 20 per cento, mentre con il recente decreto-legge n. 138 del 2011 l'aliquota massima è stata portata al 21 per cento. Ritiene che andrebbe chiarito se tale elemento comporti la rettifica della stima indicata dalla relazione tecnica. Osserva inoltre che l'effettiva possibilità di circoscrivere l'onere entro un limite di spesa andrebbe comunque sottoposta a verifica, tenuto conto della natura degli oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame, che derivano dall'assunzione di un impegno internazionale. Giudica pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, considerato che la norma di copertura, contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, prevede un'autorizzazione di spesa limitata all'entità dello stanziamento indicato dal testo. Segnala poi che il nuovo Accordo di sede non contiene norme che incidano direttamente sui meccanismi di finanziamento della Fondazione indicati dalla relazione illustrativa. Ritiene che andrebbero tuttavia forniti elementi in merito ad eventuali effetti di carattere indiretto. Fa presente che non vengono fornite indicazioni né in ordine ai regimi doganali, tariffari e fiscali attualmente applicati alla Fondazione né in ordine alle obbligazioni e ai rapporti finanziari attualmente intercorrenti fra la Fondazione, lo Stato, la regione e il comune. Ritiene che andrebbe, quindi, meglio precisata la portata applicativa di alcune norme del nuovo Accordo alle quali non vengono ascritti effetti onerosi, ma che, a seconda del possibile impatto sui

rapporti in essere, potrebbero comunque determinare effetti finanziari. Con riferimento alla copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, che il riferimento ai Fondi speciali relativi al triennio 2011-2013 appare corretto nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dalle Camere entro il 31 dicembre 2011. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, osserva che in altre leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali contenenti, tra l'altro, disposizioni recanti minori entrate, l'autorizzazione di spesa è stata formulata in termini di previsione di spesa e corredata, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da una specifica clausola di salvaguardia. Osserva peraltro che, in altre circostanze, invece, a fronte di minori entrate l'autorizzazione di spesa è stata formulata in termini di limite massimo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in relazione alla richiesta di chiarimenti del relatore, fa presente che, circa gli effetti finanziari derivanti dall'incremento dell'aliquota IVA, ritiene che esso non comporti effetti significativi sull'esenzione concessa, anche tenuto conto del criterio prudenziale seguito nelle quantificazioni contenute nella relazione tecnica. Precisa che l'apposizione della clausola di salvaguardia, nel caso di specie, non si rende necessaria in quanto non sono ipotizzabili effetti finanziari negativi non fronteggiati attraverso la norma di copertura. In relazione alla portata finanziaria delle disposizioni non quantificate nella relazione tecnica, suscettibili di comportare un ampliamento dei benefici per la Fondazione, fa presente che non appaiono in ogni caso idonei a determinare spese di un'entità tale da richiederne la quantificazione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4710 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

la quantificazione degli oneri prevista dalla relazione tecnica, pur se relativa alle minori entrate derivanti dall'Accordo, è stata formulata secondo criteri di carattere prudenziale ed è idonea a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge, anche alla luce delle variazioni dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto non considerate nella suddetta relazione;

le disposizioni dell'Accordo non considerate nella relazione tecnica, che possono comportare un ampliamento dei benefici per la Fondazione europea per la formazione professionale, non sembrano suscettibili di determinare oneri di entità tale da prevedere una specifica quantificazione;

nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Mario BACCINI (PdL) osserva come la nuova disciplina in materia di rilevazione delle presenze dei deputati in Commissione costituisca una misura odiosa, che

testimonia in modo evidente la sfiducia e lo scarso rispetto nei confronti dei deputati e il degrado della vita politica. Nel sottolineare come l'attività dei parlamentari non si misuri attraverso il mero computo delle presenze, ma attraverso la valutazione del loro ruolo politico, evidenzia l'esigenza di affrontare nuovamente la questione nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Camera.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, pur comprendendo e parzialmente condividendo le osservazioni svolte dall'onorevole Baccini, ricorda che la decisione di rilevare le presenze dei deputati in Commissione è stata assunta dall'ufficio di presidenza della Camera e fa quindi presente che la questione non può essere oggetto di discussione in questa sede.

Giuseppe FALLICA (Misto), in qualità di membro dell'ufficio di presidenza della Camera, osserva che la richiamata decisione è stata assunta su sollecitazione dei Gruppi parlamentari.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che, nella seduta del 25 ottobre 2011, il rappresentante del Governo, nel precisare che il fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzate dal provvedimento recava le disponibilità necessarie, pur in assenza di una specifica finalizzazione, aveva rappresentato l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del

testo successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2012. Fa presente che, a seguito dell'approvazione della richiamata legge di stabilità, gli importi disponibili nel citato fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al netto delle somme già impegnate per provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, sarebbero pari rispettivamente a 13,924 milioni di euro per l'anno 2012, e a 24,94 milioni di euro per l'anno 2013. Osserva peraltro che la relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità 2012 precisava che l'accantonamento, oltre a fare fronte alla copertura di provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, sarebbe anche preordinato a coprire gli oneri derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 2008 e 11 del 2009. Ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo – anche alla luce del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 4 dicembre scorso – in ordine alla effettiva possibilità di destinare le richiamate risorse alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame che ammonterebbero a 10,18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso la propria contrarietà in ordine all'utilizzo delle risorse richiamate dal presidente in sostituzione del relatore in quanto esse sarebbero già destinate ad altre finalità.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta al fine di verificare la possibilità di individuare una soluzione condiviso, sottolineando peraltro che il Parlamento può comunque determinare autonomamente l'allocazione delle risorse dei fondi speciali non ancora impegnate.

La Commissione concorda.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Nuovo testo C. 4663.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la necessità di precisare che gli oneri ricadano sui soggetti privati concessionari della gestione degli spazi aeroportuali, facendo presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso apposita documentazione in tal senso.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come manchi una regolamentazione a livello nazionale della materia.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, nel precisare che gli enti locali definiscono apposite norme per la circolazione stradale nelle aree aeroportuali, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4663, recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha evidenziato come gli oneri derivanti dal presente provvedimento, inclusi quelli relativi alle funzioni di vigilanza e controllo, debbano essere posti a carico delle società o enti di gestione aeroportuale interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nuovo testo C. 1934 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che introduce una nuova disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, in relazione alla realizzazione dell'attività di informazione prevista dall'articolo 6 nonché ai compiti di vigilanza sul mercato delle professioni contemplata dall'articolo 10, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per finalità analoghe. Fa presente di non avere rilievi da formulare in relazione ai compiti a carico delle associazioni di professionisti nonché delle forme aggregative delle stesse, dal momento che si tratta di organismi privati, costituiti su base volonta-

ria, il cui finanziamento dovrebbe avvenire mediante il pagamento delle quote associative. In proposito giudica in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del rappresentante del Governo. In merito ai profili previdenziali, ritiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto che, non essendo tale materia disciplinata dal testo in esame, resti confermato l'attuale regime previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario acquisire precisi elementi sulla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge per le amministrazioni competenti, osservando come sarebbe anche utile valutarne la compatibilità complessiva con le riforme in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari e pertanto chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), pur consapevole che la Commissione è competente ad esprimersi con esclusivo riferimenti ai profili finanziari dei provvedimenti, sottolinea come la proposta appaia in contrasto con la politica di liberalizzazione e preannuncia un atteggiamento contrario del suo gruppo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, ricordando tuttavia che esso è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese in corso.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 30 novembre 2011, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (atto n. 414);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

le disposizioni in esame comportano esclusivamente la razionalizzazione delle procedure di valutazione delle opere pubbliche già attuate dalle amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in un'ottica di efficientamento della spesa pubblica anche mediante il coordinamento delle norme vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerata l'opportunità, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'efficientamento della spesa pubblica, di prevedere, all'articolo 2, comma 5, un termine certo entro il quale debba concludersi l'istruttoria sul Documento pluriennale di pianificazione da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ritenuta, infine, l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 11, al fine di fare riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate – in luogo dei singoli ministeri – quali soggetti che attuano il presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto;

all'articolo 7, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: I Ministeri *con le seguenti:* Le amministrazioni pubbliche interessate;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 5, il Governo, dovrebbe prevedere un termine certo, en-

tro il quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri concluda l'istruttoria sul Documento pluriennale di pianificazione, in modo da consentire al Comitato interministeriale per la programmazione economica di pervenire alla relativa deliberazione in un arco temporale adeguato ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa preliminarmente presente che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha trasmesso una nota sul provvedimento in esame, segnalando alcune criticità, che attengono essenzialmente al suo merito tecnico e, in particolare, al coordinamento tra la nuova disciplina e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale. In proposito, pur ritenendo che si tratti di questioni certamente meritevoli di attenzione, osserva come esse non attengano strettamente alle competenze proprie della Commissione e ritiene pertanto che nella proposta di parere ci si potrebbe limitare ad un semplice richiamo all'esigenza che il Governo valuti con attenzione i rilievi formulati nella nota. Per quanto attiene agli aspetti già illustrati nella seduta del 30 novembre 2011, ritiene che il Governo

dovrebbe fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, precisando altresì se intenda confermare l'orientamento già espresso dal passato Governo in sede di Conferenza unificata. Fa presente che, qualora venissero forniti tali chiarimenti, potrebbe formulare una proposta di parere del seguente tenore:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);

rilevata l'esigenza di precisare che non vengono modificate le disposizioni dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di accesso della Camere ai dati della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della medesima legge;

ritenuto necessario introdurre una disposizione che indichi in modo esplicito che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato;

all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro con le seguenti: Con decreto del Ministero;

all'articolo 6, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5;

all'articolo 8, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso diretto alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, che sono rese disponibili in formato elettronico elaborabile;

all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile;

dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: ART. 12 (*Disposizioni finanziarie*) 1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e con la seguente osservazione:

è opportuno che il Governo valuti con attenzione i rilievi formulati sul provvedimento dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che attengono essenzialmente al merito tecnico del provvedimento e al coordinamento tra la nuova disciplina e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, assicura in primo luogo che lo schema di decreto legislativo è volto essenzialmente a razionalizzare e a ridurre gli adempimenti già previsti a legislazione vigente e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la fi-

nanza pubblica. Per quanto attiene alla proposta di parere, si riserva di esprimere una valutazione sulla condizione riferita all'articolo 6, comma 2, mentre ritiene che le modifiche all'articolo 8 non siano necessarie, in quanto l'accesso delle Camere alla banca dati delle pubbliche amministrazioni è già garantito dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva, inoltre, che l'inserimento di una disposizione finanziaria non appare necessario, dal momento che per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si richiede un'apposita disposizione, essendo sufficienti le indicazioni contenute al riguardo nella relazione tecnica allegata allo schema. Fa presente, infine, di non avere motivi di contrarietà con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Atto n. 427.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale la Commissione ha avviato l'esame con l'audizione dell'Ispettore generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, disciplina la sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Fa presente che con quel provvedimento, il cui schema è stato esaminato dalla Commissione e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nello scorso mese di giugno, sono stati definiti le modalità e i principi per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009. Rileva come si sia trattato di un procedimento che è avanzato parallelamente a quello volto all'attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, che ha portato all'adozione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Ritiene evidente che l'articolazione degli interventi ha richiesto grande attenzione anche in sede di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi al fine di garantire la convergenza tra i diversi sistemi adottati dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni pubbliche. In particolare, anche ai fini dell'esame dello schema in discussione, ritiene significativo il dibattito svoltosi in quella sede con riferimento all'adozione di un principio della competenza finanziaria secondo il quale « tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ». Rileva che tale principio era inizialmente previsto solo per gli enti territoriali e, nel corso dell'esame parlamentare del relativo schema di decreto, è stato ritenuto opportuno precisare che nell'ambito della sperimentazione ne venisse adeguatamente valutato l'impatto. Parallelamente, per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, pur non recependosi direttamente il nuovo principio contabile, nel corso dell'esame parlamentare del relativo schema di decreto

legislativo si è richiesto al Governo di introdurre una specifica attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria. Fa presente che si realizzeranno quindi due sperimentazioni parallele i cui esiti dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte del Governo e del Parlamento, ai fini dell'ulteriore sviluppo delle innovazioni introdotte. Ricorda infatti che l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che la fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari a decorrere dal 2012 debba consentire la definizione in via sperimentale di aspetti essenziali per la concreta applicazione della nuova disciplina, individuando, in particolare, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare necessaria ai fini della individuazione delle operazioni gestionali e della loro iscrizione omogenea nel piano dei conti, gli schemi di bilancio per gli enti in contabilità finanziaria, i criteri per l'individuazione dei programmi di bilancio, nonché le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio. Rileva che, all'esito della sperimentazione, potrà quindi valutarsi se introdurre modifiche nell'ambito dei decreti legislativi correttivi e integrativi previsti dalla delega, i quali fisseranno altresì in via definitiva i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria. In particolare, prevede che, in considerazione degli esiti della sperimentazione, i decreti legislativi integrativi e correttivi definiranno i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria, potranno ridefinire i principi contabili, nonché definiranno le spese rimodulabili e non rimodulabili ai fini della flessibilità degli stanziamenti di bilancio. Segnala come risulti, pertanto, evidente come la fase di sperimentazione rappresenti un passaggio essenziale della riforma

avviata con la legge n. 42 del 2009 e con le modifiche introdotte dalla legge n. 196 del 2009, in quanto essa può potenzialmente condurre ad una revisione, anche profonda, delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rileva che, opportunamente, nell'articolo 36 si è previsto che al termine del primo anno di sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati, stabilendosi altresì che nella relazione relativa sull'ultimo semestre di sperimentazione, il Governo debba fornire anche una valutazione dei risultati raggiunti. Fa presente che tale previsione dovrebbe garantire, infatti, che il Parlamento sia tempestivamente e puntualmente informato in ordine all'andamento della sperimentazione e dei suoi risultati, in modo da consentire l'espressione di un parere consapevole e meditato in occasione dell'esame degli schemi dei decreti legislativi integrativi e correttivi, destinati a disciplinare in modo definitivo la materia. Su un piano generale, ritiene che sia doverosa particolare attenzione agli aspetti della disciplina contabile degli enti territoriali e, più, in generale delle amministrazioni pubbliche, dal momento che la trasparenza e l'affidabilità contabile rappresentano un elemento essenziale per la solidità delle finanze pubbliche. Considera significativo, a questo proposito, che nella riforma costituzionale relativa all'introduzione del pareggio di bilancio recentemente approvata dalla Camera si sia ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, che attualmente rientra tra le materie di legislazione concorrente. Quanto al contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, segnala, in primo luogo, che il Titolo I dello schema reca disposizioni generali sulla tempistica, ambito operativo, finalità, e modalità della sperimentazione. Relativamente alla tempistica, segnala che l'articolo 1 prevede che la sperimentazione decorra dal 1° gennaio 2012 ed abbia durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'oggetto, rileva che lo

schema afferma che la sperimentazione riguarda i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, ed in particolare l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi, nonché la definizione del principio contabile generale della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. Fa presente che tale principio è descritto nell'allegato n. 1 allo schema in esame. Sono altresì oggetto di sperimentazione le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi da parte degli enti in contabilità civilistica coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, fermi restando i principi contabili specifici di tale ambito fissati nel Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il provvedimento richiama inoltre le finalità della sperimentazione enunciate nell'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ribadendo, quanto alle modalità applicative che la disciplina sperimentale è applicata « in via esclusiva » in sostituzione del sistema contabile previgente con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui agli allegati 1 e 2 dello schema. Con riferimento agli schemi di bilancio si prevede invece una sperimentazione « in parallelo » secondo modalità differenziate nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione. Nel 2012, gli schemi di bilancio vigenti conservano, infatti, valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria e sono affiancati da quelli sperimentali, mentre nel 2013 essi assumono valore giuridico, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, gli schemi di bilancio sperimentali previsti dallo schema in esame e sono affiancati da

quelli attualmente vigenti che conservano solo funzione conoscitiva. Si precisa, inoltre, che nel corso del 2012 gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione possano rinviare all'anno 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato e che la sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli anni 2012 e 2013. Per quanto concerne gli enti ammessi alla sperimentazione, l'articolo 3 indica i criteri che per l'individuazione di tali enti, la quale avverrà successivamente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 7 gennaio 2011 ai sensi dell'articolo 36, comma 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli enti sono scelti – sulla base di criteri che tengano conto della collocazione e dimensione geografica – tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani. Ciascun ente è tenuto a coinvolgere almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale, mentre le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa sanitaria. Come evidenziato dal dottor Bilardo nella sua audizione parteciperanno alla sperimentazione cinque regioni, dodici province e sessantasette comuni, cinquantaquattro già individuati, tra cui numerosi capoluoghi di Regione, come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Bari, Cagliari, Venezia, Perugia e tredici, da stabilire nell'ambito della prossima seduta della Conferenza unificata. La sperimentazione potrà essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 118, l'articolo 4 prevede un sistema premiante per gli enti che partecipano alla sperimentazione, sotto forma di riduzione del contributo di tali enti alla manovra

imposta dal patto di stabilità per l'anno 2012. Rileva che tali enti partecipano al riparto dei 200 milioni di euro in termini di indebitamento netto previsti – quale « sconto » a favore degli enti considerati più virtuosi – dall'articolo 20, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato da ultimo dall'articolo 30, comma 2 della legge di stabilità 2012. Fa presente che con tale ultima modifica si è in particolare stabilito che la misura premiale a favore degli enti che partecipano alla sperimentazione ammonti a 20 milioni di euro per il 2012. Rileva che l'articolo 5 dello schema prevede, inoltre, la revoca della sperimentazione e del sistema premiante per gli enti che non applicano correttamente la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 118 e nel provvedimento in esame. Fa presente che il Titolo II reca, poi, la disciplina sperimentale per gli enti in contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e che, in particolare, l'articolo 6 – in sostanziale simmetria con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – stabilisce che le Regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria, coinvolti nella sperimentazione, siano tenuti ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale. Tali enti sono tenuti ad adeguare la propria gestione ai principi contabili generali enunciati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, al nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio applicato della contabilità finanziaria, disciplinati nello schema in esame rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2, nonché ai principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e dei bilanci consolidati, definiti negli allegati 3 e 4. Per quanto attiene all'attuazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria, si prevede l'istituzione di un fondo vincolato per il finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi, nonché la definizione di criteri per la conservazione dei residui, in virtù del nuovo principio di competenza finanziaria. L'articolo 8 prevede che le

regioni, le province, i comuni, nonché gli enti regionali e locali in sperimentazione adottino il Piano dei conti integrato rispettivamente secondo il modello degli allegati 5 e 6. Il successivo articolo 13 disciplina la struttura della codifica della transazione elementare, al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali. Segnala, poi, che l'articolo 9 individua gli schemi dei bilanci ed i relativi allegati che gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione devono adottare accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011. Come anticipato, la sperimentazione degli schemi di bilancio avverrà « in parallelo » affiancando agli schemi contabili vigenti i nuovi schemi, secondo modalità differenziate, nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione. In particolare si prevede l'adozione dei seguenti schemi di bilancio: bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, ripartito, sul lato della spesa, per missioni e programmi, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza, indicato nell'allegato n. 7; rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, secondo la struttura esposta nell'allegato n. 8. L'articolo 9 individua inoltre gli allegati a tali schemi, la cui fisionomia è stabilita da appositi allegati allo schema. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi strumentali alle loro competenze, nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese. A seguito delle comunicazioni del referente della sperimentazione nominato dall'ente locale – il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le criticità riscontrate nel corso della sperimentazione – il Gruppo bilanci presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale può procedere all'integrazione degli schemi di bilancio. Il rendiconto della gestione dell'ente dovrà inoltre comprendere anche il rendiconto

della gestione dei suoi organismi strumentali, e a tal fine sono eliminate le risultanze relative ai trasferimenti interni tra essi. Per ciò che concerne la flessibilità degli stanziamenti di bilancio, osserva come lo schema, in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che in sede gestionale, le variazioni compensative relative alle spese di personale per trasferimenti all'interno dell'amministrazione, sono di competenza della giunta e avvengono con provvedimento amministrativo, mentre in sede gestionale, ovvero di predisposizione del bilancio di previsione, le variazioni tra le dotazioni rimodulabili interne ai programmi, ovvero le rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni sono effettuate « nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Lo schema stabilisce altresì che, nel rispetto della normativa contabile dell'ente, possono essere effettuate dalla Giunta, ulteriori tipologie di variazioni agli stanziamenti di bilancio, in particolare realizzando variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra macroaggregati del medesimo programma, le variazioni sugli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste. Inoltre nel rispetto della normativa contabile dell'ente, anche in deroga a quanto previsto dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o del responsabile finanziario dell'ente le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. In conformità con l'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'articolo 11 prevede che comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato. Fa presente, poi, che l'articolo 12 disciplina il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi e vincolati, precisando che questi ultimi comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti. Il comma 2 dell'articolo 12 indica,

poi, le priorità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che dovrà essere destinato in primo luogo ai provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, alla copertura dei debiti fuori bilancio e al finanziamento di spese di investimento. In proposito, lamenta come tale impostazione sia, a suo avviso, eccessivamente penalizzante per l'autonomia degli enti locali. Rileva, poi, che l'articolo 14 prevede che nel primo esercizio della sperimentazione venga effettuato un riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte degli enti che adottano la contabilità finanziaria, fissandone le modalità operative, specificando che tale riaccertamento costituisce attuazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato dallo schema in esame, il quale a tal fine, stabilisce anche i criteri che, nel nuovo sistema, presiedono la conservazione dei residui. Sulla base del riaccertamento dei residui attivi e passivi, gli enti costituiscono il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti fin dal 2012, costituendo il cosiddetto Fondo pluriennale vincolato. Il Fondo è costituito con un importo – pari alla differenza positiva tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, che costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Sempre sulla base del riaccertamento, l'ente procede alla determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione. Al riguardo, viene stabilito che l'ente provvede ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione al Fondo svalutazione crediti, il cui importo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria, prevedendosi che tale vincolo di destinazione operi anche in caso di disavanzo di amministrazione. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante in virtù del riaccertamento, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari

alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio. In proposito, rileva come tale scelta presenti talune criticità applicative, con particolare riferimento alla considerazione nel bilancio consolidato delle partecipate e dei derivati, nonché in relazione alla delega di cui all'articolo 30 della legge n. 196 del 2009. Rileva quindi che il Titolo III, composto dagli articoli 15 e 16 disciplina la sperimentazione per gli enti in contabilità economico patrimoniale, prevedendo che essi siano obbligati ad adeguarsi ai principi contabili generali dettati nel decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai principi del codice civile. Fa presente che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti in contabilità economico patrimoniale, diversi da quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, sono tenuti in primo luogo a partecipare alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione. In secondo luogo, osserva come essi debbono allegare al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al *budget* 2013 un prospetto di ripartizione della spesa per missioni, programmi e gruppi COFOG, definito secondo la struttura esposta nell'allegato n. 9 allo schema in esame. Il prospetto deve essere elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Segnala che gli enti in contabilità economico patrimoniale coinvolti nella gestione della spesa sanitaria sono tenuti ad allegare al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 un prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi, strutturato secondo l'allegato n. 10 dello schema di decreto in esame. Rileva che anche per tali enti, il prospetto è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Evidenzia che il Titolo IV, composto dagli articoli 17 e 18, reca la disciplina del Piano degli indicatori di bilancio, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Fa presente che, in particolare, l'articolo 17 dispone l'obbligo agli enti in sperimentazione, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, di presentare un « Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio », al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, di misurarne i risultati e di monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Rilevo che, ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma 1, nel Piano sono esposte informazioni sintetiche sui principali obiettivi perseguiti attraverso ciascun programma del bilancio per il triennio della programmazione e sono riportati gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. Precisa che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), il Piano costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, e deve essere presentato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del *budget* di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio. Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*), il Piano deve raccordarsi al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione, ai sensi della disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009. Rileva che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, sulla base degli indicatori – individuati autonomamente dagli enti in sperimentazione, sulla base delle norme recate dal provvedimento in esame – è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, il quale dall'anno 2014 deve essere inserito nel Piano di ciascun ente. Fa presente quindi che l'articolo 18 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame indica specificamente i requisiti minimi del Piano e le modalità attraverso le quali esso è aggiornato nel corso della sperimentazione. Osserva che il Titolo V, composto dagli articoli da 19 a

23, disciplina il bilancio consolidato degli enti in sperimentazione, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011. segnala che, come è emerso anche nella richiamata audizione della Ragioneria generale dello Stato e nel breve dibattito svoltosi in quella sede, si tratta di uno degli aspetti più delicati del provvedimento, anche sotto il profilo tecnico e dovranno pertanto valutarsi attentamente le soluzioni individuate, al fine di verificarne la significatività e la sostenibilità. In particolare, rileva che l'articolo 19 dispone che agli enti in sperimentazione – con esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria – sia fatto obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, esposto nell'allegato n. 4 dello schema di decreto in esame e che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Osserva che gli enti in sperimentazione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ad adottare lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale, esposto nell'allegato 11 del provvedimento in esame. Preciso che al bilancio devono essere inoltre allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti. Evidenzia che negli articoli 21, 22 e 23 sono definiti rispettivamente gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate da una regione o dall'ente locale. In particolare, è definito ente strumentale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili; il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, ovvero di esercitare, direttamente o indirettamente, la

maggioranza dei diritti di voto nelle sedute di tali organi; l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. Sono esplicitamente qualificati come strumentali gli enti previsti dagli articoli sulle forme associative negli enti locali e le aziende speciali previste dal testo unico sugli enti locali. Rileva che gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali sono poi distinti in tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio. Segnala che è definita società controllata, la società nella quale la regione o l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto, anche per patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante su essa e ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. Rileva che per società partecipate, nel corso della sperimentazione, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Fa presente che sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale dispone direttamente o indirettamente di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se società quotata. Rileva che il Titolo VI, composto dagli articoli 24 e 25, impone in capo agli enti in sperimentazione una serie di obblighi di comunicazione, nonché di trasmissione dei documenti contabili al « Gruppo bilanci » presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale finalizzati a permettere di valutare i risultati della sperimentazione. Osserva in particolare, che i referenti degli enti in contabilità finanziaria devono trasmettere,

entro 10 giorni dalla approvazione definitiva il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio; il consuntivo finanziario, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori; il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. Segnala che i referenti degli enti in contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, devono trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva il *budget* economico; il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. Rileva che i referenti degli enti in contabilità economico patrimoniale coinvolti nella gestione della spesa sanitaria sono tenuti a trasmettere, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati. Fa presente che, ai fini della valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e del confronto con il precedente assetto, il Gruppo bilanci può richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali. Conclusivamente precisa come la sperimentazione oggetto del provvedimento riguarderà 5 regioni, 12 province e 34 comuni.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 12.20.

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(Deliberazione di variazioni del programma).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha deliberato di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, inizialmente limitato a Banca d'Italia, Corte dei conti, ISTAT, R.ETE. Imprese Italia e Confindustria, nonché alle principali organizzazioni sindacali, con le audizioni di rappresentanti di ANCI, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione degli Enti previdenziali privatizzati, dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché di Confedilizia. Nel segnalare di aver sottoposto la predetta integrazione del programma dell'indagine conoscitiva al Presidente della Camera e di aver acquisito l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, fa presente che la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'integrazione del programma dell'indagine.

Pone, quindi, in votazione la proposta di integrazione dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione approva la proposta di integrazione dell'indagine.

Sui lavori della Commissione.

Gioacchino ALFANO (PdL), riprendendo le osservazioni svolte dall'onorevole Baccini, fa presente come, a suo avviso, sarebbe più opportuno effettuare la rilevazione delle presenze dei deputati ai lavori della Commissione in un unico registro per tutte le sedute della giornata.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel ribadire che l'apposizione delle firme sarà consentita esclusivamente nel corso delle sedute, si riserva di rappresentare la richiesta dell'onorevole Gioacchino Alfano al presidente.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (*Deliberazione*) 94

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.55.

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(Deliberazione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera in merito allo svolgimento di un'indagine conoscitiva, in congiunta con la Commissione Bilancio della Camera e con la Commissione Bilancio del Senato, sui contenuti del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposi-

zioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici, secondo il programma di audizioni predisposto in seno all'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Nel corso dell'indagine, che si protrarrà tra la giornata odierna e venerdì 9 dicembre prossimo, saranno ascoltati i rappresentanti di Banca d'Italia, Corte dei conti, ISTAT, delle associazioni datoriali (R.ETE. Imprese Italia, Confindustria e Confedilizia), delle organizzazioni sindacali, nonché delle regioni e degli enti locali, degli enti previdenziali privatizzati e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Propone pertanto di deliberare la suddetta indagine.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/11: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829
 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (*Esame e rinvio*) 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/11: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829
 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (*Seguito esame e rinvio*) 103

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 201/11: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, sul provvedimento in titolo è stato assegnato alla Commissione un parere rinforzato ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento che si compone di 49 articoli suddivisi in IV Titoli.

Il Titolo I (articoli 1-6) contiene disposizioni in materia di « Sviluppo ed equità »; il Titolo II (articoli 7-9) contiene disposizioni in materia di « Rafforzamento del sistema finanziario nazionale ed internazionale »; il Titolo III (articoli 10-30), che si suddivide in VIII Capi, reca disposizioni finalizzate al « Consolidamento dei conti pubblici »; il Titolo IV (articoli 31-49) reca infine disposizioni per la « Promozione e la tutela della concorrenza ».

Sottolinea che la relazione dà conto sinteticamente del contenuto delle disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione nonché degli interventi che sono comunque rilevanti ai fini di una più esaustiva valutazione della manovra nel suo complesso.

L'articolo 1, Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, prevede un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed

imprese che si finanziano con capitale proprio. Anticipando quanto previsto dalla bozza di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, la norma in esame introduce una riduzione del prelievo Ires commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. La misura prevede di escludere dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto ACE (Allowance for Corporate Equity).

L'articolo 2, recante agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro, nonché per donne e giovani, prevede, al comma 1, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede una riduzione dell'imposta IRAP a seguito di un incremento della deducibilità del costo del lavoro per i dipendenti di sesso femminile e per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

L'articolo 3, al comma 2, prevede l'istituzione nel bilancio di previsione del MEF del « Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo » con una dotazione annua per il triennio 2012 – 2014 in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro, ripartita tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013. Il comma 4 prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, per 400 milioni di euro annui per il triennio 2012-2014. Il successivo comma 5 prevede una misura di sostegno alle esportazioni disponendo il versamento al bilancio dello Stato dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2012 e per

l'anno 2013 rinveniente dalle disponibilità del cc di tesoreria ex articolo 7, comma 2-bis, del d.lgs. n. 143/1998 per essere riassegnato al fondo ex articolo 3 della legge n. 295/1973 per finalità connesse al credito all'export.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali. In particolare, per quanto riguarda le agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica, la norma in esame prevede la proroga per l'anno 2012 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), relative ad agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici. Le detrazioni in oggetto, spettanti nella misura del 55 per cento della spesa, devono quindi essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo. A decorrere dal 1° gennaio 2013, si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

Per quanto riguarda le agevolazioni tributarie per il recupero del patrimonio edilizio, l'articolo in esame prevede una modifica del TUIR tramite la quale si dispone una detrazione di una quota pari al 36 per cento delle spese di recupero del patrimonio edilizio e per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per immobile; la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L'articolo 15, che reca disposizioni in materia di accise, prevede a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l'aumento delle aliquote delle accise di cui all'Allegato I del TUA n. 504/1995, relative ai carburanti per autotrazione.

L'articolo 21, in materia di soppressione di enti e organismi, ai commi 13-21 prevede la soppressione: a) dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelle attinenti alla regola-

zione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici che sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; *b*) dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; *c*) dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. In particolare, la soppressione della Agenzia per la sicurezza nucleare comporta il venir meno degli oneri già quantificati relativamente alle previsioni di cui alla legge n. 99 del 2009 nel periodo transitorio. Si fa presente che le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle norme istitutive degli enti soppressi. Per il MISE la possibilità di avvalersi di personale in posizione di comando avviene, comunque, entro i limiti della dotazione organica vigente, senza dare luogo a situazioni soprannumerarie.

L'articolo 22, ai commi 6-8, reca disposizioni in materia di riordino dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE). In particolare, le disposizioni in esame sostituiscono i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con i quali veniva soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero e disciplinato con il conseguente trasferimento delle funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza.

In particolare le nuove norme dispongono l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane denominata ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Con la disciplina posta dal presente articolo, si prevede il trasferimento del personale dell'ente soppresso in parte al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, all'Agenzia per la promozione al-

l'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che assorbe anche il personale collocato presso le sedi estere. In particolare, con riferimento al comma 26, nelle sedi estere l'Agenzia si avvale del personale locale del soppresso ICE nei limiti numerici e di spesa esistenti alla data della soppressione. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti.

L'agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-*bis*, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera *b*) del comma 26-*sexies*, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti

giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

L'articolo 23, in materia di riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di governo, al comma 1 riduce a cinque il numero dei componenti delle Autorità che attualmente consistono di nove membri (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM e Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero), e a tre quello delle autorità composte da sette (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo) o cinque membri (Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche).

Passando infine alle disposizioni contenute nel Titolo IV si segnalano le seguenti disposizioni che recano interventi in materia di liberalizzazione e tutela della concorrenza e misure per lo sviluppo industriale.

L'articolo 31 prevede la modifica all'articolo 3, comma 1, d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; in particolare le norme in esame mirano a rendere permanente nonché ad estendere a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in modo sperimentale, per i comuni a vocazioni turistica. Si introduce, inoltre, come principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

L'articolo 32 introduce la facoltà di vendita di medicinali all'interno di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito di un apposito reparto delimitato da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmacia parte del pubblico e del personale non addetto.

I successivi commi 3 e 4 dispongono inoltre che le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia. Infine, è data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

L'articolo 34 interviene in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex ante*. In particolare, le disposizioni in esame sono volte a realizzare compiutamente la libertà dei mercati, disponendo che la disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale) debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento ed abrogando, con effetto immediato, le disposizioni vigenti che limitano a livello soggettivo, oggettivo o di allocazione l'esercizio dell'attività economica, nonché le norme di imposizioni di prezzi minimi e commissioni per la fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve unicamente le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario (comma 4). Inoltre, il comma 5 prevede il parere

obbligatorio dell'Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche. Si tratta dell'attività istituzionale di tale Autorità, già prevista dall'articolo 22 della legge 287 del 1990 come facoltativa.

L'articolo 35, introducendo il nuovo articolo 21-*bis* alla legge istitutiva n. 287 del 1990, amplia i poteri che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare nell'ambito della propria attività istituzionale, consentendo di impugnare innanzi alla giustizia amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza.

L'articolo 38 interviene sulla disciplina del Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dalla Legge 311/2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, modificando il comma 355 dell'articolo 1 dalla legge n. 311/2004 al fine di lettera *a*) stabilire che le risorse del FRI possano essere destinate anche a interventi per i quali non siano previsti stanziamenti a legislazione vigente; lettera *b*) inserire i progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1 c. 842, legge 296/2006, tra gli interventi prioritari nella destinazione delle risorse del FRI.

L'articolo 39 è finalizzato ad un complessivo efficientamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo la possibilità di diversificare gli interventi, finalizzandoli in ragione di specifici obiettivi di politica economica e sostegno al tessuto produttivo, con effetti di immediata operatività dello strumento. In particolare, si prevede che possono essere concesse, a valere delle disponibilità finanziarie del Fondo, la garanzia diretta e la controgaranzia fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. L'efficientamento riguarda, tra l'altro, la differenziazione delle percentuali di copertura del Fondo; la misura dell'accantonamento mi-

nimo a titolo di coefficiente di rischio; l'innalzamento, in funzione di specifici obiettivi di sviluppo, dell'importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro (contro gli attuali 1,5 milioni di euro, fissati dal DM 9 aprile 2009); la cessione a terzi degli impegni assunti per consentire di svincolare risorse finanziarie incrementando la disponibilità. Le modifiche, demandate per lo più a decreti attuativi, saranno adottate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come peraltro precisato espressamente al comma 2 della disposizione. Il comma 7 dell'articolo in esame, in materia di patrimonializzazione dei Confidi prevede che al capitale sociale dei confidi possano partecipare imprese finanziarie di grandi dimensioni e enti pubblici e privati purché le PMI socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea.

L'articolo 40 reca una serie di misure volte alla riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese: il comma 1 semplifica gli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettive tramite una modifica dell'articolo 109 TULPS. Prevede la soppressione della scheda cartacea sottoscritta dal cliente in quanto l'obbligo informativo è soddisfatto dalla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza a cui sono obbligati i gestori; il comma 4 prevede che il libro unico del lavoro debba essere compilato dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non entro il 16 del mese successivo, come previsto a legislazione vigente; il comma 5 introduce la possibilità di articolare gli interventi di bonifica dei siti inquinati in fasi progettuali distinte nonché misure di semplificazione nelle attività di messa in sicurezza operativa dei medesimi siti e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti tecnologiche; il comma 6 introduce misure di semplificazione di imprese di autoriparazione abrogando il decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 30 luglio 1997, n. 406, in materia di dotazione di attrezzature e strumentazioni delle medesime imprese.

L'articolo 44 disposizioni in materia di appalti pubblici. In particolare, il comma 5 abroga l'articolo 12 (in materia di contratti pubblici) della legge n. 180/2011 c.d. Statuto delle imprese relativo all'affidamento di contratti pubblici di architettura e di ingegneria al fine di garantire maggiore trasparenza e concorrenza.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che il provvedimento reca misure con un impatto particolarmente significativo, quali quelle relative all'introduzione dell'aiuto economico alla crescita (ACE). Si tratta di uno strumento diverso dalla vecchia DIT (*dual income tax*), in quanto non è una differenziazione di aliquota, ma del modo di calcolo della base imponibile delle imposte di società volto a prevedere che il capitale proprio abbia un trattamento equiparato al capitale di debito; ciò è molto importante ai fini della capacità di crescita delle imprese. Rileva che, tra le misure di crescita, è stata prevista la deducibilità dell'IRAP per l'impiego di forze lavoro giovanili e femminili.

Segnala che, all'articolo 3, che è collegato all'articolo 39, comma 1, si prevede un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per cui si è proceduto all'aumento del finanziamento; attraverso un decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro dell'economia si ridefiniranno le potenzialità di leva finanziaria del fondo stesso, in modo da raggiungere uno stanziamento tra i 20 e i 24 miliardi di euro, con un sicuro ed efficace impatto sul mondo delle piccole e medie imprese.

Si è prevista la tassazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie come misura a regime, mentre si è preferito prorogare di un anno la detrazione del 55 per cento per gli interventi volti al risparmio energetico delle abitazioni, in quanto si ritiene utile rimodulare di anno in anno questa incentivazione anche in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e dei materiali.

Osserva che importanti decisioni sono state assunte in merito al riordino delle

agenzie e delle Autorità, prevedendo una cospicua riduzione dei loro componenti e un'attribuzione delle funzioni dell'agenzia di regolazione del settore idrico all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mentre sarà istituita un'Autorità di regolazione del settore dei trasporti da tempo richiesta.

Per quanto riguarda gli aspetti di prevalente competenza della Commissione, segnala altresì la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e la liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C, soprattutto per i suoi positivi effetti sul prezzo di vendita di prodotti con obbligo di prescrizione medica. Sottolinea, infine, che nel provvedimento sono state previste importanti disposizioni di semplificazione nonché risorse per il riavvio delle opere di interesse strategico.

Gabriele CIMADORO (IdV), sottolineato che il fondo di garanzia ha dato risultati positivi per le PMI, osserva tuttavia che le garanzie richieste per ottenere finanziamenti sono molto rigide. Chiede, quindi, se sia possibile adottare criteri più elastici per l'accesso al fondo.

Enzo RAISI (FLpTP), in qualità di relatore del provvedimento sullo Statuto delle imprese, esprime stupore per il fatto che, a poco più di un mese di distanza dall'approvazione definitiva della legge, il decreto-legge in esame preveda già una sua modifica.

Giacomo Antonio PORTAS (PD) chiede al sottosegretario De Vincenti a quanto ammontino le somme per l'aiuto alla crescita previste dall'articolo 1.

Laura FRONER (PD) con riferimento all'articolo 23, in cui si stabilisce la riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle province, sottolinea che al comma 2 si prevede un periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina che potrebbe comportare in alcuni casi il blocco del processo decisionale. Riterrebbe opportuno prevedere che, ai fini delle deliberazioni, il voto del

presidente valga il doppio nei casi in cui il numero dei componenti, incluso il presidente, sia pari.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), con riferimento al comma 4 dell'articolo 34, che reca misure di liberalizzazione delle attività economiche, ritiene necessario che il Governo chiarisca la portata della norma. Giudica, infatti, molto generico il contenuto dell'articolo e ritiene si dovrebbe specificare se si tratti di un potere di normazione nazionale o regionale, nonché chiarire le circostanze in cui sia possibile prevedere l'introduzione di un regime amministrativo di tipo autorizzativo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) sottolinea, in primo luogo, la necessità di prevedere misure destinate alle categorie degli artigiani e dei commercianti, che spesso non rientrano nella normativa sulle PMI. Relativamente alle misure di liberalizzazione dei farmaci di fascia C, chiede al rappresentante del Governo se si sia tenuto presente che per l'assunzione di farmacisti sono applicati contratti diversi tra farmacie e parafarmacie. Riterrebbe opportuno armonizzare la normativa nel momento in cui si procede alla liberalizzazione della vendita dei farmaci. Sottolinea, inoltre, la necessità che siano garantiti i controlli sulla presenza di farmacisti anche all'interno delle parafarmacie, al fine di tutelare la salute dei cittadini in caso di vendita di farmaci pericolosi.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) condivide la filosofia del provvedimento in esame, ma esprime preoccupazione sulla congruità delle risorse finanziarie che il Governo intende utilizzare per le molteplici finalità degli interventi proposti. Con particolare riguardo agli incentivi alle imprese, ritiene che il Governo debba tempestivamente procedere ad un riordino del sistema attualmente previsto dalla legislazione, anche attraverso un'azione di monitoraggio dei risultati conseguiti in seguito alle incentivazioni ottenute dalle singole imprese. Nel condividere le osservazioni sull'assenza di misure a favore delle

categorie di commercianti e artigiani, ritiene che il settore del cosiddetto *no profit* meriti maggiore attenzione da parte del Governo: si tratta, infatti, di una realtà produttiva che può garantire maggiore occupazione sia ai giovani sia al Mezzogiorno.

Andrea LULLI (PD) dichiara di condividere le misure per lo sviluppo contenute nel provvedimento in esame, ma desidera innanzitutto stigmatizzare la mancata assegnazione del provvedimento in sede congiunta alla Commissione Bilancio e Attività produttive, a motivo delle numerose disposizioni in materia di crescita e imprese in esso contenute. Giudica molto positivamente il contenuto dell'articolo 1, sull'aiuto alla crescita economica, sottolineando che il rafforzamento della struttura patrimoniale è premessa per la crescita. Ritiene, tuttavia, che si debba intervenire anche sulle filiere produttive e sulle reti di impresa. Non si può pensare, infatti, che tutte le imprese potranno crescere dimensionalmente, ma è importante rafforzare delle filiere e delle reti di impresa.

Esprime un giudizio molto positivo sulle misure di liberalizzazione per i farmaci di fascia C contenute nell'articolo 32. Auspica altresì che si possa rapidamente approvare una legge annuale sulla concorrenza, da tempo attesa dalla X Commissione.

Per quanto riguarda gli interventi normativi in tema di semplificazioni, ritiene sussistano alcuni profili applicativi che andrebbero meglio specificati.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, pur comprendendo la logica del rafforzamento patrimoniale delle imprese, ritiene che la vera capitalizzazione sarebbe rappresentata da investimenti su capitale umano qualificato. In caso contrario, la capitalizzazione serve più a tutelare gli interessi delle banche che quelli delle imprese. Chiede, quindi, se il 60 per cento degli incentivi sia stato effettivamente indirizzato alle PMI, come previsto dallo Statuto delle imprese recentemente approvato al-

l'unanimità dal Parlamento. Osserva, infine, che l'aumento fino a 2 milioni e 500 mila euro del fondo di garanzia a favore dell'importo massimo garantito per singola impresa, in realtà, non appare una misura a favore delle PMI.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, rispondendo al quesito posto dall'onorevole Cimadoro sul fondo di garanzia, osserva che si tratta di un problema di *governance* del fondo che deve acquisire la capacità di strumento proattivo nei confronti delle PMI, indipendentemente da eventuali ostacoli burocratici. La gestione del fondo deve acquisire una capacità dinamica « proimprenditoriale ».

Relativamente al quesito posto dall'onorevole Vignali sull'importo massimo garantito per singola impresa, sottolinea che è stata notevolmente incrementata la dotazione del fondo perché avesse una capacità di leva finanziaria nei confronti delle piccole e medie imprese.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Raisi, precisa che la piccola modifica apportata alla legge sullo Statuto delle imprese è volta ad una maggiore trasparenza e se ne assume pertanto in pieno la responsabilità.

Auspica che le grandi tematiche connesse al capitale umano, alle filiere e alle reti di impresa possano essere trattate in prossimi provvedimenti del Governo, mentre sarà necessaria l'approvazione di una legge annuale sulla concorrenza e un provvedimento sullo sviluppo per costruire, insieme al Parlamento, strumenti più organici di intervento.

Si riserva di approfondire la questione posta dall'onorevole Froner in merito ad una norma transitoria con cui integrare l'articolo 23 del decreto-legge relativamente al voto del presidente, mentre diverso ragionamento dovrebbe essere dedicato a tutto il mondo del *no profit*. Ritiene altresì che debba essere riconsiderata tutta la partita di incentivi alle imprese, in quanto essi comprendono anche trasferimenti ad imprese di servizio pubblico, come quelle del trasporto locale.

Giudica corretta l'osservazione dell'onorevole Quartiani sulla genericità sull'articolo 34, in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di eliminazione dei controlli *ex ante*; sottolinea tuttavia che le disposizioni vogliono essere un primo segnale importante del Governo sulla riduzione di regolazioni inutili e ostacolanti e un contestuale rafforzamento di quelle necessarie.

Con riferimento alle questioni poste dall'onorevole Formisano sulla diversità dei contratti che regolano l'assunzione di un farmacista da parte di una farmacia o di una parafarmacia, ritiene che la questione debba essere sicuramente affrontata. Aggiunge che il Ministero della salute, intervenuto attivamente e tempestivamente con una corretta regolazione a difesa dei consumatori, ha escluso dalla possibilità di vendita dei farmaci di fascia C quelli considerati potenzialmente pericolosi. È stato altresì attribuito all'AIFA un importante potere di farmacovigilanza sia sugli esercizi commerciali sia sulle parafarmacie. Sottolinea che il provvedimento non intende affidare alle parafarmacie o ai supermercati il mercato dei farmaci di fascia C, ricordando che nella somma di circa 1 miliardo 200 milioni di euro proveniente dalla liberalizzazione dei farmaci da banco, la quota attribuita alle parafarmacie è di circa 160 milioni. Si tratta, pertanto, di un importo esiguo rispetto al totale. Il vero vantaggio della liberalizzazione dei farmaci da banco è stato sperimentato dai consumatori che ne hanno visto diminuire il prezzo: non si è spostata la quota di mercato, ma sono scesi i prezzi dei farmaci. A questa medesima logica è ispirata la scommessa che il Governo ha voluto fare sulla liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C. Infatti, la percentuale di margine del 30 per cento non deve essere più garantita per legge ai farmacisti, ma regolata dal confronto sul mercato per questa categoria di farmaci.

Rispondendo al quesito dell'onorevole Portas, precisa che gli effetti della deducibilità dell'IRAP sono quantificati dalla relazione tecnica in 950 milioni nel 2012, in 1 miliardo e 450 milioni nel 2013, in 2

miliardi e 900 milioni nel 2014. Gli effetti della deducibilità IRAP dovrebbero pertanto attestarsi ai 2 miliardi e 900 mila euro a regime.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 201/11: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Ludovico VICO (PD) intervenendo con particolare riguardo alle norme di competenza della X Commissione sottolinea come il rifinanziamento previsto per il Fondo di garanzia delle PMI e le misure recate dall'articolo 39 contribuisca a dare un quadro di maggiore certezza per l'accesso al credito da parte delle imprese. Si tratta di misure che rappresentano una risposta importante per il rilancio dei settori produttivi maggiormente in crisi. Altra questione che intende sottoporre al dibattito in corso è relativa alla necessità di incentivi destinati all'innovazione tec-

nologica (bando industria 2015) e la previsione di un credito di imposta destinato alla ricerca. A tale ultimo riguardo evidenzia come vi siano settori produttivi che devono essere valorizzati e, senza polemica, ritiene che tra questi settori rientri certamente l'ambito di operatività di Finmeccanica. Esprime un apprezzamento per le misure che riguardano la deducibilità dal costo del lavoro dell'IRAP e per l'istituzione della nuova Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese in luogo della mera soppressione dell'ICE prevista dal precedente Governo. Auspica che con successivi provvedimenti il Governo possa tempestivamente approntare ulteriori misure per lo sviluppo che in questa manovra non appaiono sufficienti al fine di affrontare e contrastare la perdurante crisi dell'economia reale e finanziaria.

Giudica infine con favore l'intervento normativo previsto all'articolo 3 con il quale si prevede l'esclusione dal computo delle spese delle regioni ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle Regioni medesime a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei fino all'importo pari a 1.000 milioni di euro annui per il prossimo triennio finanziario. Tale esclusione dal patto di stabilità interno potrà fornire maggiore liquidità per i settori della ricerca, dell'istruzione, dell'ambiente e delle attività produttive incentivando senza dubbio le regioni a utilizzare con maggiore efficienza le risorse europee.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) rinviando al dibattito in Aula le considerazioni generali sulla manovra nel suo complesso in questa sede si limita a sottolineare che il provvedimento in esame è necessario per garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio. Riguardo ai profili di competenza della X Commissione ritiene che potevano essere previsti strumenti ed interventi più incisivi a sostegno della crescita. Esprime in ogni caso un giudizio complessivamente favorevole sulle misure previste dall'articolo 1, finalizzate

al rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, così come sulle misure previste all'articolo 3, di sostegno alle esportazioni, e al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI. Ritiene inoltre molto positive le norme che prevedono le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di efficientamento energetico che ad oggi hanno dato risultati importanti sia per il rilancio del settore dell'edilizia che per tutti i settori dell'indotto, giudica altresì molto favorevolmente le disposizioni in materia di liberalizzazione e rafforzamento del versante della concorrenza con l'attribuzione di importanti poteri all'Antitrust, così come gli interventi volti ad una regolamentazione più snella delle principali attività economiche.

Richiama l'importanza dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle Regioni per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei prevista dal comma 1 dell'articolo 3. A tale riguardo ricorda che nella legge di stabilità per il 2012, approvata da poco dal Parlamento, è stata introdotta un'ulteriore deroga a favore degli enti locali che realizzino investimenti destinati ad expo 2015: riterrebbe opportuno che tale deroga venisse ridefinita attraverso una novella alla legge di stabilità citata.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) desidera sottoporre all'attenzione della Commissione e del governo alcune questioni che auspica possano essere valutate anche dal relatore ai fini della predisposizione del parere della X Commissione. Innanzitutto ritiene opportuno che il governo preveda nuove misure incentivanti a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile o sotto forma di contributi a fondo perduto oppure prevedendo opportuni sgravi fiscali per la creazione di imprese a prevalente partecipazione giovanili e femminile nei comparti più innovativi dei diversi sistemi produttivi. Giudica altresì necessario prevedere ulteriori misure fiscali in materia di deducibilità del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti

alle categorie protette che non riescono a trovare una occupazione dignitosa. Occorre inoltre che il Governo valuti l'opportunità di agevolare i gestori di attività commerciali per la realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche strutturali. Con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali ritiene doveroso prevedere adeguati contributi e sgravi fiscali per l'ammodernamento delle strutture e per l'assunzione e la formazione di dipendenti a tempo indeterminato. Infine auspica che il Governo possa valutare l'opportunità di escludere dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti non pericolosi e a bassa criticità ambientale.

Alberto TORAZZI (LNP) preannuncia che il suo gruppo esprimerà un convinto voto contrario sulla provvedimento in esame che si configura come una manovra contro il Nord. Stigmatizza, in primo luogo, l'approvazione di misure repressive in materia previdenziale che hanno colpito le pensioni di anzianità, senza penalizzare invece le pensioni di invalidità, molto diffuse al Sud e spesso erogate in base a dichiarazioni mendaci.

Giudica negativamente la reintroduzione dell'ICI che, ancora una volta, andrà a colpire soprattutto le regioni del Nord in cui fu introdotto il catasto trecento anni fa da Maria Teresa d'Austria, mentre moltissime proprietà delle regioni meridionali non sono ancora accatastate e, pertanto, non individuabili ai fini del pagamento dell'imposta. Propone a questo riguardo che si proceda ai rilievi aerei per un non più rinviabile aggiornamento del catasto.

Esprime rilievi critici sull'aumento dell'IVA, misura che ha l'unico scopo di fare cassa, mentre si è persa l'occasione per diminuire il costo del lavoro. Il provvedimento d'urgenza con la riduzione dei consiglieri provinciali dispone, di fatto, il passaggio delle funzioni delle province ai prefetti, con una modalità che richiama logiche già sperimentate durante il fascismo. Estremamente negativo appare anche l'aggravio fiscale sugli articoli di lusso e, in

particolare, sulle barche sopra i 10 metri che si tradurrà in un'ulteriore penalizzazione di tutto il settore nautico già gravemente compromesso dalla crisi economica. Con riferimento all'articolo 8, sulla stabilità del sistema creditizio, ritiene che siano previste garanzie eccessive a favore delle banche, mentre la somma di un miliardo di euro per lo sviluppo sulla base dei fondi strutturali 2007-2013 si tradurrà nell'erogazione di risorse a esclusivo vantaggio del Mezzogiorno. Lamenta altresì che si preveda la reintroduzione dell'Istituto per il commercio estero che sembra finalizzata più al recupero di 300 unità di personale che ad un'effettiva esigenza delle imprese italiane all'estero. Sulle liberalizzazioni suggerisce al relatore di prevedere nella proposta di parere una misura di gradualità che eviti di penalizzare eccessivamente chi si è impegnato di recente nel pagamento di costose licenze.

Con riferimento alle disposizioni sul Sistri, riterrebbe opportuna una temporanea sospensione delle disposizioni che hanno finora penalizzato le attività interessate, mentre manifesta una posizione nettamente contraria al potenziamento dei poteri dell'Antitrust previsto dall'articolo 35 che presenta, a suo avviso, un profilo fortemente antidemocratico. Nel ribadire infine il suo voto decisamente contrario su un'eventuale proposta di parere favorevole, ritiene che il provvedimento in esame presenti preoccupanti aspetti antidemocratici e lesivi della sovranità popolare, oltre ad essere chiaramente penalizzante per le regioni del Nord.

Enzo RAISI (FLpTP), nel dissociarsi dalle osservazioni dell'onorevole Torazzi, evidenzia la possibilità di migliorare le pur condivisibili misure contenute nel provvedimento in esame. Osserva, tuttavia, che il Paese si trova ancora in una fase di aggiustamento dei conti e che solo in un secondo momento si potrà procedere ad un serio piano per lo sviluppo che auspica possa finalmente svolgersi in una dimensione di libero mercato, finora mai concretamente sperimentata dal Paese.

Esprime un giudizio positivo per la previsione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e per la stabilizzazione delle detrazioni del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie che offriranno maggiori certezze ad un settore fortemente colpito dalla crisi.

Manifesta soddisfazione sulla riduzione del numero dei componenti di Autorità indipendenti e sulla soppressione di alcune agenzie. Propone, tuttavia, di inserire nella proposta di parere un'osservazione che preveda che i risparmi derivanti da questi interventi siano finalizzati al potenziamento dell'attività delle medesime Autorità che dovranno efficacemente presidiare i processi di liberalizzazione. Dichiarò, quindi, di condividere il potenziamento dell'Antitrust previsto dall'articolo 35 del decreto-legge. Esprime apprezzamento per la reintroduzione dell'ICE, inopinatamente soppresso dalla legge n. 98 del 15 luglio 2011. Si tratta di uno strumento importante per l'internazionalizzazione delle imprese e in tutti i Paesi europei sono presenti istituti analoghi che aiutano efficacemente le loro imprese all'estero. La riorganizzazione dell'ICE deve, quindi, rappresentare l'occasione per potenziare e rafforzare l'attività di sviluppo dell'internazionalizzazione.

Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, sottolinea la necessità di superare definitivamente la logica dei finanziamenti a pioggia, ritenendo preferibile il sistema della defiscalizzazione a quello della contribuzione diretta, perché maggiormente efficace e più trasparente.

Giudica positivamente anche la liberalizzazione degli esercizi commerciali dal momento che, per la prima volta, si intacca il meccanismo autorizzativo, nonché la liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C. Osserva, tuttavia, che analoghi provvedimenti dovrebbero essere estesi anche ad altre realtà che finora hanno colpevolmente impedito o contrastato l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Esprime perplessità sull'inasprimento della tassazione nel settore della nautica da diporto che si rifletterà negativamente su un settore già molto provato

dalla crisi economica. Concorda, invece, con i colleghi che hanno proposto una sospensione del sistema del Sistri, al fine di intervenire sulla materia con una normativa graduale che non appesantisca di adempimenti burocratici e si traduca in un'effettiva salvaguardia dell'ambiente. Osserva, infine, che sulla materia dell'ICI sugli edifici religiosi, seppure non di competenza della Commissione, si dovrebbero evitare interpretazioni furbesche che consentano ad edifici ecclesiastici con finalità evidentemente commerciali di evitare l'imposizione.

Gabriele CIMADORO (IdV) desidera innanzitutto sottolineare che per ragioni diverse e probabilmente meno ideologiche da quelle espresse dal collega Torazzi anche il gruppo dell'Italia dei valori dovrà arrivare ad esprimere un voto contrario sul provvedimento in esame. Ritiene che occorrerebbe un approccio diverso anche al fine di modificare la manovra nel suo complesso ma comprende come in questa fase non ci sia spazio e tempo per apportare emendamenti di vasta portata. Ricorda che il suo gruppo nel momento in cui ha deciso di votare la fiducia al Governo Monti ha dichiarato che avrebbe sempre valutato con grande attenzione le misure che sarebbero state proposte dall'Esecutivo. Il provvedimento in esame non contiene solo le misure che ci chiedeva l'Europa ma prevede una serie di interventi puntuali in molteplici settori normativi che non è possibile condividere. Ritiene in particolare che le misure previste in materia di pensioni siano eccessivamente onerose per i cittadini. Giudica altrettanto preoccupanti gli interventi in materia di rendite catastali degli immobili che rappresenteranno una pietra tombale nel settore edilizio già pesantemente strozzato dal peso della crisi economica e dalla burocrazia. La manovra proposta è nell'insieme squilibrata, depressiva e inflattiva. La pressione fiscale aumenta di un ulteriore punto assestandosi intorno al 44 per cento. Si tratta di una manovra priva di equità che colpisce il ceto medio e i bassi redditi. Non ci sono misure efficaci

contro l'evasione ed il contributo chiesto ai cosiddetti capitali scudati è eccessivamente contenuto. Si incide su un sistema pensionistico già in equilibrio solo per fare cassa e senza eliminare le storture della previdenza. L'aumento dei prezzi indotto dagli incrementi delle accise e dell'IVA freneranno i consumi con effetti depressivi per l'economia, mentre il mancato incremento delle detrazioni fiscali per carichi familiari realizza una « svalutazione » fiscale a spese dei ceti popolari. Tutto ciò senza un vero progetto paese che rinnovi il nostro sistema produttivo. Le liberalizzazioni sono del tutto insufficienti.

Per quanto riguarda i costi della politica infine non ci sono misure che riducano il finanziamento pubblico ai partiti ne sono previsti limiti agli stipendi dei dirigenti del settore privato e del settore pubblico.

Per tutte queste ragioni l'Italia dei valori intende presentare modifiche profonde della manovra e preannuncia il voto contrario sul provvedimento.

Laura FRONER (PD) prima di esaminare il merito delle disposizioni di competenza della X Commissione intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale relative alla manovra in esame. Sottolinea la necessità di adeguate misure di rilancio delle attività produttive e giudica il Parlamento la sede idonea per svolgere tale lavoro di approfondimento. Per quanto riguarda gli interventi sulle pensioni auspica in particolare che si possano introdurre delle modifiche relative al blocco dell'indicizzazione delle pensioni minime e a vantaggio dei lavoratori precoci. Su tale aspetto non ricorda altrettanta fermezza della Lega nei confronti di analoghi interventi di penalizzazione operati dal precedente Governo.

Fermo restando i vincoli di finanza pubblica occorre un lavoro congiunto delle forze politiche per difendere la stabilità finanziaria dell'Italia. A tale scopo si potrebbe quindi prevedere un maggiore prelievo fiscale a carico dei capitali scudati così come introdotte un tetto sulle pensioni dei dipendenti pubblici. Sarebbe al-

tresi opportuna la messa in gara delle frequenze televisive al fine di reperire risorse finanziarie aggiuntive. Passando al merito dei profili di competenza della X Commissione esprime un orientamento favorevole sulle misure relative all'articolo 4 in materia di agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e efficientamento energetico. Giudica altresì con favore le misure di razionalizzazione delle Autorità amministrative indipendenti cui occorre garantire comunque l'autonomia organizzativa. Accoglie con favore l'istituzione dell'Agenzia della promozione all'estero delle imprese sottolineando che l'abolizione dell'ICE operata dal Governo Berlusconi è stata troppo frettolosa e che probabilmente si poteva intervenire per correggere le inefficienze. Esprime un apprezzamento favorevole sulle misure di privatizzazione relative ai farmaci di fascia C che aiutano l'abbattimento dei prezzi. Con riferimento al riconoscimento di maggiori poteri all'Autorità antitrust ritiene opportuno garantire un rapporto di collaborazione tra Autorità e Amministrazioni pubbliche che vanno informate delle possibili violazioni. Infine con riferimento agli interventi di semplificazioni recati dall'articolo 40 ritiene che si tratti di misure solo apparentemente di poca importanza ma che garantiranno risultati significativi nei settori produttivi coinvolti e che rappresentano un notevole passo in avanti per una efficiente politica di liberalizzazione.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) sottolinea anzitutto che l'elemento principale da rilevare è il cambiamento dei rapporti politici: si sta uscendo da un sistema di scontro per entrare in un sistema di convergenze in cui ciascun soggetto politico mantiene comunque la propria identità. Questo è il dato rilevante e nuovo, sicuramente frutto dell'eccezionalità del momento, ma comunque squisitamente democratico, perché questo governo è legittimato dall'ampia fiducia parlamentare che ha ricevuto. Occorre oggi domandarsi se fosse possibile evitare questa manovra, che certo non rende felice nessuno; a suo

parere, il Paese ha vissuto questi ultimi anni senza la consapevolezza della gravità della crisi in atto almeno dal 2008, senza consapevolezza e intervenendo quindi in grande ritardo: è ora il momento di assumersi le responsabilità perché solo questo significa difendere davvero i ceti popolari, al di là di una facile demagogia, occorre mettere in sicurezza il Paese, ed in breve tempo saranno gli elettori a giudicare le forze politiche attraverso il voto.

Ritiene il provvedimento nel suo insieme condivisibile: si poteva certo fare di più, specie nelle politiche di sostegno alla crescita, ma si doveva anche tenere conto dei vincoli economici, comunque si delinea un programma, un progetto.

Venendo ad alcune indicazioni specifiche, sull'articolo 41, relativo alle liberalizzazioni, ritiene che la totale liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali anche la domenica solleva qualche perplessità, per motivi di carattere sociale generale; inoltre, ritiene che qualche limite di carattere territoriale vada mantenuto per non uccidere in piccolo commercio, anche per motivi di pura liberalizzazione, poiché la concentrazione nei grandi centri commerciali favorisce regimi di monopolio di fatto.

Il Fondo di garanzia per le PMI andrebbe a suo parere destinato anche alle imprese di tipo sociale; inoltre, sarebbe auspicabile una riflessione più generale sul sistema degli incentivi alle imprese.

In merito alle agevolazioni sul costo del lavoro, infine, ritiene che fra i soggetti andrebbero anche inseriti i lavoratori ultracinquantenni espulsi dal mercato del lavoro, anche in relazione alla introduzione della riforma previdenziale.

Fabio GARAGNANI (PdL), condivide globalmente la relazione svolta dal collega Vignali, e l'intervento si concentrerà essenzialmente su alcune raccomandazioni da tenere in considerazione per il parere; in relazione alle agevolazioni alle imprese, ritiene che andrebbe finalmente ridefinita la situazione delle cooperative, distinguendo fra quelle a scopo sociale e quelle a carattere puramente commerciale.

Ritiene che la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non sia positiva, mentre avrebbe mantenuto la soppressione dell'ICE – come effettuata dal precedente governo – rafforzando semmai le rappresentanze diplomatiche all'estero. Solleva quindi le perplessità maggiori sulle liberalizzazioni, condividendo alcuni dei rilievi dei colleghi Pezzotta e Torazzi, poiché il rischio è l'eliminazione dei piccoli operatori commerciali in favore della grande distribuzione. Qualche preoccupazione è manifestabile anche in relazione alla liberalizzazione della vendita dei farmaci di classe C nelle parafarmacie, che rischia di costituire un problema per la tutela della salute dei cittadini.

Dichiara quindi che voterà a favore del parere che il relatore predisporrà, seppure senza particolare entusiasmo verso la manovra predisposta dal governo Monti.

Andrea LULLI (PD), interviene solo per alcune puntuali precisazioni su parte del dibattito che si è svolto, dopo aver richiamato le competenze della Commissione in merito all'esame del provvedimento. Sul l'articolo 41, concernente le liberalizzazioni, precisa che esso va inteso come disposizione relativa al superamento del sistema dei contingentamenti, che ritiene fonte di corruzione e di malfunzionamenti. In questo senso, è anche perfettamente comprensibile la competenza statale, nell'indicazione alle regioni per la disciplina di dettaglio. La preoccupazione per la grande distribuzione, che in parte condivide, si può rendere manifesta in altro modo, ma la norma in esame dice altro, e del resto ritiene che il problema dei piccoli esercizi nei centri storici non sia legato alla grande distribuzione; andrebbe eventualmente favorita la loro aggregazione in un sistema di piccoli negozi, in una sorta di centro commerciale naturale.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ritiene a questo punto di poter sintetizzare le osservazioni e le condizioni che giudica opportuno inserire nel parere della X Commissione perché possano essere realisticamente valutate dalle Commissioni di

merito, mentre molte delle altre questioni emerse – e condivisibili – andrebbero più ragionevolmente trasformate in ordini del giorno. Innanzitutto la questione che merita attenzione è quella relativa alla soppressione dell'ICE riguardo alla quale occorre che il Governo chiarisca il mantenimento dell'attuale cabina di regia. Per quanto riguarda le misure di razionalizzazione delle Autorità indipendenti, chiarendo che le funzioni attribuite all'Agenzia per la sicurezza nucleare sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, ritiene necessario garantire il parere parlamentare nel momento in cui opererà per ciascun consiglio di amministrazione la prevista riduzione dei componenti. Ritiene altresì condivisibile l'osservazione proposta dalla collega Froner finalizzata a garantire la funzionalità dei citati organismi. Sul tema delle liberalizzazioni si riserva un maggiore approfondimento circa le disposizioni previste dall'articolo 31 ed in particolare valuterà l'opportunità di garantire in ogni caso l'obbligo della chiusura domenicale per gli esercizi commerciali. Più in generale giudica opportuno un esplicito richiamo ai principi generali stabiliti in materia di liberalizzazione delle attività economiche stabiliti nel successivo articolo 34. Per quanto riguarda il Fondo di garanzie delle PMI condivide la proposta del collega Pezzotta di estendere anche agli enti no profit l'accessibilità alle suddette risorse così come prevedere l'estensione delle agevolazioni fiscali in materia di IRAP ai lavoratori ultracinquantenni disoccupati di lunga durata. Infine con riferimento alle altre osservazioni emerse nel dibattito, che in ogni caso giudica meritevoli di considerazione, ribadisce ai colleghi la possibilità di predisporre degli ordini del giorno per non appesantire eccessivamente il contenuto del parere e garantire una sua più esauritivo recepimento da parte delle Commissioni di merito.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
SEDE CONSULTIVA:	
DL 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che ha inizio oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il quale – essendo stato il provvedimento assegnato alla XI Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale – assume un carattere cosiddetto «rinforzato». In proposito, comunica che – secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi – è previsto che la presentazione della proposta di parere da parte del relatore e la sua votazione abbiano luogo entro la seduta odierna.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, intende preliminarmente scusarsi con la collega Giammanco per una infelice battuta rivoltale nel corso dell'audizione, svoltasi ieri, del Ministro Fornero, cogliendo l'occasione per dichiarare di non condividere le considerazioni della stessa collega sulla tassazione degli immobili ecclesiastici, sebbene ritenga che la Chiesa possa anche meritarsi di fare simili sacrifici, visti i

giudizi di scarsa equità che i suoi vertici hanno rivolto alla manovra.

Passando, quindi, al merito del provvedimento, afferma che la Commissione è oggi chiamata ad esprimersi sul testo della manovra economico-finanziaria adottata dal Governo, il cui obiettivo dichiarato è, in sostanza, quello di « salvare il Paese » dalla grave crisi in atto a livello mondiale ed europeo, nella consapevolezza che non si tratta di assecondare imposizioni esterne, ma libere scelte discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla UE, nella convinzione che in tale prospettiva si collochi il futuro del Paese. Fa notare che l'esame parlamentare del provvedimento, infatti, avviene in un momento particolarmente delicato, causato dal rallentamento dell'economia globale e dai conseguenti riflessi sulla situazione interna, peraltro resa sempre più pesante dalle tensioni sui mercati finanziari. In proposito, riconosce che la nuova manovra di 30 miliardi (di cui 18 di entrate e 12 di riduzioni di spesa) è rivolta a confermare il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, dopo che questo obiettivo era divenuto incerto, nonostante le pesanti misure di luglio ed agosto 2011, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse al limite della sostenibilità e dell'ampiezza del cosiddetto *spread* rispetto alle performance dei titoli tedeschi. Osserva, dunque, che è in questo contesto che le forze politiche e i gruppi parlamentari che si sono assunti la responsabilità di votare la fiducia al Governo in carica sono tenuti – come richiesto dall'Esecutivo – ad approvare in tempi estremamente celeri il decreto-legge sottoposto all'esame della Commissione, in modo da dare un segnale di certezza alle istituzioni comunitarie e ai Paesi membri: i primi segnali provenienti dai mercati finanziari e dall'andamento dei tassi di interesse sui titoli (anche con riferimento allo *spread*) sono incoraggianti, pur in un quadro di grande incertezza che coinvolge i Paesi dell'Eurozona e la stessa moneta unica. Per tali ragioni, rileva che il Governo, con il presente provvedimento, si trova a gestire una fase – che si preannuncia quanto mai delicata e difficile –

finalizzata ad assicurare stabilità ai conti pubblici come premessa per una politica di sviluppo: la manovra in esame, dunque, rappresenta un importante passo in avanti, dopo gli scarsi risultati dei precedenti tentativi, per indirizzare il montante del debito pubblico italiano lungo un sentiero di ancor più rapida contrazione.

Segnala che il provvedimento all'esame della Camera si compone di 49 articoli; di questi, soltanto una parte – quantitativamente limitata, ma molto pesante da un punto di vista della rilevanza sociale – interviene su materie di competenza della XI Commissione. Fa notare, peraltro, che la riforma del mercato del lavoro non trova collocazione in questo testo, poiché è stata demandata ad un apposito provvedimento normativo, che sarà definito con il metodo della concertazione con le parti sociali e con lo strumento del disegno di legge. Quanto al resto del provvedimento di competenza della XI Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 21, i cui commi da 1 a 9 dispongono la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS; in questo ambito, con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Rileva, poi, che l'articolo 6 prevede che siano abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata; la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, né si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il

termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Soffermandosi sul comma 4 dell'articolo 40, in materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, evidenzia la disposizione concernente la tenuta del libro unico del lavoro, previsto all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, che statuisce che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo. Fa notare, poi, che l'articolo 44 reca disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici: in particolare, il comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce l'applicazione a tali aspetti di specifiche norme in materia, mentre il comma 2 abroga le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativa all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Da ultimo, ricorda che gli interventi più importanti – ormai già oggetto da giorni di forte attenzione da parte dell'opinione pubblica – riguardano la previdenza e sono disciplinati dall'articolo 24: rispetto a tale articolo, peraltro, ritiene superfluo procedere all'illustrazione dettagliata delle misure, atteso anche che nella giornata di ieri il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, ha fornito – in audizione presso la Commissione per esporre le linee generali del suo programma – tutti gli elementi di contesto e di dettaglio che interessano l'argomento e che sulla sua relazione si è già sviluppato un approfondito dibattito, che si concluderà nella giornata di martedì 13 dicembre. Per tale ragione, giudica opportuno fare rinvio all'introduzione del Ministro e al dibattito di ieri, oltre che alla esauriente documentazione di sintesi prodotta dagli

uffici, limitandosi il relatore (che ha già avuto la possibilità di conoscere taluni orientamenti dei gruppi) a fornire, in questa sede, le indicazioni circa quelle che – a suo avviso – potrebbero essere le questioni da porre nel parere consultivo di competenza della XI Commissione.

Si dichiara, quindi, consapevole delle novità intervenute nel quadro politico e di come non vi sia più una maggioranza organica che si riconosca in un programma; questa nuova situazione induce quanti sostengono, con valutazioni diverse ma per comune senso di responsabilità, l'attuale esperienza di governo ad esprimere capacità di ascolto e a ricercare terreni di intesa, in stretta collaborazione con l'Esecutivo. In particolare, pur esprimendo un giudizio di complessivo apprezzamento dei contenuti strutturali della manovra in materia previdenziale, propone all'esame della Commissione una serie di argomenti, da approfondire al fine di individuare talune osservazioni di carattere prioritario da inserire nel parere.

In primo luogo, fa notare che la disposizione diretta a prevedere per il biennio 2012-2013 la deindicizzazione totale di tutti i trattamenti pensionistici superiori a due volte il minimo INPS si spiega soltanto con l'esigenza di ottenere dal settore risparmi significativi fin dal 2012; non ha, dunque, carattere strutturale e non è sicuramente un elemento costitutivo del disegno organico di riforma che il Governo intende attuare con le norme in tema di pensioni. Ritiene, pertanto, che una modifica di tale norma non stravolgerebbe nessun principio, giudicando possibile (e sicuramente più equo) garantire una forma di copertura rispetto all'andamento del costo della vita anche ai trattamenti compresi tra due e tre volte il minimo. Tale correzione potrebbe essere compensata – a suo avviso – con un incremento del contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate, sia mediante una revisione in aumento della quota di prelievo, sia attraverso un abbassamento dell'importo delle pensioni a cui si applica il contributo. Inoltre, ritiene che possa essere esaminata l'ipotesi di un contributo di

solidarietà sulle cosiddette « baby pensioni », limitato all'importo superiore al minimo.

Fa poi presente che vengono mantenuti i privilegiati requisiti a favore dei lavoratori in mobilità, dei lavoratori inseriti nei fondi di solidarietà, dei lavoratori in prosecuzione volontaria, nel limite di 50.000 domande. In proposito, propone di inserire efficaci procedure di monitoraggio al fine di valutare con sollecitudine l'esigenza di ampliare il numero dei tutelati ove si rendesse necessario. Fa notare, inoltre, che si pone l'esigenza di individuare una decorrenza adeguata – rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge – degli accordi sindacali, che consentirebbe di riconoscere tali diritti ai soggetti interessati, indicando anche l'opportunità di estendere queste tutele ad altre particolari condizioni di disagio, purché risultati da accordi sindacali.

Per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti, fa notare che la scadenza del 31 marzo sembra troppo ravvicinata. Inoltre, pur apprezzando quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 24 in materia di totalizzazione dei periodi contributivi presso diverse gestioni previdenziali, ribadisce l'esigenza di affrontare – come più volte richiesto con atti unanimi da parte della Camera dei deputati – il problema delle ricongiunzioni onerose, a tale scopo introducendo una apposita indicazione in materia nel comma 18 del medesimo articolo 24, affinché il decreto di armonizzazione ivi previsto risolva anche tale questione.

In considerazione di tali premesse e attesa l'importanza di concludere rapidamente un percorso che dovrà condurre all'apertura di una fase di ripresa della situazione finanziaria del Paese, propone alla Commissione di esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, pur segnalando alle Commissioni di merito i rilievi esposti in precedenza, ma senza entrare nel merito di questioni strutturali – come, ad esempio, la penalizzazione per le pensioni di anzianità – che rischierebbero di compro-

mettere il senso complessivo dell'intervento di aggiustamento in materia previdenziale.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime forte contrarietà rispetto al provvedimento in esame, soprattutto nella parte in cui interviene nella materia previdenziale, disciplinata, a suo avviso, in modo confuso e iniquo, poiché lede i diritti dei lavoratori. Associandosi a quanto espresso sul punto dal deputato Damiano, nel corso dell'audizione del Ministro Fornero della seduta di ieri, lamenta le palesi disparità contenute nella presente manovra, facendo notare che le misure previste (specialmente quelle sull'aumento drastico dell'età pensionabile e sulla deindicizzazione dei trattamenti pensionistici) appaiono suscettibili di colpire le fasce più deboli della popolazione, alle quali si chiede di contribuire con uno sforzo particolarmente oneroso. Fa presente che avrebbe preferito interventi di altra natura, volti a reperire risorse dai capitali fatti rientrare dall'estero o ad intaccare i patrimoni dei ceti più benestanti, ritenendo ingiusto, al contrario, deprimere i consumi delle famiglie con redditi di livello medio, attraverso la reintroduzione dell'ICI e l'aumento della tassazione.

Nell'auspicare una modifica del testo in esame nel prosieguo dell'iter parlamentare, attraverso l'accoglimento degli emendamenti di buon senso presentati dal suo gruppo, preannuncia, pertanto, un orientamento fortemente contrario sul presente provvedimento, nel quale, peraltro, lamenta l'assoluta mancanza di misure rivolte allo sviluppo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), riservandosi di intervenire anche in sede di dichiarazioni di voto sulla proposta di parere che il relatore dovrà predisporre, intende esprimere da subito considerazioni di carattere generale, lamentando innanzitutto la ristrettezza dei tempi di discussione del presente provvedimento. In proposito, fa notare che i medesimi gruppi presenti in Commissione che in passato rivendicavano con forza, dall'opposizione,

la necessità di beneficiare di congrui tempi di esame dei provvedimenti, oggi, appoggiando il Governo in carica, dimostrano un'indulgenza sul contingentamento dei tempi che contrasta con le affermazioni di principio da loro a più riprese sostenute, precludendosi da soli la possibilità di incidere sul testo, nonostante l'Esecutivo in carica si sia dimostrato disponibile al confronto.

Entrando nel merito delle questioni sottese al decreto in esame, giudica in termini fortemente negativi il provvedimento, che definisce un atto di « macelleria sociale », compiuto ai danni delle categorie più deboli, in particolare dei lavoratori del Nord, le cui pensioni, a suo giudizio, vengono colpite probabilmente per finanziare misure di sostegno al reddito a favore dei territori del Mezzogiorno, così come preannunciato da taluni esponenti dell'Esecutivo in carica. Giudica iniquo, pertanto, reperire risorse a scapito dei pensionati e della povera gente e, al contempo, evitare di affrontare i veri sprechi che si annidano nella Pubblica Amministrazione, in particolare nelle regioni meno virtuose del Meridione e negli enti locali (come, ad esempio, il comune di Roma, che chiede continuamente allo Stato di colmare i « buchi » del proprio bilancio), i cui livelli di spesa, a suo avviso, andrebbero equiparati a costi standard definiti dagli enti più virtuosi, così come era stato previsto nella riforma in senso federale dello Stato.

Ritiene un atto di ingiustizia sociale colpire i consumi delle famiglie, attraverso la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa e l'aumento della tassazione, nonché i pensionati poveri, soltanto in quanto più facilmente identificabili e in grado di garantire un introito immediato, lasciando indisturbati coloro che godono di forti privilegi, anche dal punto di vista previdenziale. Giudica inoltre solo demagogiche le misure tese a ridimensionare i costi della politica – cita il caso delle province e dei vitalizi dei parlamentari – non apparendo risolutive e in grado di realizzare risparmi determinanti.

Ritiene poi gravemente lesive dei diritti dei lavoratori le norme che prevedono un brusco innalzamento dei limiti di età pensionabile, nonché quelle sulla deindicizzazione dei trattamenti previdenziali (rispetto alla cui applicazione, peraltro, lo stesso Ministro non ha risposto nell'audizione di ieri), stigmatizzando, in particolare, l'assenza di un meccanismo di gradualità in base al quale scaglionare l'ordine e la misura degli interventi sulle pensioni di anzianità. Lamenta altresì la mancanza di criteri di flessibilità nella previsione delle esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale, facendo notare che la rigidità della normativa in questione, in fase di applicazione, potrebbe far rimanere privi di copertura lavoratori non inseriti nella grande azienda ed esclusi dalla contrattazione sindacale, che rischiano di rimanere senza un lavoro e una pensione. Ritiene necessario, pertanto, specificare meglio la portata delle deroghe attualmente previste, eventualmente estendendo i limiti fissati e individuando in senso più preciso le categorie che vi rientrano.

Nel preannunciare la sua intenzione di presentare propri emendamenti presso le Commissioni di merito, volti a sopprimere le inique disposizioni in materia previdenziale contenute nella manovra, dichiara la sua profonda contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, ritenuto gravemente penalizzante nei confronti dei lavoratori, anche tenuto conto che le ulteriori misure tese a riformare il mercato del lavoro sono state rinviate ad una successiva fase e rientrano, allo stato, esclusivamente nei buoni propositi del Governo.

Giulio SANTAGATA (PD) intende brevemente esprimere un sentimento di vicinanza nei confronti del deputato Fedriga, dichiarando ironicamente di comprendere la sofferenza da lui patita nel corso di questi anni di legislatura, vissuti all'interno della maggioranza che ha sostenuto il Governo Berlusconi.

Cesare DAMIANO (PD) ricorda anzitutto al deputato Fedriga che il precedente

Governo, appoggiato da una maggioranza di cui faceva parte anche il gruppo della Lega Nord Padania, si è reso protagonista di gravi ed invasivi interventi in materia previdenziale, dei quali sembra si sia persa improvvisamente memoria. Entrando, poi, nel merito del provvedimento, riconosciuto lo stato di emergenza imposto da una situazione economica compromessa e difficile, ritiene che la manovra in esame, il cui rigore appare necessario, sia migliorabile nel senso di garantirne una maggiore equità, a favore dei ceti più bassi. In particolare, esprime perplessità su talune disposizioni del testo, riguardanti, ad esempio, l'abrogazione di alcuni istituti connessi alla causa di servizio, nonché l'abrogazione delle norme volte ad escludere il costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, misure giudicate sbagliate, in quanto colpiscono i lavoratori e facilitano il lavoro nero. Ritiene, altresì, poco comprensibile la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, atteso che tale misura rischia di determinare l'esubero di centinaia di lavoratori, il cui posto di lavoro verrebbe improvvisamente messo in discussione.

Condivise le considerazioni del relatore circa l'esigenza di garantire una copertura rispetto all'andamento del costo della vita anche ai trattamenti compresi tra due e tre volte il minimo, al fine di evitare un ingiusto impoverimento dei pensionati, giudica apprezzabili le soluzioni proposte dallo stesso relatore per attenuare gli effetti della deindicizzazione (come, ad esempio, l'incremento del contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate), pur ritenendo opportuno lasciare alle Commissioni di merito il compito di individuare, nello specifico, le forme di compensazione più adeguate. Dopo avere osservato che un'altra strada da percorrere al fine di reperire risorse pubbliche, salvaguardando l'importo delle pensioni dei lavoratori, potrebbe essere quella di aumentare la tassazione dei capitali fatti rientrare dall'estero, rileva l'esigenza di esentare dall'applicazione della normativa prevista i lavoratori in stato di particolare

disagio, laddove non possano essere ricompresi negli accordi sindacali. Giudicato eccessivamente oneroso l'aumento dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione dei diritti previdenziali, in connessione con l'eliminazione del regime delle quote e con il meccanismo di penalizzazione previsto in caso di uscita anticipata dal lavoro, ritiene necessario introdurre un sistema più equo, fondato su criteri di maggiore gradualità, suscettibile di rendere meno improvviso l'innalzamento dell'età pensionabile e meno dirompenti gli effetti delle penalizzazioni.

In conclusione, fa notare che il suo gruppo è disponibile a confrontarsi sulle questioni di merito più importanti del provvedimento, al fine di compiere un significativo atto di responsabilità nei confronti del Paese, a fronte della grave crisi economica in atto.

Giorgia MELONI (PdL), dopo aver ringraziato il relatore per il suo intervento introduttivo, che giudica una buona base di partenza per il lavoro della Commissione, esprime forti perplessità su taluni profili di mancata equità della manovra in esame. Ritiene surreale che, nel momento in cui si chiedono forti sacrifici ai ceti medio-bassi, incidendo in modo forte sui consumi delle famiglie e dei pensionati, non si prevedano, al contempo, misure penetranti nei confronti di talune categorie privilegiate, ad esempio attraverso interventi sulle cosiddette «pensioni d'oro», sui compensi dei *manager* pubblici e sui grandi patrimoni. Giudica scorretto invocare come giustificazione dei mancati interventi in tale ambito l'esistenza di diritti acquisiti, osservando come nessuna forma di sopruso — quale è il percepimento di altissimi trattamenti pensionistici — possa considerarsi tale. Ritiene, quindi, che, in presenza di una prestazione previdenziale di valore molto elevato e non corrispondente ad una effettiva contribuzione versata nel tempo, sia necessario prevedere un meccanismo di automatica trasformazione in contributo di solidarietà dell'importo eccedente una determinata soglia, affinché chi si trova in una posizione

privilegiata contribuisca al risanamento del Paese con maggiore forza. Auspica, in conclusione, che il testo in esame possa essere modificato in senso più equo, affinché a pagare il prezzo della crisi non siano soltanto le famiglie meno agiate.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che, a differenza di quanto avveniva con il precedente Governo, in questa occasione il Parlamento abbia la possibilità di confrontarsi seriamente sul merito delle questioni, al fine di affrontare con forza ed efficacia la grave situazione economica attuale. Ritiene che la pesantezza della manovra all'esame della Camera sia un dato oggettivo, che pone la politica di fronte all'esigenza di accentuare l'equità degli interventi ed evitare penalizzazioni ingiuste nei confronti dei lavoratori. Auspica, in questo contesto, che il relatore, nella propria proposta di parere, possa mettere in luce due specifiche questioni: prospettare l'esigenza di promuovere di interventi in favore delle donne, considerate le forti disparità tuttora presenti nel mondo del lavoro; indicare alle Commissioni di merito la necessità di modificare l'articolo 24, alla lettera *d*) del comma 14, nel senso di considerare la data di presentazione delle domande ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Confida, in conclusione, nella validità di un lavoro di sintesi in Commissione, al fine di contribuire al miglioramento di un testo ancora fortemente caratterizzato da taluni elementi di criticità.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Meloni, manifesta dubbi sul provvedimento in esame, giudicato carente dal punto di vista dell'equità complessiva. Si dichiara critico, innanzitutto, nei confronti delle misure volte ad elevare drasticamente l'età pensionabile, dal momento che si costringono i lavoratori a posticipare l'uscita dal lavoro di circa 6 anni, senza alcuna forma di gradualità, penalizzando ingiustamente i soggetti più deboli della società. Giudica negativamente, altresì, le misure volte a sopprimere l'INPDAP e

l'ENPALS (che produrranno risparmi teorici, a fronte della possibilità di ridurre una serie di voci di spesa di tali enti senza procedere alla loro soppressione), nonché quelle tese a ridimensionare gli organici delle province, interventi ritenuti propagandistici e inadeguati a realizzare effettivi risparmi di spesa.

Giuseppe BERRETTA (PD) ritiene che – a prescindere dal merito effettivo delle diverse questioni, sul quale ritiene sia necessario ancora discutere – l'azione dell'Esecutivo in carica si collochi su un piano di discontinuità rispetto alla linea tracciata dal Governo precedente, almeno per quanto riguarda la chiarezza della comunicazione circa le iniziative da portare avanti. Entrando nel merito del provvedimento, ritiene necessario modificare il testo in alcuni suoi punti, affinché si introducano misure di maggiore equità, prevedendo interventi incisivi nei confronti di chi si trova in una situazione privilegiata (come i titolari delle cosiddette « pensioni d'oro ») ed evitando ingiuste forme di penalizzazione nei confronti dei pensionati, ad esempio laddove essi abbiano cominciato a lavorare in età giovanile. Soffermandosi, poi, su una questione specifica del provvedimento, prospetta l'opportunità di individuare una decorrenza adeguata (rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge) degli accordi sindacali indicati nel testo dell'articolo 24, al fine di estendere le tutele previste anche a particolari situazioni di disagio vissute da alcune categorie di lavoratori, lamentando l'incomprensibile mancanza di attenzione – poi rivista con dichiarazioni confortanti da parte del Governo – nei confronti dei dipendenti degli stabilimenti FIAT di Termini Imerese.

Si dichiara sorpreso, in conclusione, da talune considerazioni espresse nel corso del dibattito da taluni esponenti di gruppi appartenenti alla precedente maggioranza di Governo, facendo notare che, se il Paese si trova nelle condizioni drammatiche attuali, ciò è dovuto anche all'azione deficitaria del precedente Esecutivo di centro-

destra, sostenuto proprio da quelle forze politiche che oggi sembrano quasi rinnegare di avervi fatto parte.

Gianni MANCUSO (Pdl) giudica necessario modificare il testo in esame, laddove, all'articolo 24, comma 24, impone agli enti previdenziali e alle casse dei professionisti di diritto privato, ai fini dell'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, l'adozione – entro e non oltre il 31 marzo 2012 – di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Ritiene che tale misura sia eccessivamente punitiva nei confronti di un settore che si è dimostrato virtuoso dal punto di vista della gestione previdenziale, considerata la vicinanza della scadenza del termine indicato e tenuto conto che, ai fini degli equilibri di bilancio, non si prevede di fare riferimento ai patrimoni delle casse e ai loro rendimenti. Fa notare, inoltre, che la previsione dell'applicazione del sistema contributivo in caso di mancata adozione delle predette misure da parte delle casse potrebbe incidere negativamente sull'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, pregiudicando in modo grave la situazione economica dei professionisti ad esse iscritti. Si domanda se, data la concreta impossibilità di dare seguito a quanto previsto per una oggettiva mancanza di tempo, tale disposizione non sia solo uno strumento ideologico per colpire le casse professionali privatizzate, le cui gestioni, peraltro, non rientrano nei saldi di contabilità pubblica.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), intervenendo per una precisazione, fa notare al deputato Mancuso che il relatore, nel suo intervento introduttivo, ha già prospettato l'esigenza di posticipare la scadenza del termine del 31 marzo 2012, che appare troppo ravvicinata.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene necessario, considerata la grave situazione di crisi finanziaria, fornire un contributo costruttivo al dibattito in corso, al fine di mi-

gliorare alcuni aspetti del provvedimento in esame e renderlo maggiormente equo ed efficace. Giudica importante, quindi, modificare l'articolo 24, comma 8, che interviene in termini restrittivi in materia di assegno sociale, nonché la parte del testo che disciplina il meccanismo di penalizzazione in caso di uscita anticipata dal lavoro, dal momento che non si tengono in considerazione le situazioni di particolare disagio di certe categorie di lavoratori, quali le donne e i lavoratori precoci.

Il sottosegretario Michel MARTONE, ringraziati i componenti della Commissione per l'importante e ricco contributo offerto durante il dibattito, a dimostrazione dell'elevato senso di responsabilità messo in campo dai rispettivi schieramenti, assicura che sarà sua cura trasmettere al Ministro Fornero gli spunti emersi dalla discussione, in particolare in materia di indicizzazione delle pensioni e di equità degli interventi, tema giudicato della massima rilevanza dallo stesso Ministro. Auspica che i gruppi possano lavorare secondo uno spirito di massima convergenza sui punti più controversi della manovra, al fine di elaborare una proposta di parere che sappia indirizzare il Parlamento e il Governo verso un'azione ancora più efficace e produttiva, considerato il delicato momento di crisi economica attuale.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, avverte che occorre ora sospendere la seduta, per consentire al relatore – d'intesa con i gruppi – di redigere una proposta di parere sul provvedimento in esame, che possa raccogliere il più vasto consenso in Commissione.

Sospende, pertanto, la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 14.10.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in

esame (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto.

Il sottosegretario Michel MARTONE prende atto della proposta di parere predisposta dal relatore, che attesta anche il forte senso di responsabilità dei gruppi parlamentari. Nell'impegnarsi a portare tempestivamente il documento a conoscenza del Ministro Fornero, assicura la disponibilità del Governo a confrontarsi sulle questioni di merito più importanti, a condizione che ciò avvenga nel pieno rispetto dell'invarianza dei saldi e dei rigorosi vincoli di bilancio imposti dall'attuale congiuntura economica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che la proposta di parere testé presentata sia priva di coraggio e contenga considerazioni propagandistiche, che hanno il solo fine di fare presa sull'opinione pubblica, essendo chiaro a tutti – inclusi i redattori della medesima proposta – che il Governo non sarà in grado di accogliere nessuna richiesta di modifica.

Fa notare, in particolare, che, oltre a non essere stata prevista alcuna indicazione in materia di ICI e di lavori usuranti, risulta mancante una precisa indicazione circa l'esigenza di prevedere un sistema di deindicizzazione delle pensioni più progressivo e graduale, rilevando, inoltre, la mancata formulazione delle coperture finanziarie necessarie per finanziare la gran parte degli interventi suggeriti, fatta eccezione per quello di cui alla lettera *a*) delle osservazioni incluse nella proposta di parere. Stigmatizzata la scelta di inserire nella predetta proposta di parere soltanto mere osservazioni, in luogo di più vincolanti condizioni, ritiene grave che il riferimento ai regimi pensionistici degli altri organi costituzionali, delle autorità indipendenti e di altre situazioni di obiettivo privilegio sia stato introdotto solo in premessa, a dimostrazione di uno spirito riformatore annunciato esclusivamente a parole. Ritiene che il provvedimento in esame, oltre a non produrre – a dispetto dei facili entusiasmi di alcuni di fronte ad una lieve ripresa dei mercati, favorita

peraltro dall'acquisto di titoli di Stato italiani da parte della BCE e non certo dall'adozione del provvedimento – alcun effetto salvifico rispetto alla situazione economica del Paese, determinerà un impoverimento ulteriore delle fasce più deboli della società.

Nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere con osservazioni formulata dal relatore, auspica nel prosieguo dell'esame incisive modifiche ad un testo ritenuto suscettibile di acuire le disparità territoriali esistenti nel Paese.

Antonino FOTI (PdL) giudica la manovra in esame positiva sul versante del rigore finanziario, tenuto conto della grave crisi economica da fronteggiare, ma meno condivisibile sul piano dell'equità dei suoi interventi e della capacità di favorire sviluppo e crescita, atteso che soprattutto le misure volte ad aumentare la tassazione sui cittadini (in particolare in materia di IVA e di ICI) rischiano di produrre un effetto depressivo sui consumi delle famiglie, anche in vista delle imminenti festività natalizie.

Pur apprezzando misure come gli sgravi IRAP per l'assunzione di donne e giovani, valuta in termini negativi gli interventi volti a incidere sui cosiddetti « costi della politica », lamentando la problematicità delle misure dirette al ridimensionamento delle province, che pongono una seria questione di rispetto dei principi democratici e della volontà degli elettori. Si sofferma, altresì, sulla modifica del regime previdenziale dei parlamentari, laddove sono state previste misure che definisce meramente propagandistiche e non in grado di realizzare veri e propri risparmi. Ritenuto che talune prerogative, pensate con grande lungimiranza dai « Padri costituenti », rispondano ad una precisa logica di tutela nei confronti della funzione rappresentativa del parlamentare – anche nel momento in cui scade il suo mandato elettorale ed esso è chiamato a reinserirsi nel mondo del lavoro – fa presente che, se proprio si vuole perseguire la strada del riordino previdenziale

anche in questo settore, si dovrebbero ricomprendere nell'intervento di riforma tutti gli altri organi costituzionali (si riferisce, tra gli altri, ai membri della Corte costituzionale), nei quali vigono tuttora situazioni di oggettivo privilegio. In questo contesto, giudica imprecise le informazioni rese in materia dal Ministro Fornero nell'audizione di ieri, se è vero che sin dal luglio del 2007 il vitalizio dei parlamentari è stato ridotto al 20 per cento lordo della loro indennità, per un ammontare che, al netto, non supera i 1.400 euro mensili.

In conclusione, pur ribadendo taluni elementi di criticità presenti nel testo in esame, ritiene necessario compiere un gesto di responsabilità nei confronti del Paese e sostenere tale iniziativa normativa, affinché siano poste le basi per un rilancio economico della nazione. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Giorgia MELONI (Pdl), pur prendendo atto dello sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione della propria proposta di parere, laddove ha individuato alcune possibili soluzioni di compensazione alla deindicizzazione dei trattamenti pensionistici, ritiene che le osservazioni inserite nel testo siano ancora troppo vaghe e generiche e non sottolineino con adeguata forza la necessità di un intervento di solidarietà da parte dei ceti più abbienti e dei titolari di privilegi pensionistici ingiustificati.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-R-A), fatto notare che – per risolvere il problema dell'indicizzazione delle pensioni più basse – sarebbe più facile per il Governo intervenire sulla tassazione dei capitali fatti rientrare dall'estero, piuttosto che prevedere contributi di solidarietà, seppur legittimi e condivisibili (purché esclusivamente riguardanti i trattamenti pensionistici e non anche quelli stipendiali), dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che il compito svolto dal relatore, in collabora-

zione con i gruppi, sia stato utile e prezioso, dal momento che la proposta di parere formulata ha recepito gran parte delle considerazioni emerse nel corso del dibattito. Osserva che è stato svolto un lavoro molto difficile, che ha dato luogo a un contributo che non potrà essere ignorato dalle Commissioni riunite V e VI e dallo stesso Governo, in quanto rappresenta il frutto di un confronto particolarmente sofferto tra i gruppi in vista del recupero di criteri di equità.

Manifesta soddisfazione, in particolare, per le osservazioni sulla previsione di forme di compensazione rispetto alla deindicizzazione dei trattamenti pensionistici, nonché sull'indicazione di criteri di gradualità, con riferimento al superamento del sistema delle quote e dell'età minima da un lato, e il meccanismo di penalizzazione economica per la pensione anticipata dall'altro. Valutate, poi, positivamente le osservazioni circa le esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale, nonché quelle che richiamano una armonizzazione dei requisiti pensionistici e una risoluzione del problema delle ricongiunzioni onerose, giudica con favore anche l'indicazione di ulteriori elementi di equità.

Preannuncia, per le ragioni esposte, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), auspicando che il Governo sappia valutare con attenzione le richieste dirette a offrire maggiori garanzie di tutela nei confronti dei soggetti più deboli, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore con il contributo dei gruppi che sostengono l'azione dell'Esecutivo.

Luigi MURO (FLpTP) giudica in termini sostanzialmente positivi la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, che si muove nella direzione di dettare indirizzi al Governo per la possibile correzione di taluni punti delicati

della manovra in esame. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta, pur rilevando una certa mancanza di coraggio sul tema dei lavoratori usuranti, in particolare di quelli marittimi, rispetto ai quali sarebbero auspicabili, a suo avviso, interventi di maggiore sostegno, che giudica peraltro sostenibili anche dal punto di vista finanziario.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel ringraziare i gruppi per il contributo fornito, ritiene che con l'esame del presente provvedimento si sia avviata con successo una nuova fase nei rapporti parlamentari, che auspica possa proseguire con la medesima efficacia anche in futuro, sempre nel segno del rispetto reciproco e della

disponibilità a confrontarsi sul merito delle questioni.

Intende, in conclusione, ribadire che la sua valutazione positiva, espressa a titolo personale, in ordine al provvedimento – la cui formulazione attuale giudica già in grado di dispiegare gli effetti auspicati – prescinde dall'accoglimento presso le Commissioni di merito delle osservazioni recate dalla sua proposta di parere, di cui raccomanda in ogni caso l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessi che:

la manovra economico-finanziaria adottata dal Governo, che ha l'obiettivo dichiarato di « salvare il Paese » dalla grave crisi in atto a livello mondiale ed europeo, non si limita ad assecondare imposizioni esterne, ma esprime libere scelte discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla UE, nella convinzione che in tale prospettiva si collochi il futuro del Paese;

la manovra rappresenta la risposta obbligata alla crisi di fiducia dei mercati finanziari ed è rivolta a confermare il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, dopo che questo obiettivo era divenuto incerto, nonostante le pesanti misure di luglio ed agosto 2011, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse al limite della sostenibilità e dell'ampiezza del cosiddetto *spread* rispetto alle *performance* dei titoli tedeschi;

le forze politiche e i gruppi parlamentari che si sono assunti la responsabilità di votare la fiducia al Governo in carica sono tenuti – come richiesto dall'Esecutivo – ad approvare in tempi estremamente celeri il decreto-legge sottoposto all'esame della Commissione, in modo da dare un segnale di certezza alle istituzioni comunitarie e ai Paesi membri;

dei 49 articoli di cui si compone la manovra soltanto una parte – quantitativamente limitata, ma molto pesante da un

punto di vista della rilevanza sociale – interviene su materie di competenza della XI Commissione; le principali disposizioni di interesse della XI Commissione sono contenute all'articolo 6 (ove viene ridotto l'ambito applicativo della causa di servizio), all'articolo 21 (che sopprime l'INPDAP e l'ENPALS e trasferisce le relative funzioni all'INPS), all'articolo 24 (che reca importanti norme in materia previdenziale) e all'articolo 44 (che interviene in materia di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici);

per quanto concerne, in particolare, gli interventi in materia previdenziale contenuti all'articolo 24, sui quali si esprime una valutazione complessiva apprezzabile per gli aspetti di riforma strutturale e sostenibilità del sistema, importanti elementi di contesto e di dettaglio sono stati forniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, nel corso dell'audizione presso la Commissione svolta il 6 dicembre scorso sulle linee programmatiche del suo dicastero;

la Commissione considera urgente e improcrastinabile un'iniziativa che affronti, secondo il principio dell'equità e sulla scorta di quanto si appresta a decidere il Parlamento, i regimi pensionistici degli altri organi costituzionali, delle autorità indipendenti e di altre situazioni di oggettivo privilegio, derivanti da aspetti abnormi del sistema retributivo, anche

prevedendo il passaggio al calcolo contributivo pro-rata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, di cui all'articolo 24, comma 25, si valuti la possibilità di garantire la copertura rispetto all'andamento del costo della vita anche ai trattamenti compresi tra due e tre volte il minimo, compensando le minori entrate mediante un incremento del contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate (sia attraverso una revisione in aumento della quota di prelievo per quelle pari almeno a venti volte il minimo INPS, sia attraverso un abbassamento dell'importo delle pensioni a cui si applica il contributo) e/o mediante l'introduzione di un contributo di solidarietà sulle cosiddette « baby pensioni », limitato all'importo superiore al minimo, e/o incrementando la percentuale di intervento sui cosiddetti « capitali scudati »;

b) considerato l'impatto che gli interventi in materia previdenziale determinano sui requisiti per l'accesso alla pensione anticipata in conseguenza del combinato disposto tra il superamento del sistema delle quote e dell'età minima da un lato, e il meccanismo di penalizzazione

economica per la pensione anticipata dall'altro, si valuti l'opportunità di prevedere criteri di gradualità, con riferimento ad entrambi i profili sopraindicati, nell'applicazione del nuovo regime;

c) per quanto riguarda le esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale, di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, oltre a prevedere una clausola che consenta di ampliare il numero dei tutelati ove si rendesse necessario, si valuti l'opportunità di individuare la decorrenza degli accordi sindacali alla data di entrata in vigore del decreto-legge e l'estensione delle tutele concernenti i previgenti requisiti ad altre particolari condizioni di disagio e disabilità, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 24;

d) per quanto concerne gli interventi richiesti alle casse previdenziali dei liberi professionisti, di cui all'articolo 24, comma 24, si fissi una scadenza meno ravvicinata (rispetto a quella prevista del 31 marzo 2012) per l'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio gestionale di lungo periodo;

e) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 24, comma 18, una disposizione volta a prevedere che con il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti pensionistici ivi previsto si provveda a risolvere anche il problema delle riconfusioni onerose.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL/2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829
 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 122

COMITATO RISTRETTO:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo,
 C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

SEDE CONSULTIVA:

DL/2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829
 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere
 favorevole con osservazioni*) 128

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 131

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presi-
 denza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

La seduta comincia alle 9.05.

**DL/2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il
 consolidamento dei conti pubblici.**

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *rela-
 tore*, ricorda che la Commissione è chia-
 mata ad esprimere alle Commissioni riu-
 nite V e VI il prescritto parere sulle parti
 di competenza del decreto-legge in esame.

Fa presente, quindi, che l'articolo 5
 intende rivedere le modalità di determi-
 nazione dell'ISEE. A tal fine, verrà raf-
 forzata la rilevanza degli elementi collegati
 alla ricchezza patrimoniale della famiglia
 e ai trasferimenti monetari, anche se
 esenti da imposizione fiscale.

Ricorda che il progetto di legge recante
 « Delega al Governo per la riforma fiscale
 e assistenziale » (C. 4566), ora all'esame
 della Commissioni VI e XII, indica fra gli
 interventi di riordino e riqualificazione
 della spesa sociale anche la revisione del-
 l'indicatore di situazione economica equi-
 valente – ISEE, in particolare la revisione
 della componente riferita alla composi-
 zione del nucleo familiare (articolo 10,
 comma 1, lettera a)).

La revisione prevista dall'articolo 5 è
 apportata con decreto di natura non re-
 golamentare del Presidente del Consiglio

dei Ministri, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012.

Il decreto avrà inoltre il compito di individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non potranno essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dallo stesso decreto. Restano comunque salvi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente. I risparmi così ottenuti a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sono versati all'entrata dello Stato e riassegnati al Fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. In proposito, osserva che, oltre al previsto parere delle Commissioni parlamentari competenti, sarebbe opportuno che la Commissione proponesse un maggiore coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 18 è volto a sterilizzare gli effetti dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che aveva previsto la riduzione del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato *C-bis* al medesimo decreto-legge n. 98.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 18, mediante sostituzione del comma 1-*ter* del citato articolo 40, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2012 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

In proposito, ricorda che il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto la riduzione del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato *C-bis* al decreto.

Il successivo comma 1-*quater* prevede, però, che tale disposizione non si applichi qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2013.

Ricorda, inoltre, che tale riordino dei regimi agevolativi è previsto nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale», già ricordato.

Osserva, poi, che l'articolo 11 del citato disegno di legge stabilisce, infatti, che dall'attuazione della legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 18 reca, poi, alcune modifiche al citato comma 1-*quater* dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale siano effettivamente entrati in vigore (e non solo adottati) alla data del 30 settembre 2012.

Sono inoltre modificati gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dall'articolo 40, che vengono rideterminati in 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il comma 1 dell'articolo 28 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2011 l'aliquota di base dell'addizionale regio-

nale dell'IRPEF, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente, passa dallo 0,9 per cento a 1,23 per cento. L'incremento, come evidenziato dalla relazione tecnica, determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro, cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.

Fa presente, quindi che l'articolo 32 prevede la vendita dei farmaci di classe C, con obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, anche in apposite strutture presso le parafarmacie e i *corner* della grande distribuzione organizzata (commi 1 e 2); l'applicazione della normativa, prevista nei casi di pratica commerciale sleale, alle aziende farmaceutiche (produttori o distributori di farmaci), che, nell'esercizio della loro attività, discriminano tra farmacie e parafarmacie (comma 3); la libertà di effettuare sconti su tutti prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e presso i *corner* della grande distribuzione (comma 4).

In pratica, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 estendono la legislazione vigente sulla vendita dei farmaci cosiddetti OTC (*over the counter*) o di automedicazione e dei farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione), consentita presso le parafarmacie e i punti della grande distribuzione, anche ai farmaci, a totale carico del cittadino e forniti obbligatoriamente dietro presentazione di prescrizione medica (ricetta bianca), con la novità di dovere delimitare appositi spazi per la vendita di tali farmaci, al fine di non renderli liberamente accessibili al pubblico.

In particolare, il comma 1 permette agli esercizi commerciali, in possesso di determinati requisiti, ubicati nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, e fuori dalle aree rurali, individuate dai Piani sanitari regionali, la possibilità di vendere anche i medicinali, con obbligo di prescrizione medica e a totale carico del cittadino. Sono esclusi i medicinali iniettabili e contenenti sostanze psicotrope e

quelli che prevedono una ricetta non ripetibile (da rinnovarsi di volta in volta).

Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli esercizi commerciali di cui sopra e gli ambiti di attività che prevedono l'esercizio di farmacovigilanza da parte dell'AIFA. Il comma 2 stabilisce che la vendita dei medicinali deve avvenire in un reparto delimitato rispetto all'area commerciale, in cui i farmaci sono accessibili solo al personale addetto. Il comma 4 consente alle farmacie e ai suddetti esercizi commerciali di praticare liberamente sconti su tutti i prodotti venduti, in modo trasparente, chiaro e praticato a tutti gli acquirenti.

Evidenzia, infine, al comma 1, il richiamo errato al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, anziché al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Il comma 3 qualifica come pratiche commerciali sleali le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità e ai prezzi di fornitura.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver fatto presente che i deputati che desiderano intervenire lo possono fare sia nella seduta in corso sia in quella già convocata per le ore 12, alla quale prenderà parte anche il Ministro Balduzzi, tiene a evidenziare come la norma sulla liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C, consentita anche nelle parafarmacie, potrebbe determinare un aumento della domanda e quindi del consumo di medicinali. Su questo punto esprime qualche perplessità ed invita il relatore a valutare attentamente l'aspetto testé evidenziato.

Paola BINETTI (UdCpTP), dopo aver osservato che la manovra in esame non comporta tagli alla sanità, risultando as-

sentì i paventati interventi sui *ticket*, fa tuttavia presente che l'articolo 5, nel rivedere le modalità di determinazione dell'ISEE, potrebbe incidere negativamente sulle persone meno abbienti, che subirebbero comunque una penalizzazione. Auspica quindi che non si abbassi eccessivamente la soglia, oltre la quale non potranno essere più riconosciute determinate agevolazioni fiscali o provvidenze di natura assistenziale.

Per quanto concerne poi l'articolo 32, ritiene che le misure ivi disposte impoveriscano di fatto il rapporto di fiducia tra il cittadino e il farmacista, così importante ai fini di una effettiva salvaguardia della salute, lasciando invece trasparire una prevalenza dell'aspetto commerciale.

Nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'esclusione dalla liberalizzazione dei farmaci contenenti sostanze psicotrope, auspica che tra queste figurino anche medicinali quali « lexotan » o « valium », che assunti in dose massicce possono anche avere effetti letali, ed auspica altresì che tale esclusione possa essere interpretata in modo estensivo, a garanzia della sicurezza e della tutela della salute dei cittadini.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva innanzitutto che le norme di competenza della Commissione, in particolare l'articolo 32, lasciano trasparire una contrapposizione politica tra i sostenitori delle parafarmacie e della grande distribuzione, da un lato, e i sostenitori dei farmacisti, dall'altro, contrapposizione a suo avviso fuori luogo in presenza di un governo tecnico, che dovrebbe decidere in propria autonomia. Fa riferimento, più precisamente, alla lettera inviata dall'onorevole Bersani ai presidenti delle tre associazioni delle parafarmacie e visibile su diversi siti internet con la quale lo stesso si assume il merito di aver fatto inserire tale norma nel decreto-legge in esame, così come altrettanto deplorabile considera l'atteggiamento di difesa aprioristica della categoria dei farmacisti assunto al Senato dai senatori Gasparri e Tomassini. Il suo gruppo, non avendo preso accordi pree-

lettorali a sostegno di una o dell'altra categoria, dimostra di avere a cuore esclusivamente il sistema della distribuzione del farmaco, che deve essere omogenea sul territorio nazionale secondo principi di qualità e sicurezza. Dopo aver ribadito che sarebbe stato necessario un approccio più tecnico, ricorda, con riferimento alla norma di cui al comma 4 che consente alle farmacie e alle parafarmacie di effettuare liberamente sconti su tutti i prodotti venduti, che, sinora, la possibilità di scontare i farmaci era limitata ai farmaci OTC e SOP grazie, in primis, al decreto Storace che ne autorizzò lo sconto fino al 20 per cento e, successivamente, al decreto Bersani che liberalizzava del tutto la scontistica. Tale possibilità era invece esclusa per i farmaci di fascia C e ciò per garantire un prezzo unico su tutto il territorio nazionale.

Trova quindi giusta l'esclusione delle zone rurali dall'applicazione dell'articolo 32, comma 1, e ciò a protezione del farmacista di tali zone che svolge un servizio al cittadino garantendo la distribuzione del farmaco e la continuità terapeutica a fronte di profitti minimali.

Infine, ritiene che le parafarmacie debbano sottostare ai medesimi controlli in vigore per le farmacie e debbano offrire le stesse garanzie anche a livello di abbattimento delle barriere architettoniche a tutela dell'utenza, in particolare di quella disabile. I *corner* presso la grande distribuzione dovrebbero altresì assicurare una presenza di farmacisti adeguata e correlata al fatturato, poiché sarebbe improponibile che i grandi esercizi commerciali possano avvalersi della prestazione di un singolo farmacista magari coadiuvato da addetti al magazzino o al banco.

Da ultimo, merita ancora una riflessione la questione della pianta organica delle farmacie – che andrebbe comunque mantenuta a garanzia della omogenea distribuzione del farmaco su tutto il territorio nazionale –, al fine di evitare che una eccessiva proliferazione di parafarmacie metta a rischio la sopravvivenza dei piccoli esercizi.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) osserva innanzitutto che, riguardo alla sanità e agli aspetti sociali in genere, nella manovra in oggetto non vi sono provvedimenti di grande rilievo e che, pertanto, non appare chiaro come voglia caratterizzarsi l'attuale Governo rispetto ad un settore fondamentale qual è quello della sanità e cioè rispetto ad un settore che dovrebbe interessarsi più di altri alla persona umana, alla sua vita e al suo benessere. Dopo aver evidenziato che, certamente, l'obiettivo prioritario della manovra, anzi la ragione stessa dell'esistenza di questo Governo, è quello di far quadrare i conti e che la salute rappresenta purtroppo un costo elevato, si sarebbe aspettato, in quest'ottica, che la manovra recasse misure volte al contenimento di questi costi nel medio periodo attraverso investimenti e interventi a favore della ricerca anche con il coinvolgimento dell'industria farmaceutica.

La manovra, inoltre, nelle norme che liberalizzano la vendita dei farmaci di fascia C, non è volta ad una diminuzione del costo dei farmaci ma piuttosto ad incentivarne il consumo: le vendite di tali farmaci supereranno di fatto le reali necessità dei cittadini.

In conclusione, ritiene che il provvedimento cd « salva-Italia » avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla sanità.

Luciana PEDOTO (PD) intende svolgere alcune brevi ma puntuali considerazioni. In primo luogo, con riferimento all'articolo 32, comma 1, condivide l'esclusione delle zone rurali dall'applicazione della norma, mentre sempre relativamente al medesimo comma 1 riterrebbe preferibile elevare a 20.000 abitanti la soglia al di sopra della quale consentire agli esercizi commerciali di vendere i farmaci di fascia C. Infine, per quanto riguarda il comma 3 – che qualifica come pratiche commerciali sleali le condizioni contrattuali adottate dalle imprese produttrici o di distribuzione dei farmaci quando determinano una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie – auspica che tale forma di tutela sia applicabile anche per le

condizioni di vendita e non solo per l'acquisto dei farmaci, e che anche la parafarmacie adottino misure a tutela dei lavoratori analoghe a quelle vigenti nelle farmacie.

Delia MURER (PD), dopo aver richiamato l'esigenza che il Governo si impegni quanto prima nella ridefinizione dei LEA e dei LIVEAS, impegno che invita la relatrice Miotto ad inserire nella premessa alla sua proposta di parere sulla manovra in discussione, intende soffermarsi sulla norma che prevede una ridefinizione dell'ISEE, che giudica corretta ma che potrebbe essere meglio precisata, sia inserendo la previsione di una concertazione con le regioni come proposto dalla relatrice, sia per escludere dal calcolo della componente reddituale e da quella patrimoniale della famiglia l'indennità di accompagnamento percepita dalla persona disabile.

Esprime quindi apprezzamento per il mancato inserimento dei tagli alla sanità attraverso interventi sui *ticket*, compensato dall'aumento dell'addizionale regionale dell'IRPEF, così come valuta con favore la norma di cui all'articolo 18, che sterilizza la riduzione del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione e favore fiscale, attraverso l'aumento di due punti percentuali dell'IVA del 10 e del 21 per cento, misura questa che grava sulla fiscalità generale e non solo sulle famiglie con maggiori difficoltà.

Con riferimento alla questione delle misure di liberalizzazione introdotte dall'articolo 32 a favore delle parafarmacie, peraltro da sempre sostenute dalla sua parte politica, ritiene che queste non possono determinare altro che un calmieramento dei prezzi, così come importante è la norma introdotta dal comma 4 che consente alle farmacie e alle parafarmacie di praticare sconti liberamente su tutti i prodotti venduti.

Vittoria D'INCECCO (PD), dopo aver manifestato qualche perplessità per gli effetti che l'articolo 32 potrebbe determi-

nare sul ruolo del medico curante la cui centralità è destinata a diminuire, osserva che la riforma del regime pensionistico dovrebbe tener conto del possibile carattere usurante di alcune specialità mediche, non inserite nell'elenco vigente dei lavori usuranti, e più in generale delle conseguenze della riforma sui medici prossimi alla maturazione dei requisiti anagrafici di pensionamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, riconosce che sarebbe necessaria una riflessione sul carattere usurante di alcune attività svolte dai medici, al fine di ampliare il novero delle attività inserite nel relativo elenco.

Laura MOLTENI (LNP) esprime la sua forte preoccupazione e contrarietà per le disposizioni contenute all'articolo 32 del decreto in esame che consentono la vendita dei farmaci di fascia C anche nella grande distribuzione, lamentando il possibile affermarsi di un disvalore culturale legato al concetto di normalità relativa alla acquisizione di farmaci, in un luogo dedicato all'approvvigionamento di prodotti alimentari quale un supermercato o centro commerciale. Aspetti questi che possono incidere significativamente portando ad un cambio di mentalità della popolazione ove il farmaco viene percepito dal cittadino come non pericoloso e assimilabile agli altri prodotti alimentari. A questo proposito, dichiara di non condividere affatto questa norma in quanto potrebbe spingere all'incentivazione di un consumo elevato e poco discriminato di farmaci indipendentemente dalla reale necessità oggettiva del paziente. Specie in questo grave momento di grande crisi economica che si riversa sulle famiglie, si sarebbe aspettata, viceversa, misure volte alla incentivazione della scelta di farmaci generici di costo assai più contenuto.

È altrettanto perplessa sulla mancata previsione di norme volte ad evitare gli acquisti *on-line* di farmaci, sempre più diffusi anche nel nostro paese, nonché di disposizioni per la lotta alla contraffazione di medicinali e principi attivi farmacologici.

Del tutto assente è anche una politica che tuteli la professione medica ed i cittadini talvolta vittime di errori sanitari, in particolare per quanto riguarda l'obbligo per le assicurazioni di stipulare polizze con i medici, anche al fine di dare soddisfazione a quei cittadini che – pur in possesso di una sentenza che riconosce loro i diritti risarcitori – non riescono poi in concreto ad ottenerne alcuno. Conclude, lamentando altresì la totale mancanza di interventi per risolvere, da un lato, il delicato problema dei rimborsi relativi alle migrazioni sanitarie da regione a regione legato alle situazioni creditorie di regioni che prevalentemente si collocano al nord e, dall'altro lato, quello legato ai disavanzi, prevalentemente nelle regioni del centro-sud. Per questi motivi esprime il parere contrario del suo gruppo alla manovra finanziaria in esame.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto) ritiene che in un provvedimento ormai generalmente definito « salva-Italia » una norma sulle parafarmacie non sia pertinente, in quanto non finalizzata ad una correzione dei conti pubblici. Se l'esistenza di misure per la liberalizzazione della vendita di farmaci ha un senso in altri Paesi è per ragioni legate ai differenti sistemi sanitari ivi esistenti, radicalmente differenti dal nostro. Inoltre, fa presente che, per effetto dell'articolo 32, la figura e il ruolo del farmacista risultano ridimensionati, quando invece sono di fondamentale importanza anche per la funzione di supporto al medico che spesso i farmacisti esercitano a favore della tutela della salute dei cittadini. Il governo in carica non avrebbe dovuto, a suo avviso, seguire logiche politiche ma mantenere alto il profilo tecnico, anche considerando che le misure citate non costituiscono una vera e propria liberalizzazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta fissata per le ore 12 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 dicembre 2011.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 12.10.

DL/2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), predisposta tenendo conto di alcune delle considerazioni formulate dai colleghi intervenuti nella seduta antimeridiana. In particolare, evidenzia, con riferimento all'articolo 5, l'opportunità che il Governo, nel rivedere le modalità di determinazione

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), acquisisca il parere della Conferenza Stato-regioni. Ciò si rende tanto più opportuno in considerazione della genericità della norma stessa, che non indica specificamente le misure di carattere assistenziale la cui erogazione non sarà più a titolo gratuito per i soggetti con un livello di ISEE superiore a una certa soglia, peraltro da definire. Sempre con riferimento all'articolo 5, ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Murer, circa l'opportunità di escludere l'indennità di accompagnamento dai redditi considerati ai fini del calcolo dell'ISEE, meriti particolare attenzione e possa essere oggetto di un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Passando alle disposizioni di cui all'articolo 32, ricorda come diversi colleghi abbiano espresso la preoccupazione che tale norma possa incentivare il consumo di farmaci. In proposito, osserva, tuttavia, come le modalità di prescrizione dei farmaci di fascia C, su cui verte la norma in discorso, non vengano modificate e come, in particolare, non venga meno né l'intermediazione del medico né quella del farmacista, il quale dovrà comunque essere presente all'interno dell'esercizio commerciale in cui i farmaci sono venduti. Dichiarò, invece, di condividere la preoccupazione relativa ai requisiti di cui tali esercizi commerciali dovranno essere in possesso e precisò di aver inserito nella sua proposta di parere un'osservazione volta a prevedere che sul decreto ministeriale, con cui tali requisiti saranno fissati, venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Osservò quindi, rivolta alla collega Pedoto, che la specificità delle parafarmacie rende inopportuna l'estensione alle stesse dei requisiti in materia di personale attualmente previsti per le farmacie. Più in generale, sottolineò come l'articolo 32 stabilisca una serie di limiti ben precisi all'attività degli esercizi commerciali abilitati alla vendita di farmaci e come l'obiettivo della norma sia, palesemente, quello di ridurre il costo dei medicinali per i cittadini, come conferma la possibilità di praticare sconti, prevista dal comma 4.

Inoltre, ricorda come l'assunzione di farmaci in fascia C sia spesso associata all'assunzione di farmaci in fascia A e come, in presenza di tale associazione, sia ragionevole ritenere che il cittadino continuerà a rivolgersi alle farmacie per l'acquisto di entrambi i tipi di farmaci. Rileva, quindi, che altre questioni sollevate dai colleghi, quali l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'esclusione di alcune specialità mediche dall'ambito di applicazione della nuova disciplina pensionistica e i rischi connessi al commercio di farmaci *on line*, esulano dalle materie del decreto-legge in esame o dall'ambito di competenza della Commissione. Per quanto concerne l'obbligo delle compagnie di assicurazione di procedere alla stipula di polizze contro i rischi connessi all'esercizio della professione medica, ricorda che esso è previsto dal disegno di legge in materia di sperimentazione clinica, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Osserva infine, rivolta alla collega Pedoto, che non appare opportuno innalzare da 15 mila a 20 mila il numero di abitanti per comune, al di sopra del quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, e che, semmai, bisognerebbe tener conto del fatto che la soglia significativa appare piuttosto quella dei 3 mila abitanti, al di sotto della quale le farmacie ricevono un sussidio.

Paola BINETTI (UdCpTP) desidera ribadire le preoccupazioni espresse nella seduta antimeridiana sui possibili effetti della vendita di farmaci in strutture di natura puramente commerciale, anziché nelle farmacie, e sull'individuazione dei farmaci psicotropi, opportunamente esclusi dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 32. Sottolinea, inoltre, il rischio che la frequente associazione tra farmaci di fascia C e farmaci di fascia A possa aprire la strada alla distribuzione anche di questi ultimi all'interno delle parafarmacie e degli esercizi della grande distribuzione.

Antonio PALAGIANO (IdV), dopo aver espresso apprezzamento per la scelta di

riservare alle farmacie la vendita di tutti i farmaci con prescrizione non ripetibile, desidera ribadire alcune delle considerazioni formulate nella seduta antimeridiana, con riguardo all'articolo 32. In particolare, sottolinea la necessità di mantenere la pianta organica delle farmacie, che ha sin qui assicurato a tutti i cittadini un buon livello di reperibilità dei farmaci. Osserva, peraltro, che anche le parafarmacie dovrebbero essere soggette a controlli maggiori e presentare requisiti analoghi alle farmacie, per quanto riguarda, ad esempio, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la presenza di un numero di farmacisti adeguato all'effettivo volume delle vendite. Invita, infine, il Governo a chiarire che la possibilità di praticare sconti, di cui al comma 4 dell'articolo 32, comporta il superamento del divieto penale previgente.

Vittoria D'INCECCO (PD), intervenendo per una breve aggiunta a quanto osservato nella seduta antimeridiana, invita il Governo a valutare l'opportunità di rivedere i limiti all'apertura di nuove farmacie, che oggi risultano, in taluni casi, eccessivamente stringenti.

Carlo CICCIOLO (PdL) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 32 abbiano carattere più politico che tecnico. Esse, infatti, appaiono volte a favorire il settore delle parafarmacie, molte delle quali versano in situazioni di grave difficoltà economica. Tali interventi, tuttavia, rischiano di penalizzare le farmacie, che hanno svolto e svolgono un ruolo importante nell'ambito del sistema sanitario e che, spesso, vantano crediti finanziari significativi nei confronti delle regioni. Sottolinea, altresì, come spesso le farmacie comunali versino, a differenza di quelle private, in una situazione di grave difficoltà finanziaria, che la norma in esame rischia di aggravare. Evidenzia, infine, i rischi connessi, anche nel settore farmaceutico, alla concentrazione delle vendite nell'ambito della grande distribuzione.

Vincenzo D'ANNA (PT), nell'associarsi pienamente alle considerazioni svolte dal

collega Ciccio, invita il Governo a vigilare affinché, quantomeno, prima di procedere all'apertura di nuove farmacie si verifichi la presenza, sul medesimo territorio, di farmacie cosiddette « soprannumerarie ». Sottolinea, altresì, l'importanza del rapporto tra numero di farmacie e popolazione, anche al fine di assicurare la remuneratività delle farmacie medesime.

Il ministro Renato BALDUZZI, premesso che esula dalla sua responsabilità il pronunciarsi sui limiti all'emendabilità del decreto-legge in esame, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire l'osservazione relativa al coinvolgimento delle regioni nel procedimento per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, che sarebbe oggetto della massima attenzione da parte del Governo. Per quanto concerne, poi, le disposizioni di cui all'articolo 32, sottolinea che esse dedicano particolare attenzione al problema dei requisiti di cui devono essere in possesso gli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei medicinali e al tema della farmacovigilanza. In proposito, osserva come la norma in discorso renda ancora più stringenti le vigenti disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci, prevedendo che, diversamente da quanto avveniva sino ad oggi, anche i farmaci di automedicazione siano inaccessibili da parte del pubblico e del personale non addetto. Dichiarò, quindi, di

condividere quanto osservato dall'onorevole Miotto con riferimento alla soglia dei 15 mila abitanti, di cui all'articolo 32, comma 1. Osserva, altresì, che è comunque intenzione del Governo consultare il Parlamento nella fase di attuazione della norma in questione, anche qualora ciò non sia espressamente previsto dalla norma medesima. Dichiarò, quindi, che il problema della vendita di medicinali *on line* è ben presente all'attenzione del Governo, che lo ha già sollevato anche in sede europea. Dichiarò, inoltre, di condividere pienamente l'invito a incentivare ulteriormente il ricorso a farmaci generici. Osserva infine, rivolto all'onorevole Ciccio, che le disposizioni di cui all'articolo 32, pur essendo adottate da un Governo formato da tecnici, hanno senz'altro carattere politico, come è inevitabile per qualsivoglia intervento legislativo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, nel ribadire la sua proposta di parere favorevole con osservazioni, precedentemente illustrata, precisa che appare necessaria una disposizione legislativa espressa, affinché il Governo sia tenuto ad acquisire il parere parlamentare su un proprio schema di atto normativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

DL/2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4829 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, che il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri con cui sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 32, comma 1, che il decreto del Ministro della salute con cui sono fissati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
DL 201/11: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico FARINONE, *presidente*, comunica che i deputati Osvaldo Napoli e Alfonso Papa hanno cessato di far parte della Commissione mentre sono entrati a farne parte i deputati Marco Milanese e Gianfranco Rotondi.

DL 201/11: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento di urgenza varato dal Governo per affrontare la crisi economica e di finanza pubblica che sta interessando l'Italia e che, insieme alla più generale crisi del debito sovrano europeo, potrebbe contribuire a recare un serio pregiudizio alla stessa sopravvivenza della moneta unica. È ovvio quindi che, oltre ai profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, l'esame della XIV Commissione si dovrà anche concentrare su una riflessione più generale sul momento cruciale che il processo integrazione europea sta vivendo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si limita a ricordare che il 29 novembre 2011 il Commissario agli affari economici e monetari Rehn ha presentato all'Eurogruppo un rapporto «L'Italia e la sfida dell'alto debito/bassa crescita», relativo alla situazione e alle prospettive economiche dell'Italia. Nel rapporto si prospetta, tra le altre cose, l'esigenza, per quanto riguarda gli equilibri di finanza pubblica, di attuare integralmente le manovre economiche dell'estate 2011, precisando i contenuti e le modalità di attivazione della clausola di salvaguardia; di salvaguardare

gli obiettivi di finanza pubblica programmati in caso di crescita economica più debole in Italia o altrove (la Commissione prospetta un rapporto deficit/PIL nel 2012 pari al 2,3 per cento, in ragione della minore crescita, sarebbero necessarie misure aggiuntive per conseguire l'obiettivo della riduzione del rapporto all'1,6 per cento nel 2012 e del pareggio nel 2013); di ridurre più velocemente l'alto costo del sistema pensionistico; di spostare il carico fiscale dal lavoro al consumo e alle proprietà immobiliari; di rafforzare rapidamente la lotta all'evasione, abbassando drasticamente la soglia per i pagamenti elettronici; di approvare il disegno di legge costituzionale relativo al pareggio di bilancio introducendo adeguate garanzie circa i meccanismi di applicazione e monitoraggio. Con riferimento agli interventi volti a rilanciare la crescita, il rapporto raccomanda, tra le altre cose, di aumentare la competitività e la responsabilità nel sistema educativo, rafforzando il ruolo dell'INVALSI; di modernizzare la pubblica amministrazione; di assicurare un miglioramento durevole del tasso di assorbimento dei fondi strutturali nel Mezzogiorno; di rilanciare la competitività nei principali settori industriali; di attuare pienamente la direttiva servizi e liberalizzare le professioni, limitando il ruolo degli ordini al monitoraggio sulla qualità dei servizi forniti; di rafforzare i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche con riferimento ai servizi pubblici locali.

È in questo quadro, e nel pieno di una bufera che ha aggredito i titoli del debito pubblico del nostro Paese, innalzando a livelli non sopportabili il differenziale con quelli di riferimento (i *bund* tedeschi) e i loro tassi di rendimento sul mercato, che il Governo ha varato la manovra economica in discussione. Una manovra dura ma imprescindibile.

Con riferimento invece ai profili di interesse della Commissione per quel che concerne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea segnala che l'articolo 3 dispone l'esclusione dal computo delle spese finali delle regioni ai fini del rispetto

del patto di stabilità interno, nei limiti di importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 delle spese sostenute a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei nelle regioni dell'obiettivo convergenza e di *phasing in* dell'obiettivo competitività. Al riguardo, ricorda che, per quel che riguarda l'Italia, nella programmazione 2007-2013 rientrano nell'obiettivo convergenza le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre è regione in *phasing in* nell'obiettivo competitività la Sardegna (ricordo che con *phasing in* si indica il sostegno transitorio e specifico delle regioni rientranti nella programmazione 2000-2006 nell'obiettivo 1 (sostanzialmente equivalente nella programmazione all'obiettivo «convergenza») il cui livello di PIL pro capite supera il 75 per cento del PIL medio dell'UE a 15. La disposizione modifica quella dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 che aveva consentito un'analoga deroga per le regioni rispetto ai vincoli del patto di stabilità interno, tuttavia entro un limite di spesa che avrebbe dovuto essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale ultima disposizione appare ora implicitamente «abrogata» per il triennio 2012-2014 mentre troverà applicazione a decorrere dal 2015.

Per quanto concerne l'articolo 4, relativo alla proroga per l'anno 2012 delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, segnala che, a livello di Unione europea, da ultimo la direttiva 2010/31/UE sottolinea l'importanza di mettere a disposizione incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici.

Evidenzia poi che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di concessione di garanzie statali sui debiti bancari in attuazione della comunicazione della Commissione europea C(2011)8744. Tale comunicazione aggiorna e proroga una serie di norme temporanee di controllo degli aiuti di Stato per la valutazione del sostegno pubblico concesso agli istituti finanziari nel contesto della crisi. Si tratta princi-

palmente del chiarimento delle modalità da rispettare per garantire che lo Stato riceva una remunerazione adeguata in caso gli Stati membri decidano di ricapitalizzare le banche ricorrendo a strumenti per i quali la remunerazione non viene fissata in anticipo, come le azioni ordinarie. È stata inoltre concordata una metodologia riveduta relativa alla remunerazione delle garanzie per le esigenze di finanziamento delle banche al fine di garantire che le commissioni da esse versate riflettano il loro rischio intrinseco piuttosto che il rischio connesso allo Stato membro interessato o al mercato nel suo insieme. Queste norme si applicheranno, a partire dal 1° gennaio 2012, per tutto il tempo richiesto dalle condizioni di mercato.

L'articolo 14 sostituisce i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani con un nuovo tributo comunale, da corrispondere in base a tariffa; l'applicazione di tale principio appare coerente con la legislazione europea in materia di rifiuti che stabilisce, da ultimo con la direttiva 2008/98/CE, il principio « chi inquina paga » ovvero che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti.

Con riferimento alla riforma pensionistica contenuta nell'articolo 24, ricorda che da ultimo la Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2008 in materia di coordinamento aperto (denominato « MCA sociale ») nel settore della protezione sociale e dell'integrazione sociale ha stabilito che i sistemi previdenziali nei paesi dell'Unione devono mirare a garantire a tutti un reddito adeguato di pensionamento e un accesso alle pensioni che consenta di mantenere, in misura ragionevole, il livello di vita dopo il collocamento in pensione; che occorra garantire la sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici pubblici e privati, sostenendo segnatamente il prolungamento della vita professionale e l'invecchiamento attivo, garantendo un equilibrio adeguato e giusto fra contributi e prestazioni, nonché mantenendo la sicurezza dei regimi di capita-

lizzazione e dei regimi privati; che occorra controllare che i regimi pensionistici siano trasparenti e che le persone ricevano tutte le informazioni necessarie per preparare il loro pensionamento. La materia previdenziale è poi affrontata nel patto « Europlus » del marzo 2011 al quale aderiscono gli Stati dell'area Euro, più Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, il quale, pur non prevedendo impegni giuridicamente vincolanti, impegna politicamente gli Stati ad allineare il sistema pensionistico alla situazione demografica nazionale, ad esempio allineando l'età pensionabile effettiva alla speranza di vita o aumentando i tassi di attività ed a limitare i regimi di pensionamento anticipato e ricorrere ad incentivi mirati per assumere lavoratori anziani (fascia superiore ai 55 anni).

L'articolo 25 prevede che una quota da stabilire con DPCM dei proventi derivanti dall'assegnazione delle aste delle quote di CO₂ venga destinata al fondo di ammortamento del debito pubblico. Al riguardo ricorda che l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE prevede che almeno il 50 per cento dei proventi delle aste sia destinato ad azioni volte a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, e prevede inoltre di sviluppare le energie rinnovabili; di favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione; di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂; di incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; di finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva; di favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; di coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario. Occorrerà prevedere che la quota dei proventi da destinare al fondo per l'ammortamento del debito pubblico non superi comunque il 50 per cento.

All'articolo 27, il comma 7 esenta dalla valutazione ambientale strategica le varianti urbanistiche relative all'attuazione dei piani di dismissione immobiliari qualora rientrino nei casi di cui al terzo paragrafo dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE, vale a dire quando determinino l'uso di piccole aree a livello locale e comportino modifiche minori dei piani territoriali, e nei casi di cui all'articolo 7, comma 4, del « codice ambientale » (decreto legislativo n. 152 del 2006), vale a dire nei casi in cui si prevede il ricorso alla valutazione di impatto ambientale.

Segnala poi che l'articolo 31, nel liberalizzare l'apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, richiama la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Questi principi sono affermati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente all'articolo 107, all'articolo 49 e all'articolo 56.

L'articolo 34 abroga implicitamente tutte le disposizioni volte ad introdurre diverse tipologie di restrizioni alle attività economiche. Tra queste segnalo il divieto di esercizio di determinate attività in una certa area geografica o l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; l'imposizione di distanze minime; il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi; la limitazione dell'esercizio di un'attività attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica. Tali fattispecie corrispondono a quelle per le quali la direttiva 2006/123/CE consente il mantenimento in vigore di restrizioni unicamente nel caso le restrizioni medesime si dimostrino rispondenti a criteri di non discriminazione, necessità, proporzionalità. Al riguardo, evidenzia che sulla medesima materia era intervenuto l'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, poi modificato dalla legge di stabilità, disponendo invece l'abrogazione delle stesse entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (e quindi entro il 13 dicembre 2011), ferma restando la possi-

bilità di deroghe in caso di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Con riferimento all'articolo 37 che prevede l'attribuzione con regolamento ad una delle autorità indipendenti esistenti dei compiti di autorità di regolazione del settore dei trasporti ferroviari, aerei e marittimi, ricorda che in materia il legislatore europeo si è costantemente ispirato al principio della separazione fra attività di gestione dell'infrastruttura e attività di espletamento del servizio, individuando altresì un organismo di regolazione indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria dai gestori delle infrastrutture e dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti di accesso.

Con riferimento all'articolo 41, che reca una serie di disposizioni volte ad agevolare la realizzazione delle opere di interesse strategico, segnala che si delinea una particolare corsia preferenziale per le opere coerenti con le reti europee e territoriali. Al riguardo precisa che la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La rete intende contribuire al raggiungimento di due principali finalità dell'Unione europea: il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: una mobilità sostenibile delle persone e delle merci; un'infrastruttura di qualità elevata; un'efficace copertura dell'intero territorio dell'UE, congiungendo le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali e collegando le grandi zone urbane e le regioni dell'Unione; l'interoperabilità e l'intermodalità all'interno e tra i vari modi di trasporto; l'uso ottimale delle capacità esistenti; la sostenibilità economica della rete; la connessione alle reti dei paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei. La rete TEN-T comprenderà infrastrutture di trasporto (reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, auto-

strade del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti), nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione. Il medesimo riferimento è presente anche all'articolo 42, laddove si consente, al comma 8, l'utilizzo della finanza di progetto anche per le nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria e marittima appartenenti alla rete strategica di trasporto essenziale.

All'articolo 43, richiama il comma 5, che introduce l'applicazione delle procedure di gara previste dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) per l'affidamento di concessioni autostradali che abbiano ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea innanzitutto come il titolo del provvedimento, « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici », non corrisponda affatto al suo contenuto.

Con riferimento, in primo luogo, alla crescita, appare del tutto evidente che non si tratta di un obiettivo che può essere raggiunto con un provvedimento legislativo, ma che è il frutto di processi complessi e delle dinamiche nazionali e internazionali che determinano la domanda e l'offerta.

Quanto all'equità, deve sottolineare come nel provvedimento non ve ne sia traccia, né sotto il profilo sociale né dal punto di vista territoriale. L'innalzamento dell'imposizione fiscale, diretta e indiretta, grava su categorie che hanno già subito aumenti della tassazione, mentre nessuna misura seria ed efficace è prevista per la lotta all'evasione fiscale. Né sotto tale ultimo profilo si può ritenere, a suo avviso, che potrà essere efficace la previsione di abbassare a mille euro la possibilità dei pagamenti in contanti, poiché tale misura avrà quale unico effetto quello di moltiplicare l'uso delle carte di credito. Anche sotto il profilo territoriale è evidente lo sbilanciamento delle misure adottate a scapito delle regioni settentrionali, dove assai più numerose sono le pensioni di

anzianità, i valori catastali delle abitazioni sono più alti e notevolmente più ridotti sono i livelli di evasione dell'IVA.

Con riferimento infine all'obiettivo del consolidamento dei conti pubblici, si chiede come una manovra depressiva, con conseguente riduzione del PIL, possa consentire il pareggio di bilancio entro il 2013; è invece probabile, a suo parere, che occorrerà intervenire, in futuro, con nuove manovre.

È noto a tutti che la politica economica dispone di due fondamentali strumenti: la leva monetaria e la leva fiscale. La leva monetaria è stata oramai trasferita in capo all'Unione europea e alla BCE e non è più nella disponibilità dei singoli Stati membri; la leva fiscale, d'altro canto, non è per l'Italia utilizzabile, dato che il livello elevato del debito pubblico consente solamente di inasprire ulteriormente la tassazione.

In conclusione, il decreto-legge in esame tutto fa tranne che intervenire sullo sviluppo, sull'equità e sul risanamento dei conti pubblici; per tali motivi il gruppo LNP si dichiara fermamente sfavorevole e preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

Massimo POMPILI (PD) ritiene che la visione negativa e pessimistica dell'onorevole Maggioni sia avulsa dal dibattito e dalla situazione degli ultimi mesi, che si è aggravata sino a raggiungere la criticità attuale.

Sottolinea peraltro come la manovra altro non è che la trasposizione in norme dei 39 punti contenuti nella lettera indirizzata al Governo Berlusconi lo scorso 4 novembre dal commissario Ue agli Affari economici Rehn, e rileva come, da questo punto di vista il provvedimento non rechi particolari novità. Altra questione – sulla quale certamente si può discutere – è come l'attuale Governo abbia tradotto, con quali misure concrete, le indicazioni europee. Si tratta tuttavia di questioni – cita, a titolo di esempio, la possibilità di un aumento, oltre l'1,5 per cento, della tassazione sui capitali « scudati », e la previsione di una ulteriore abbassamento della

soglia consentita per l'uso di contanti nelle transazioni – che potranno essere più opportunamente affrontate in sede di dibattito presso le Commissioni di merito.

Limitandosi alle competenze della XIV Commissione, e preso atto della puntuale relazione svolta dall'onorevole Farinone, si rimette alle valutazioni che il relatore si appresta a formulare in sede di espressione del parere.

Enrico FARINONE, *presidente e relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Eugenio MINASSO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

DL 201/11: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 4829 di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011;

rilevato che:

il 29 novembre 2011 il Commissario agli affari economici e monetari Rehn ha presentato all'Eurogruppo il rapporto « L'Italia e la sfida dell'alto debito/bassa crescita », relativo alla situazione e alle prospettive economiche dell'Italia, nel quale, per quanto riguarda gli equilibri di finanza pubblica si prospetta l'esigenza di:

attuare integralmente le manovre economiche dell'estate 2011, precisando i contenuti e le modalità di attivazione della clausola di salvaguardia;

salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica programmati in caso di crescita economica più debole in Italia o altrove (la Commissione prospetta un rapporto deficit/PIL nel 2012 pari al 2,3 per cento, in ragione della minore crescita, risultando pertanto necessarie misure aggiuntive per conseguire l'obiettivo della riduzione del rapporto all'1,6 per cento nel 2012 e del pareggio nel 2013);

ridurre più velocemente l'alto costo del sistema pensionistico;

spostare il carico fiscale dal lavoro al consumo e alle proprietà immobiliari;

rafforzare rapidamente la lotta all'evasione, abbassando drasticamente la soglia per i pagamenti elettronici;

approvare il disegno di legge costituzionale relativo al pareggio di bilancio introducendo adeguate garanzie circa i meccanismi di applicazione e monitoraggio;

con riferimento agli interventi relativi per rilanciare la crescita, il medesimo rapporto raccomanda, tra le altre cose, di:

aumentare la competitività e la responsabilità nel sistema educativo, rafforzando il ruolo dell'INVALSI;

modernizzare la pubblica amministrazione;

assicurare un miglioramento durevole del tasso di assorbimento dei fondi strutturali nel Mezzogiorno;

rilanciare la competitività nei principali settori industriali;

attuare pienamente la direttiva servizi e liberalizzare le professioni, limitando il ruolo degli ordini al monitoraggio sulla qualità dei servizi forniti;

rafforzare i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche con riferimento ai servizi pubblici locali;

le misure contenute nel provvedimento rappresentano una prima attuazione delle indicazioni del rapporto;

rilevato infine, per quanto concerne i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, che l'articolo 25 prevede che una quota da stabilire con DPCM dei proventi derivanti dall'assegnazione delle aste delle quote di CO₂ venga destinata al fondo di ammortamento del debito pub-

blico e che a tale disposizione la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari quantificati;

sottolineato in proposito che occorrerà garantire che almeno il 50 per cento dei proventi delle aste sia destinato ad azioni volte a ridurre le emissioni dei gas

a effetto serra, come previsto dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un Testo Unico. Riunione n. 14	140
---	-----

Mercoledì 7 dicembre 2011.

**VII Comitato – Verifica della normativa antimafia,
elaborazione di un Testo Unico. Riunione n. 14.**

Orario: dalle 8.50 alle 9.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente relative all'elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza ... 3

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo – Rel. Zaccaria (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 27

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (*Svolgimento e conclusione*) 28

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI Camera e 5^a e 6^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (*Svolgimento e conclusione*) 29
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (*Svolgimento e conclusione*) 30
Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 30

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 32
ALLEGATO 1 (*Testo base adottato*) 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	58
SEDE CONSULTIVA:	
DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici C. 4829 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	70
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Sui lavori della Commissione	80
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Nuovo testo C. 4663 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	81
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>)	83
---	----

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto n. 427 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	85
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (<i>Deliberazione di variazioni del programma</i>)	93
Sui lavori della Commissione	93
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (<i>Deliberazione</i>)	94
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 201/11: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
SEDE CONSULTIVA:	
DL 201/11: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	103
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
SEDE CONSULTIVA:	
DL 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL/2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
SEDE CONSULTIVA:	
DL/2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	128
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
DL 201/11: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un Testo Unico. Riunione n. 14	140
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 8,00



16SMC0005740